image not available

Digitized by Google

omaggio dell'autore

Digitized by Google

SUL

SANITARIO CONGRESSO INTERNAZIONALE

APERTO A PARIGI

nel dì 23 *luglio* 1851

E CHIUSO

nel dì 19 *gennaio* 1852

CENNI STORICI

DI

AGOSTINO CAPPELLO

membro del medesimo, e consigliere emerito del supremo romano magistrato di sanità

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1852

Digitized by Google

Se pei progressi degli scientifici lumi e dell'incivilimento si fece a' dì nostri tesoro di utili nozioni contro gli esotici ed indigeni contagiosi morbi, tuttavia il sanitario preservativo regime non serbavasi all'unisono, ma si osservava qua e là svariato: in talun luogo anzi tendevasi apertamente alla sua totale distruzione. Quindi non sarà mai abbastanza degno di encomio il filantropico pensiero surto in Italia ed in Francia per invitare a parlamento i più illuminati governi di Europa: onde apporre uniforme e solido riparo, non meno a vantaggio della pubblica incolumità, che dell'universale commercio cotanto oggidì accresciuto per le portentose e rapide comunicazioni di terra e di mare.

La gloriosa nazione francese intraprese cotesto importantissimo obbietto con un programma, al quale presero parte altre undici europee potenze, inviando nella capitale della Francia i loro rappresentanti (1). Essi non mai più dimenticheranno le cortesie di ogni maniera e gli onori prodigati dallo stesso supremo governo di Francia, come meglio si dirà infine di questi storici cenni. In altra epoca

(1) Ogni governo spedì al congresso un medico ed un console.

ancora aveva io fatto luminoso esperimento della gentilezza francese (1). Onorato di nuovo di recarmi in Francia dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX per rappresentare il pontificio governo nel sanitario internazionale congresso, doveva io corrispondere al mandato anche per intimo coscienzioso convincimento: imperocchè racchiudevansi nel mandato sanitarie norme da me professate in seno della stessa suprema magistratura sanitaria romana, e più volte da me rischiarate e nel 1835 e poscia virilmente sostenute (2).

Essendo stampato quanto fu opinato e risoluto in ciascuna sessione dell'internazionale congresso, mi era io da ultimo proposto di non tenerne ragionamento di sorta: mentre a chi veniva il destro di leggere i verbali processi, avrebbe chiaramente osservato l'opinamento di ciascun membro. Ma essendomisi in questi giorni da Genova rimesso gentilmente un opuscolo spacciato dentro e fuori d' Italia (3), mi corre debito soprattutto pel dotto pubblico italiano di voltare dalla francese nella italiana favella ciò che fu per me opinato e scritto il più brevemente possibile. Imperciocchè non solo più opuscoli e volumi aveva io pubblicati, talora per officio, intorno gli esotici ed indigeni contagiosi morbi, ma ancora per attenermi ai soli fatti, giusta il secondo articolo del programma sanzionato in piena confe-

(1) Storia medica del cholera indiano osservato a Parigi nel 1832. Roma 1833 pag. V e segg.— e Memorie storiche. Roma 1848 pag. 439 (nota 45).

(2) Memorie storiche citat. pag 126-29.

(3) Sul congresso sanitario internazionale riunito a Parigi. Discorso del dottor Angelo Bo - Genova tipografia dei fratelli Pagano 1852.

renza. Ora esaminando nei verbali processi i divisamenti dell'autore dell'opuscolo, appaiono chiaramente differenti da quei dianzi professati e pubblicati dallo stesso (1) : e diversi attualmente dai miei soprattutto nelle pratiche applicazioni, sebbene generalmente unisoni nelle massime fondamentali. Per le quali il lavoro del sanitario congresso internazionale di Parigi sarà fecondo certamente di utilissimi risultamenti; giacchè se talune adottate sanitarie applicazioni furono, a mio avviso, azzardate, entro pochi anni verranno totalmente rischiarate ; e fo ardenti voti, che, anzichè l'altrui, mio sia stato l'abbaglio. In ogni modo bene si apposero i sapienti del congresso nel progettare reiterati convegni per aggiungere, modificare, o torre quanto statuivasi nel sanitario internazionale regolamento dappresso chiariti fatti nelle diverse regioni scrupolosamente raccolti da sperimentati osservatori.

Apertosi nel dì 23 luglio l'internazionale congresso, fu da' suoi membri nominato preside l'egregio sig. *David* delegato francese, console ultimamente in Genova, ed ora ministro plenipotenziario di Francia. Nel dì 5 agosto onoravasi la sanitaria adunanza dagli eccellentissimi ministri degli affari esteri e di agricoltura e commercio, i quali con savio ragionare, se a buon dritto predicavano le utili riforme,

(1) Citerò solo l'opuscolo intitolato. « Sulla riforma delle quarantene proposta dal dott. L. A. Gosse di Ginevra. Riflessioni critiche del dott. A. Bo membro della società medico chirurgica di » Torino, professore di patologia e d'igiene nella r. università di » Genova e medico dei lazzaretti ». Genova tipografia dei fratelli Pagano.

non tralasciavano di avere primieramente in vista la pubblica salute. Il che venne più volte solennemente ripetuto e sanzionato nel primo articolo in piena sanitaria conferenza: ma se io mal non mi appongo mi pare che talvolta s' intese più a favorire i materiali che i sanitari interessi.

Nella seduta del dì 7 agosto statuivansi i modi di votare individualmente, e nel dì 9 dopo diverse discussioni s'intitolò il lavoro della conferenza - *Progetto di convenzione internazionale seguito da un sanitario regolamento* (1).

Nella quinta sessione (14 agosto) trattavasi di quali contagiose malattie si sarebbe occupata la sanitaria adunanza. I signori delegati austriaci sostennero che non si dovesse punto discutere l'argomento dell' indiano malore. Ma con indicibile stupore il sig. prof. Bo, dopo avere ammessa l'importazione e la contagione di questo morbo, inutili e nocive predicava le misure di rigore per la peste indiana !! Nè poco sorprende il paragone che ei fa del *cholera-morbus* col vaiuolo e la sifilide; pei quali dice non essersi mai adottate misure generali e costanti. Il vaiuolo importato da più secoli , e ciò che più monta da più secoli divenuto indigeno, non risvegliò la rigida sanitaria attenzione, in ispecie a' dì nostri per la *ienneriana* scoperta. Sembra poi un'impossibile fisico morale che la sifilide, contagio gelosamente celato, potesse compararsi coi febrili contagi, peste, febbre gialla, cholèra ec. Conchiudeva quindi il Bo doversi attendere pel cholèra alle sole

(1) Processo verbale n. 4 pag. 6.

misure igieniche , cui faceva eco il medico inglese (1). Ma il medico napolitano con sodo e saggio ragionamento sostenne il contrario (2).

Fu in questa sessione medesima che pel retto andamento si propose un'eletta commissione di sette membri, quattro medici e tre consoli, per proporre a tenore del programma francese gli articoli da discutersi (3).

Giunto io a Parigi nel 17 agosto, e conosciuta la prevalente opinione che pel cholera delle Indie si praticherebbero igieniche cautele soltanto, nella sessione del dì 22 agosto manifestai opposti sentimenti, che nel processo verbale di questo giorno sono riportati nei seguenti termini. « Il sig. dott. Cappello giunto recentemente da Roma, e che assiste per la prima volta alle seduta della conferenza , fa alcune osservazioni relative al cholera, dicendo averlo studiato in più capitali , offrendo di produrre diversi documenti di già da esso inviati all' accademia di medicina di Parigi, La conferenza accetta con riconoscenza l'offerta del sig. dott. Cappello, e dichiara per organo del suo presidente che essa sentirà col più grande interesse quanto vorrà communicargli il delegato della s. Sede » (1).

Atteso che pel lavoro preparatorio della commissione richiedevasi necessariamente un non breve spazio di tempo , credetti opportuno di pubblicare

(1) Proces. verbal. n. 5. pag. 5 e 6.

(2) Id ibid. pag. 8 e 9.

(3) *La commissione fu composta dei chiarissimi delegati Bo medico, Costi medico greco, Segovia console spagnuolo, Lavison console austriaco, Perrier console inglese, e Betti medico toscano, presidente e Melier medico parigino relatore.*

(4) Proces. verb. n. 6 pag. 2.

pel cholera un sunto di fatti positivi più fiate da me pubblicati, e non ha guari con documenti ufficiali riprodotti e chiariti. Una copia del medesimo fu subitamente rimessa ai rispettabili membri della lodata commissione, quindi a tutti i signori delegati, agli eccellentissimi ministri ec. ; e stimo a proposito qui nuovamente riprodurla.

» *Nota sul contagio del cholèra indiano. Di Agostino Cappello socio corrispondente dell'accademia nazionale di medicina di Francia, delegato del governo della s. Sede alle conferenze sanitarie internazionali in Parigi.*

» Nel timore che la questione del contegio del cholèra non venga discussa nelle conferenze sanitarie internazionali che hanno luogo attualmente in Parigi, io vado a mettere sotto gli occhi de' miei colleghi alcuni fatti che hanno un interesse pratico grandissimo per non essere passati sotto silenzio. Essi sono relativi alla diffusione del cholèra negli stati romani; io li ho scelti fra moltissimi altri, tutti basati sopra documenti officiali e riferiti dettagliatamente nelle mie memorie (1).

» Si è per favorire il commercio che una gran parte dell'Italia meridionale è stata colpita dal cholèra indiano. Tutte le volte che furono prese misure energiche si è veduto il flagello arrestarsi nel suo cammino, siccome quando comparve nelle province degli stati romani, ove si eseguirono esatta-

(1) Memorie istoriche di Agostino Cappello dal maggip 1810 a tutto l'anno 1847, pag. 120 fino a 336; note da 46 a 122 pag. 479 a 532. Tipografia Perego Salvioni, Roma 1848.

mente gli ordini del supremo magistrato di sanità. Ecco i fatti.

» Nell'anno 1835 il consiglio superiore di sanità degli stati romani stabilì i cordoni sanitari su tutta la frontiera che confina col regno Lombardo-veneto e colla Toscana. Questa misura salvò gli stati romani che furono esenti dal cholèra, ad eccezione della piccola città di *Cesenatico* e del villaggio di *Rovina*. L' energia spiegata dalle due commissioni sanitarie di *Ferrara* e di *Forlì* soffocò il male in quei luoghi, ove si era sviluppato in seguito d' infrazioni ai regolamenti sanitari. Lo stesso accadde nel lazzaretto di *Francolino*, poco distante da *Ferrara*, ove le reclute svizzere venute dalla Lombardia avevano importato la malattia.

» Nel 1836 il cholèra continuando ad infierire nel regno Lombardo-veneto ed a *Trieste*, il consiglio superiore di sanità degli stati romani proibì la fiera di *Sinigaglia*. Siccome questa misura noceva al commercio, si permise di fare la fiera in *Ancona* ove risiede il magistrato centrale di sanità dell'Adriatico, e che è provveduto di un lazzaretto. Membro del consiglio superiore di sanità, io mi opposi a questa misura: perchè io sapeva come è impossibile isolare completamente, in una città come *Ancona*, e gli effetti e le persone provenienti da luoghi infetti. La maggiorità del consiglio fu di contrario avviso, e la fiera ebbe luogo in *Ancona*. L' affluenza de' negozianti e de' viaggiatori, provenienti da tutte le parti, fu immensa sul principio, dimodochè il commercio subito prosperò; ma il cholera si manifestò, e gli affari si arrestarono tutto ad un tratto.

Ancona ed una piccola città vicina ed un villaggio furono circondati dal cordone sanitario: ed allorchè l'epidemia disparve del tutto, si disinfettò tutta la città ecc. E così fu che furono di nuovo preservati gli stati romani.

« Dei bastimenti mercantili napoletani, che facevano commercio nella parte della costa dell'Adriatico infetta dal cholèra, partirono per la *Puglia*, e vari giorni innanzi che il magistrato di sanità di *Ancona* dichiarasse patente sporca, vi portarono la malattia. I medici del paese la caratterizzarono sotto il nome di febbre intermittente perniciosa cholèrica, in guisa che non fu presa alcuna misura sanitaria, ed il cholèra si diffuse nel regno di Napoli. A Napoli fece stragi che si riprodussero l'anno appresso 1837.

« Durante questa recrudescenza videsi il cholèra avvicinare alla frontiera che tocca la provincia di *Frosinone* degli stati romani. Il magistrato superiore di sanità aveva stabilito dopo il 1836 i cordoni sanitari sulla frontiera napolitana. Nell' anno 1837 alcuni impiegati, che formavano il cordone, comunicarono con gli abitanti dei paesi infetti, e per questa infrazione la piccola città di *Ceprano* e *Monte s. Giovanni* furono invase dal flagello, siccome risulta dagli atti officiali. Il consiglio superiore di sanità, a motivo della negligenza di un medico sanitario, non seppe che dopo alcuni giorni questa triste novella. Esso ordinò immediatamente d'isolare i due paesi. Ma, in questo frattempo, due povere donne erano di già partite da *Ceprano* portando la malattia a *Roma* in un meschino albergo ove esse di-

moravano. L'albergo fu isolato all'istante per ordine di una commissione provvisoria speciale. La detta commissione inviò dei medici sulla faccia del luogo, i quali malgrado dell'opinione contraria del medico pratico che curava l'ammalata, dichiararono non essere affatto cholèra, ma bensì una gastrica. Allora si ordina di togliere il sequestro dalla casa infetta. Tre giorni dopo la morte della colerica, il cholèra si manifestò in due ospedali situati a gran distanza l'uno dall'altro, importatovi dai medici che avevano fatto la sezione del cadavere durante la notte. Degli agricoltori che si trovavano nello stesso albergo, e che partirono dopo la morte della colerica, arrivati quattro giorni dopo nel villaggio di *Fiumicino*, quattro leghe lungi da *Roma*, furono colpiti da morte pel cholera. In seguito la malattia fece altre vittime nel sobborgo.

« L'alta polizia proibì ai paesi vicini a Roma l'uso delle misure sanitarie, ed il cholèra si mostrò specialments a *Tivoli* ed a *Subiaco*: mentre a *Genzano* gli abitanti si opposero con le armi alla mano, e presero delle misure sanitarie conformi a quelle stabilite nell'anno 1835 dal supremo magistrato di sanità : ed essi sfuggirono al flagello , e salvarono ancora le province di *Velletri* e di *Frosinone*.

« Da tutti questi fatti risulta, 1 che fu probabilissimamente a cagione della fiera di *Ancona* che l' Italia meridionale, soprattutto *Napoli* , *Palermo*, e *Roma*, furono desolate dal cholèra indiano: 2, che furono le misure sanitarie che preservarono dal cholèra diciassette province degli stati romani ».

Nella settima sessione (6 settembre) il relatore

della commissione lesse il rapporto, il quale fu tantosto impresso e spacciato a tutti i delegati in cinque esemplari, unitamente al riassunto analitico del medesimo diviso in 21 articoli. Inoltre si comunicò un rapporto dei tre consoli della commissione risguardante un tribunale arbitrario internazionale.

Perchè ciascun delegato potesse studiare cotesti rapporti, la sanitaria ragunanza si prorogò ai 16 settembre. In quest' ottava sessione si proposero e nominarono due commissioni : la prima per un progetto di una tariffa pei dritti sanitari (1) : la seconda pel servigio sanitario del levante (2).

Il signor ministro di agricoltura e commercio rimise alla conferenza un ms. di un membro del comitato di pubblica igiene , inteso a denegare il cholèrico contagio ! ! Dopo la lettura di questo ms. si fecero vari rilievi al rapporto della commissione, specialmente dai medici spagnuolo e napolitano, che vedevano difficile la conciliazione sovente in esso raccomandata.

Si passarono quindi a discutere i primi cinque articoli che furono approvati dal sanitario consesso, e saran per me fedelmente riportati quei del riassunto analitico proposti dalla commissione.

(1) *Fu composta de' chiar. delegati Escalon console pontificio, Folcon console napolitano, Silveira console portoghese , e de' medici Menis austriaco, Monlau spagnuolo, e Cappello romano che fu nominato presidente, e Cecconi console toscano relatore della commissione.*

(2) *Fu composta de' ch. delegati Carbonaro medico napolitano, Grande medico portoghese, Vitalis console greco, Halphen console ottomano, Magnetto console sardo che fu nominato presidente, e Rosenberger medico russo relatore della commissione*

Sono i seguenti: « 1 art. Convien primamente dichiarare che la sola salute sarà l'oggetto della conferenza, e che la politica e le considerazioni che possono riguardarla saranno compiutamente e formalmente rimosse. »

» 2 È duopo evitare le discussioni di teorie e di pura scienza: mentre non paiono aver luogo, in una riunione di tutta pratica e di applicazione, che i soli fatti. Su queste basi è duopo cercare la conciliazione, senza per nulla sagrificare la pubblica salute, essendo ogni qualunque altro interesse puramente secondario. »

« 3 Le decisioni saranno per scrutinio. Il diritto di ratifica è positivamente ed espressamente riservato ai respettivi governi. »

» 4 Le misure sanitarie difatto saranno accettate senza dottrinali discussioni. Le medesime saran dichiarate obbligatorie per tutti e da parte di tutti. »

» 5 Lo scopo essenziale della conferenza è l'uniformità, ad eccezione delle modificazioni che richiedessero i climi, i luoghi ed altre circostanze diverse che saran determinate dal sanitario regolamento. »

Vuolsi notare che alcune volte taluni membri delle commissioni furono di diverso parere, come risulta dagli atti registrati ne' mmss. delle parziali sedute delle commissioni, le quali dovevan riferire, siccome riferivano nelle piene adunanze sanitarie, quanto era stato dalle medesime discusso, dalla maggiorità adottato.

Nella nona sessione (18 settembre) il medico inglese discorre sull'impossibilità de' cordoni sanitari, in ispecie terrestri. Ragionano contro con luminosi

esempi vari membri della conferenza , inclusive il Bo , per la peste e per la febbre gialla. Ai loro savi ragionamenti io non presi parte , per essermi chiaramente espresso ne' suddetti fatti relativi al cholèra dello stato pontificio. Intorno la qual malattia il signor Melier relatore della commissione, oltre varie osservazioni, esclude vieppiù sempre le misure quarantenarie ed ogni altra rigida cautela. Si passa alla discussione del 5 articolo relativo alle misure sanitarie di terra, il quale non ostante l'opinamento della commissione, vien non poco dibattuto dal sanitario consesso, e finalmente è adottato dalla maggiorità: è il seguente :

« 6 La commissione propone il principio delle misure sanitarie di terra , facendone una generale obbligazione. La quale sarà assoluta e non soggetta alla possibilità di esecuzione: per altro questa possibilità sfuggendo spesso, riserva la commissione a ciascuno il diritto di guardarsi contro un paese ammorbato o compromesso , mettendolo in quarantena in caso di bisogno. »

Il signor presidente insiste a tutta possa che un paese intermediario non debba soggiacere alla quarantena, ma vien la sua proposta rigettata (1).

Nella chiusura della sessione egli annunzia che l'articolo del programma da trattarsi nella sessione seguente sarà il più importante ed il più arduo a discutersi.

Di fatti la decima sessione (23 settembre) si apre con decisa disparità di pareri pel quarto, quinto e

(1) Processo verb. n. 9 pag. 3-13.

sesto paragrafo dell'art. 7, mentre dalla maggiorità sono adottati i primi tre paragrafi. Ecco l'articolo:

» 7 *La commissione crede le misure sanitarie necessarie per la peste e per la febbre gialla, (per la quale nel programma francese si mettono in dubbio le medesime): essa propone per queste due malattie misure generali e permanenti.*

Essa propone specialmente le quarantene e tutto ciò che le riguardano in pro della salute pubblica.

La commissione propone di escludere le quarantene pel cholèra, giudicandole impossibili ed illusorie, anzi in alcuni casi pericolose, e contrarie allo scopo che si è da alcuni proposto.

La commissione opina di ammettere pel cholèra le sole misure igieniche.

Essa pensa che le medesime debbono essere semplicemente facoltative, e che niun paese dovrebbe mettersi in quarantena per averle trascurate. »

Quindi il medico inglese torna a sostenere l'inutilità delle misure di rigore pel cholèra : il contrario con assennato ragionamento sorretto da fatti positivi, dimostra il medico toscano. Altrettanto vien dottamente praticato dal medico napolitano, cui dissente ne' suoi studiati discorsi il signor Bo. Prendo ancor io la parola dopo disparata opinione di altro delegato.

« Signori, io ebbi l'onore di mettere sotto i vostri occhi una nota contenente fatti relativi al cholèra delle Indie, nella certezza che questo rispettabile congresso volesse discutere a fondo cotesta questione, la quale a' dì nostri è della più grande importanza per la pubblica salute. Questi fatti di-

mostrano, che le vigorose misure non sono inutili, come si vorrebbe far credere. Signori, la prima cura da prendersi si è quella di dare in ogni comune istruzioni le più precise ad una commissione formata di persone attivissime ed illuminate : imperocchè io sono convinto che ne' contagiosi morbi che svolgonsi nel continente, le infrazioni sono inevitabili, non ostante i sanitari cordoni. Fortunatamente non tutti gl' infrattori importano la contagione: ma quando ciò accada , tosto si distrugge il contagio coll'isolamento, siccome risulta da innumerevoli prove. Per cotesti fatti e pe' lumi che ci forniscono la scienza e la esperienza, trascurare oggidì le rigorose misure, specialmente le quarantene, contro il cholèra, sarebbe un manifesto errore tanto per la pubblica salute, quanto per lo stesso commercio. Io sono veramente stupito come possa dirsi che il cholèra cada a guisa di fulmine e peggio ancora. Ricordatevi, signori, come il cholèra si sviluppò in Russia : sebbene il governo avesse adottate le sanitarie misure, non si eseguirono tuttavia con precisione a cagione della rivoluzione dì Polonia ; dimodochè il cholèra fece progressi in Europa. I medici di Pietroburgo, quei di Ungheria, di Galizia, le commissioni italiane del Piemonte, quelle del regno Lombardo-veneto ec. dimostrarono officialmente l'importazione di questa malattia. Il ch. *Lombard* di Ginevra e vari altri costatarono la stessa cosa. La commissione romana inviata a Parigi nel 1832 per studiare il cholèra , ha riferito nella sua opera 34 importazioni accadute in diversi luoghi di differenti dipartimenti della Francia, e risultanti da documenti

autentici presi dagli atti officiali: inoltre riportansi altre importazioni verificate dalla stessa commissione, e dal ch. *Drummen* medico spagnuolo. In dette opere veggonsi ancora numerevoli isolamenti, mercè de'quali arrestossi l'indiano morbo. Le opere esistono negli archivi dell' istituto di Francia e dell'accademia nazionale di medicina. In virtù dunque di coteste esperienze furono salvate dal flagello nel 1836-37 le romane province. Ultimamente (1850) a Bologna, seconda città dello stato pontificio, il cholèra era stato importato dai soldati austriaci, ma la città fu preservata per l'energia de' membri rispettabili della magistratura sanitaria, che coll'isolamento arrestarono il flagello (1).

« Signori, se io avessi trascurato di richiamare alla vostra saggia attenzione questi fatti della più alta importanza per la pubblica salute, mi sarei creduto responsabile avanti il mio governo, avanti l'Italia, e presso la posterità » (2).

Il medico austriaco, anche per le istruzioni del suo governo, persiste con un lungo discorso a sostenere l'inutilità delle misure di rigore contro l'indiano morbo. In cosìffatti dibattimenti nulla si conchiude in questa sessione.

Nell'undecima conferenza (27 settembre) il relatore della commissione, riepilogando quanto si era quistionato nella precedente sessione, conchiude che la commissione insiste ad ammettere pel cholèra le sole

(1) *Una dotta e diffusa relazione testè pubblicata in Ferrara, ove dalle province venete importossi nel 1850 il cholerico contagio, conferma sempre più la profonda dottrina de' medici italiani.*

(2) Processo verb. 10 pag. 13-4.

misure igieniche. Tien quindi appresso un acuto ragionamento il medico spagnuolo dimostrante la necessità di rigide cautele contro il cholèra non minori di quelle praticate per la peste e per la febbre gialla: avvalora il suo discorso con luminosi esempi, inclusive quei per me narrati (1).

Per contrario il console inglese, facendo plauso al discorso del signor Melier relatore della commissione, esclude d'accordo col medico suo nazionale ogni rigorosa sanitaria precauzione, non ammettendo punto contagioso l' indiano malore; ed asserisce che lo stesso divisamento portarono i più dotti medici di Parigi nel 1832. Il che nella duodecima sessione vien da me provato diametralmente l'opposto.

Dopo diverse altre opinioni, si propongono emendamenti dai medici greco e portoghese : il quale sebbene esprimesi dell'avviso de'signori delegati francesi ed inglesi, tuttavia, oltre le igieniche misure, opina per una quarantena facoltativa minore di quella per la febbre gialla: ma cotest' opinione vien modificata dal medesimo nella sessione vegnente. In fine, malgrado di savi schiarimenti da parte del console spagnuolo, niente si decide in questa conferenza.

Ha principio la duodecima sessione (30 settembre) con un breve discorso del signor presidente che raccomanda la conciliazione, stante la diversità delle opinioni, cui assente il console ottomano. Ha luogo quindi un lungo discorso del medico rus-

(1) Proc. verb. 11 pag. 13-9.

so, tendente in fondo alla contagiosità del morbo indiano ed alla utilità delle quarantene: applaude alle igieniche misure degli inglesi, ma soggiugne le seguenti parole: *Peraltro m'indrizzarei con grandissima fiducia agli uomini illuminati d' Italia per imparare qualche cosa di nuovo relativamente alle quarantene* (1).

Con prolisso discorso torna il medico austriaco sul cholèra, dicendo che questa malattia forma il nodo gordiano della internazionale conferenza: e conchiude che le quarantene per terra e per mare sono inutili e pericolose per la conservazione ed incivilimento delle popolazioni! dovendosi solo adottare le igieniche cautele. Quindi il console greco propone una conciliazione con mezzane misure già suggerite dal suo collega. Prosegue con assennato argomento il medico napolitano a ribattere le avverse opinioni contro il sistema quarantenario, dimostrando la necessità delle più rigide misure contro l'indiano flagello. Dopo questo dotto ragionamento prendo io la parola.

» Signori. Attese le differenti opinioni sul cholèra indiano, mi permetterete di tornare sopra quest' interessante quistione. Vari miei rispettabili colleghi affermano che le misure rigorose sono inutili per prevenire questa malattia, a cagione principalmente del suo corso irregolare. Ma non vi ha alcun medico sperimentato, il quale non abbia osservato esser ciò la precisa caratteristica de'morbi contagiosi, non esclusi i pestilenziali. Consultisi di

(1) Processo verb. 12, pag. 10.

grazia l'istoria della medica scienza, e si troverà verificato il mio asserto. Fra un numero grande di autori, io citerò *Prospero Alpino*, *Russel*, *Sonnini* per la peste di Egitto: *Roboreto e Chicoineau* per le pesti di Trento e di Marsiglia: *Webner*, *e Rayer* per la febbre gialla di America e di Spagna. Pel tifo io non riporterò le mie osservazioni, ma mi limiterò a citare i medici Acerbi, Omodei, Puccinotti etc. Le stesse osservazioni si avverano pel morbillo e per la scarlattina: e le contagiose malattie rispettando paesi, città ed individui in un'epoca, in un'altra questi e quelle ne sono colpite.

« Un corso totalmente diverso si osserva nelle malattie essenzialmente epidemiche, giacchè queste provengono da cagioni cosmo-telluriche, come si osserva spesso nelle febbri catarrali, gastriche, intertermittenti etc. le quali malattie non ponno mai arrestarsi, nè isolarsi. Inoltre le malattie epidemiche hanno una forma variabile, e sono curate con una diretta terapia, per la quale generalmente si ottengono favorevoli risultamenti. Si confrontino ora colle malattie contagiose pestilenziali, e si vedrà tosto che ogni contagioso morbo ha una forma sua propria. Difatti non vi é dubbio che i contagi hanno un elemento *sui generis*; ed è appunto perciò che nello stato sporadico si può arrestarlo, isolarlo, e distruggerlo. Potrei io citare innumerevoli esempi sia per la peste, sia per la febbre gialla, soprattutto pel cholèra, se non temessi di essere indiscreto. Peraltro se si trascurano le misure rigorose, le contagiose malattie, in ragione delle loro comunicazioni dirette ed indirette, si propagano progressivamente,

e si è allora ch'elleno prendono l'epidemico carattere. Ciò nulla ostante se si prendono in tempo le sanitarie precauzioni, si è certi di salvarsi dalle medesime. Ecco alcuni fatti relativi al cholèra.

« Il signor Wylie, medico inglese dell'imperatore di Russia, riferisce che nel cholèra di Pietroburgo il palazzo imperiale di Czarloe-zelo nel quale stavano 10 mila persone, fu isolato, e nessuno fu attaccato dalla malattia, che menava stragi nella città.

« Il cholèra essendo stato importato in Egitto dai pellegrini della *Mecca*, il fu *Acerbi*, già direttore della Biblioteca italiana di Milano, ed allora console austriaco in Alessandria, s' isolò colle stesse cautele praticate per la peste bubonica, e molti europei pe'suoi consigli praticarono altrettanto; di modochè furon tutti immuni dal morbo. Questo celebratissimo autore compilò apposita e dettagliata memoria pubblicata nel suddetto giornale (Biblioteca italiana).

L'immortale *Iussieu* nel 1832 trovavasi alla sua campagna a *Meaux*, quando si svolse il cholèra: egli s' isolò rigorosamente colla sua famiglia, e domestici: e tutti, in numero di 31 individui, restarono al coperto dal morbo: mentre i vicini più prossimi alla sua abitazione furono colpiti, e non pochi restarono vittima del male.

In Roma nel 1837 l' uno de' rioni più travagliato dal cholèra fu quello di *Trastevere*; dove tutti i conventi furono invasi dal cholèra, ad eccezione del monistero di *s. Cosimato* preservato dal morbo per le sanitarie cautele prese dal suo prudente me-

dico. Lo stesso avvenne nella prigione di correzione, sebbene fossero flagellati i dintorni a questo stabilimento.

« Da tuttociò emerge all'evidenza, che l'aere, lungi dall'importare il germe del contagio, lo distrugge. Relativamente poi alla terapia delle malattie contagiose, essa non può essere diretta come quella di mali epidemici propriamente detti, ma sempre sintomatica, e spesso con funesti risultati nelle pestilenze.

Un nostro collega (il console inglese) ha detto nella precedente conferenza, che nel cholèra di Parigi del 1832 vari sapienti medici negavano il cholèrico contagio, fra quali *Alibert* e *Velpeau*. È cosa certa che Alibert ammetteva la necessità delle quarantene contro il cholèra, e Velpeau riporta molti fatti della cholèrica contagione negli archivi generali della medicina. A quest'illustri nomi io debbo aggiugnere *Rayer*, *Rècamier*, *Broussais*, *Esquirol*, *Larrey*, *Ribes*, *Caiol*, *Marc*, *Pariset*, *Bally*, *François*, *Guerin*, *Morcau* medico alla maternità etc.

« Finalmente non sono dell'avviso di coloro che credono esser del tutto divenuto indigeno il cholèra in Europa. L'uno de'nostri colleghi (Betti) ha prodotte convincenti ragioni contro siffatta credenza: il che vien confermato dal cholèra degli stati romani del 1836-7: ciò inoltre si oppone alla dottrina de' contagi: mentre dipende dall'uomo di arrestarli, siccome si è con numerosi fatti comprovato. Il cholèra certamente si riprodurrà di tempo in tempo, se si continuano a trascurare le rigide sanitarie misure: e più grande, a mio avviso, sarebbe la filantro-

pia de'governi, che avendole fatalmente abbandonate, o totalmente neglette, le adottassero colla più efficace attività congiunta con la medica intelligenza la più avveduta.

» Signori, si è per una lunga esperienza corroborata da importanti positivi fatti: si è in nome dell'umanità, che io spero che questo rispettabilissimo congresso vorrà valutare il mio dire colla più matura considerazione« (1).

Nuovi dibattimenti contro le quarantene ed i sanitari cordoni, che sono nuovamente difesi dal medico toscano: e con ragione si grida esser tempo di metter termine al prolungato argomento. Ma l'ottomano console fa riflettere che essendo in questi dì arrivato il medico delegato della sublime Porta, debba esser messo al giorno di quanto si è trattato intorno l'indiano morbo: trovasi quindi giusto di protrarre ancora la dibattuta quistione.. Quindi il sig. presidente rimette i diversi proposti emendamenti alla commissione, perchè riferisca in piena radunanza la sua finale proposta per dar termine al cholerico tema. La qual cosa neppur si raggiungne nella 13ª. sessione (2 ottobre) : infrattanto la conferenza annuisce alla preghiera del console ottomano, che domanda di osser surrogato nella commissione del levante dal medico suo collega per le positive sue cognizioni e ricchi documenti intorno la bubonica peste. Il medesimo, intervenendo la prima volta alla conferenza, domanda un aggiornamento, affine di esaminare gli atti del congresso intorno al choléra morbus.

(1) Proc. verbale n. 12 pag. 22 - 3.

Egli nella 14ª. sessione (4 ottobre) riferisce diffusamente quanto si è operato e praticato dal governo ottomano, avvertendo da ultimo che non si trascurerebbero, per garantire la pubblica incolumità, le quarantene nelle province più esposte all'introduzione del morbo. Dato fine a questo ragionamento, il signor presidente invita la commissione a ritirarsi in seduta per riferire in piena conferenza il suo decisivo proposto. Ritornata la commissione dopo non breve spazio di tempo nella sala delle conferenze, riprende la discussione il signor Melier relatore, dicendo essersi in seno della commissione rinuovati opposti pareri, ma dappresso i più vivi dibattimenti, la commissione pe'paragrafi 4,5 e 6 del settimo articolo propone il seguente emendamento.

1°. *Le provenienze dirette da'luoghi ammorbati di cholèra, che conteranno una traversata minore di cinque giorni, potranno essere sottomesse ad una quarantena di osservazione di cinque giorni compiuti.*

2°. *Le provenienze de luoghi vicini o intermedii manifestamente compromessi, che avranno una traversata minore di 3 giorni, potranno essere sottomesse in una quarantena di osservazione di tre giorni compiuti.*

3°. *Le misure igieniche sono obbligatorie nell'uno e nell'altro caso.*

Pronunziate appena coteste proposizioni, esprimo doversi separatamente trattare in tre parti: occuparsi nella 1ª. parte della quarantenaria ammissione: ammesso questo principio, passare a discutere la sua durata, ed in terzo luogo decidere sulla natura e sui

mezzi da praticarsi contro l'indiana pestilenza (1). Il relatore rispondè, che la commissione ha riunite in globo queste cose, sebbene riferiscansi a tre diversi articoli: ma ella è stata diretta da gravi cagioni, che è pronta a dimostrare se la discussione s'impegna sopra questo punto. Soggiugne il signor presidente della conferenza, se essa intenda di votare immediatamente la proposta della commissione o vuol metterla in discussione, Osserva che ora non si tratta che di emendamenti già discussi dalla conferenza, e rinviati alla commissione per riunire il valore de medesimi. Torno io ad insistere, che sia più a proposito discutere separatamente le tre proposizioni. In che, come riferii in Roma, miravo con queste separazioni, che ammesso dapprima il contrastato elemento quarantenario, si potesse nelle susseguenti discussioni più agevolmente raggiugnere non meno lo scopo di una quarantena non facoltativa, ma obbligatoria e di ragionevole durata, che i mezzi per la purificazione dei passivi conduttori, inclusive delle mercanzie, ma invano. Nel mio opinamento con profondo ragionare convenne il medico spagnuolo. Al quale si oppose il Bo membro della commissione, conchiudendo in fine che se non si accettassero le tre nuove proposte, la commissione sarebbe tornata a sostenere quanto fu riportato nei paragrafi 4°, 5°. e 6°. dell'articolo settimo. La discussione prosegue animata da disparati pareri: pe'quali protesto di ammettere la quarantena, ma non la durata proposta della commissione. Il console pontificio domanda associarsi

(1). Processo verb. 14 pag. 6.

al suo collega, e se ne faccia menzione nel processo verbale. Il console di Spagna, membro della commissioue, oltre un savio ragionamento, manifesta essere stato il solo contrario all'attuale progetto. Il quale messo a voti, viene dalla maggiorità adottato. I delegati romani e spagnuoli domandano che il loro contrario voto sia segnato nel processo verbale, specificando che essi non votano contro il principio della quarantena, ma contro la natura e la durata, che loro sembra del tutto insufficiente. I delegati austriaci si astengono dal votare, ripetendo esser già noti i loro sentimenti sopra cotest'argomento: si astennero pure i medici russo e napolitano : questi peraltro nella vegnente sessione aderì all'adottata risoluzione.

Per la verità della storia, e per averne io dovuto dare discarico al pontificio governo, sono in obbligo di riferire un curiosissimo incidente. Il signor presidente David, (le cui amichevoli cortesie incessantemente praticate verso di me, come verso tutti i suoi colleghi, non saranno mai dimenticate,) in questo torno di tempo essendo andato da monsignor Nunzio Apostolico riclamò, che io era un prepotente. Monsignor degnossi rispondere che oltre le istruzioni del governo, io sapevo ciò che operavo. Chi legge può anzi esser certo, che più volte per non esser padrone del francese linguaggio, omettevansi acconce risposte, che avrei indubitatamente fatte colla lingua natìa: nè dirò il favore dato a chi professava opinioni opposte a miei divisamenti. Nè ciò basta: imperocchè dopo reiterate mie insistenze mi fu conceduto dire le ragioni, per le quali aveva io votato contro

la maggiorità, leggendo molti casi di cholerica incubazione fino al 12.mo giorno officialmente raccolti, ed alcuni nell'istessa Parigi, e pubblicati nella storia medica del cholèra di questa capitale del 1832 (1), ed al presente accresciuti pel cholèra di *Malta* (3). Il lettore stupirà che i casi per me riferiti non furono segnati nel processo verbale: giacchè non avevan luogo, per esser finita la dibattuta questione a seconda dell'avviso del lodato preside.

Egli nella 15 sessione (7 ottobre) dopo aver ricordato il fine di un argomento forse il più importante, siccome esprimesi, propone che i discorsi in iscritto degli oratori per le cose secondarie non sien cotanto prolissi: invita poscia la commissione incaricata dell'organamento sanitario del levante a presentare il più presto possibile il suo lavoro. Il console sardo, preside della medesima, ed il medico russo relatore dimostrano l'impossibilità di sollecitare il geloso lavoro: in che conviene il medico ottomano pe'molti schiarimenti eziandio, che è in dovere di comunicare alla commissione (3). Dopo ciò prendonsi a discutere i paragrafi 7-8 del settimo articolo e sono i seguenti.

7°. *Un porto sano è in diritto di mettersi in guardia contro un bastimento che racchiuda una malattia riputata trasmissibile.*

(1) Storia medica del cholèra indiano etc. pag 111, e seg.

(2) Rapporto della società medica d'incoraggiamento di Malta sulla malattia sviluppata in Malta nella fine della primavera e nell' estate del 1850. Tipografia 93 Strada Vescovo. 1850.

(3) Processo verb. cit:

8°. *Cotesto diritto può indurre la sanitaria autorità ad isolare il bastimento.*

Dopo svariati pareri sopra questi paragrafi, il signor presidente opina che pel settimo paragrafo non s'intenda adottare misure di rigore contro i luoghi di provenienza.

Se in diverse sanitarie applicazioni io manifesto differenti divisamenti, convengo pienamente in quest' opinamento. Imperocchè se le nostre contagiose malattie debbon sempre richiamare le igieniche cautele, e rigide misure anche di locale sequestro, tuttavia essendo da secoli indigene, mi sembrava, siccome fu sin quì praticato, non doversi porre in quarantena i paesi, d'onde se ne credesse la provenienza: per cui nella pag. 4 di questo verbale processo leggesi. « Il signor Cappello, avvisando come il signor presidente, propone aggiugnere al paragrafo in quistione queste parole, *senza compromettere i paesi di provenienza.* «

Adottati quindi coll'aggiunta i paragrafi 7-8, si discute il nono.

9° *Il suddetto diritto si applica particolarmente al tifo ed al vaiuolo maligno: potrebbe stendersi ancora ad altre malattie sulla responsabilità della sanitaria autorità.*

Dopo lunghissima discussione di questo paragrafo, si adotta colla modificazione che la responsabilità sarà presso chi ha diritto di esigerla (1).

Si passano quindi a discutere il 10 ed 11 paragrafi così concepiti.

(1) Proc. verb. 15. pag. 8.

10°. *Il diritto è di premunirsi contro una morbosa o sospetta provenienza, peraltro non debbe dar luogo a respingerla. Per contrario l'umanità esige, che i malati a bordo di un bastimento sieno accolti e curati.*

11°. *A tal uopo ogni paese dovrebbe esser tenuto di aver lazzaretti in numero sufficente, e con luoghi riservati per ogni specie di provenienza.*

Nella discussione di questi paragrafi adottati, meno due astensioni, tutti i delegati dan prova di loro filantropia. Se non chè per me erasi avvertito di ponderar bene la quistione: imperciocchè esistono porti, ove anche per umanità non si dovrebbero ricevere bastimenti con ammorbati di esotici contagi, senza però omettere, colle più rigide sanitarie cautele, tutti i più convenevoli ajuti. Imperocchè in alcuni luoghi i lazzaretti sono imperfetti, e dove i malati, specialmente di bubonica peste, senza poter essere efficacemente soccorsi, ispirarebbero serie inquietitudini col pericolo delle popolazioni sane. Il qual avviso veniva con apposito ragionamento appoggiato dal console sardo e dal medico di Atene (1). (Chè se ora non si convenne dalla conferenza in questo divisamento, vedrassi poi adottato nel generale sanitario regolamento).

Si passa qunidi alla discussione dell'art. 8°. del programma, modificato dalla commissione in questi termini:

1° *Per la peste, la commissione propone di rimuovere, per essere difficile ed anche pericoloso nel-*

(1) Proc. id. pag. 9.

l'applicazione la distinzione di malattia sporadica, e di epidemica. Sia dunque sporadica od epidemica la peste, sarà sempre oggetto di sanitarie cautele, non esclusa la quarantena. La commissione è però di avviso, che la malattia debba esser certa e constatata.

Pronunciata appena la proposta si combatte da me questa redazione, poichè nell'ultime parole ravviso l'accettazione della patente netta del levante. Il relatore risponde non aver ora luogo la discussione sulla patente netta, della quale si parlerà in appresso, La sua risposta a seconda de'suoi divisamenti è giusta, ma secondo i miei non la credo a proposito: mentre, come si dirà meglio in seguito, non ostante la patente netta, credo permanente sia la peste in alcuni luoghi del levante, e se essa non sarà manifesta, certamente il morboso seminio si racchiuderà negl'innumerabili passivi conduttori di talune località di quelle regioni.

Molto bene però si appose la commissione di dichiarare le misure di rigore contro i casi di peste sporadica, sebbene non ammesse nel programma per secondare l'opinione dell'accademia di medicina: fallace opinione combattuta da molti inclusive da me nel 1847. Imperocchè tutti i morbi contagiosi cominciano a modo sporadico, e per le locali ed individuali disposizioni assumono l'epidemico genio per essersi trascurata l'attiva vigilanza d'isolare tantosto il contagio, mezzo unico ed indispensabile per rimovere le dirette ed indirette comunicazioni, conseguentemente l'epidemia. La conferenza saviamente adottò la proposta della commissione per le misure di rigore anche per la sporadica peste.

Il 2° paragrafo dell'art. 8 riguarda la febbre gialla, ed è proposto dalla commissione diversamente dal concetto della peste bubonica: dicesi perciò:

2°. *Per la febbre gialla, stante alla pratica generalmente adottata, la commissione propone l'ammissione della quarantena solamente, allorchè ricorre epidemicamente.*

Il medico spagnuolo con avveduto ragionamento combatte questa redazione sostenuta dai membri della commissione, sebbene il medico toscano preside della medesima facciasi a domandare diversi schiarimenti: e non poche sieno le disparate opinioni ed emendamenti che han luogo, per cui la quistione si rimette alla seguente sessione (9 ottobre.) Nella quale sostiene il Bo la proposta della commissione; diverso appare l'avviso in un lungo ragionamento del medico portoghese, in cui rilevansi queste gravi parole: *Il male sporadico non può esser forse il primo caso di epidemia* ? (1) E conchiude che fintantochè non siasi potuto stabilire nel golfo del Messico un sanitario servigio simile a quello d'Oriente, debbonsi adottare quarantene almeno di osservazione contro la *sporadica* febbre gialla. Con prolisso discorso si oppone il medico inglese, il quale, se a buon dritto sostiene le igieniche discipline, specialmente contro la sozzura de'bastimenti, male a proposito sostiene l'inutilità delle quarantene. Un esempio, di volo accennato dal portoghese, vien da me diffusamente chiarito, dicendo:

» Signori, tutte le malattie contagiose pestilen-

(1) Processo verb. 16 pag. 5.

ziali, siccome dissi nell'antecedente sessione, cominciano in forma sporadica, specialmente quando sono importate in un paese che da secoli almeno fu immune dalle medesime. D'altronde endemiche esse sono in alcune località, siccome è la peste nel Levante, e la febbre gialla in America, ove dopo l'epidemico loro dominio rimangono in forma sporadica, e talora sì debolmente, che sono appena avvertite dagl'individui che ne sono affetti. Arroge che in dette località poco, o niente affatto si praticano le opportune purificazioni e disinfezioni de'passivi conduttori; di modo chè il contagioso seme riman sempre latente ne' medesimi ecc. Da ciò avviene che cotesti morbi, sotto favorevoli condizioni cosmo-telluriche, ritornano dopo un periodo più o meno lungo, per la ragione che quasi tutti gl'individui n'erano stati attaccati, avvenendo di rado le recidive,

» Relativamente alla quistione attuale della febbre gialla, mi associo all'opinione de'miei rispettabili colleghi *Monlau* e *Grande* contro l'opinione emessa dall'onorevole medico inglese. Al qual proposito mi credo in dovere di riportare un interessantissimo fatto.

» Nel dì 22 giugno 1846 insisteva il signor ambasciatore di Spagna presso il supremo sanitario magistrato di Roma di rimuovere una quarantena di osservazione messa sui bastimenti della *Catalogna*. Il magistrato nel rimettermi la possizione per esaminarla attentamente, richiedeva il mio parere: fui favorevole al riclamo del sig ambasciatore, giacchè ogni timore era totalmente rimosso.

» Vuolsi ora dire, che cotesta precauzione era

stata presa a cagione di un inglese bastimento a vapore, l'*Eclair*, partito da *Newport* nel novembre 1844 per la stazione navale delle coste di *Affrica*: e nel tragitto nel gennaio 1845 sviluppavasi a bordo la febbre gialla esistente a Newport. L'Eclair giunse *con patente netta* in una delle isole di *Capoverde* appartenente al Portogallo, sbarcando l'equipaggio a *Boavista*, e pressochè subito si svolse ivi la febbre gialla: vari abitanti fuggendo a *S. Nicolo*, altr'isola di Capoverde, vi portarono l'americana pestilenza, ed in ambe queste isole fece stragi. Gli abitanti della città di *S. Giacomo*, capitale di esse isole, respinsero gl'infelici loro abitanti, e mercè di rigide sanitarie cautele la città si preservò dalla febbre gialla. L'*Eclair*, nel continuare la traversata, fu respinto dall'isola di *Madera*. Giunto a Londra nei primi giorni di settembre, *per comando del lord del consiglio privato, il bastimento fu sottomesso a rigorosa quarantena, e non gli fu data pratica, se non dopo aver adempiute tutte le sanitarie misure.* In altre consimili circostanze si adottarono in Inghilterra sanitarie precauzioni (1) ».

I signori delegati inglesi promisero di portare documenti, che differivano dalla mia officiale narrazione: ma i documenti non si videro mai: e, ciò che sorprende, il sig. segretario *Dawid* serbò un totale silenzio, come avvenne talun'altra volta, nel verbale processo relativo all'inglese promessa. Seguono vivi dibattimenti intorno cotest'argomento, sostenendosi da

(1) Proc. verb. id. pag. 10.

alcuni saviamente la denegazione di ammettere a libera pratica bastimenti partiti da luoghi, dove anche sporadica sia la malattia in quistione. Quindi dappresso la proposta del signor presidente , la conferenza a maggiorità decide che la commissione si ritiri per ponderar meglio l'articolo, onde riferirne il risultato in piena conferenza. La commissione si ritira alle due e mezza pomeridiane , ed alle tre ore ed un quarto torna in seduta. Il relatore , dope aver annunziato l'emendamento già nelle precedenti sessioni suggerito per un servizio sanitario nei paesi di febbre gialla, come si pratica per la peste bubonica, riporta quanto si è dalla commissione opinato sul terzo paragrafo dell' 8 articolo ; ed ecco le parole:

Senza pronunciarsi sulla dubbia quistione della sporadicità ed epidemicità della febbre gialla, la commissione ammette le quarantene nei porti del Mediterraneo per cotesta malattia costatata sicuramente nei modi che saranno ulteriormente determinati.

La commissione ammette sopra tutto le misure igieniche.

Riguardo al cholèra !! Si riporta al principio ammesso precedentemente per le quarantene facoltative, quando sia certamente costatata la malattia.

Dietro il parere di vari delegati si mette in discussione , se quest' emendamento debba o no aver luogo pel maturo esame nella prossima sessione. Sono in num. di 22 i delegati presenti, 15 votano in favore, e 7 contro.

La discussione vien quindi rimessa per la vegnente adunanza (17 ottobre).

La medesima si apre con un discorso del sig.

presidente, che propone il seguente emendamento, chè è tantosto per la priorità riclamato dal signor relatore.

Pel Paragrafo 2. *Dell'art.* 8 *per la febbre gialla, secondo la pratica generalmente seguita, la conferenza propone di ristringere la quarantena in epoche nelle quali LA MALATTIA ESISTA REALMENTE in America: a tal riguardo perciò doversi riportare alle dichiarazioni delle amministrazioni o delle autorità sanitarie dei luoghi di partenza* (1).

L'emendamento è combattuto dal medico spagnuolo: poichè se si presterà fede alle autorità locali, non avrà mai effetto un servizio sanitario come si pratica per la peste bubonica. D'altronde se in Ispagna vi ha nell'inverno qualche tolleranza, la pratica colà generalmente seguita si è di non riconoscere la patente netta: imperocchè le autorità delle *Antille* spediscono patente netta anche nei casi presenti di malattia. Dopo varie disputazioni il medico inglese esprime che voterà per l'emendamento, ma colla riserva de' principi da esso emessi. L'emendamento è votato dalla massima maggiorità, meno tre che si astengono, e sono il medico di Spagna e i delegati romani (2). Il relatore della commissione vorrebbe che si aggiugnesse all'emendamento: *Rispetto al cholèra indiano debbe riferirsi a ciò che è stato indicato nel settimo articolo.* Questa proposizione è messa a voti ed adottata: ma i delegati spagnuoli

(1) Proc. verb. 17 pag. 4.
(2) Processo verbale 17 pag. 6.

e romani votano contro, e gli austriaci si astengono dal votare (1).

Dato fine al num. 8, si passa al 9 del programma.

Si terrà ragionamento intorno le seguenti sanitarie misure. Quarantene, lazzaretti, isolamento, e misure igieniche in generale.

La commisione quindi stima utili e necessarie tutte queste misure secondo i casi e le circostanze, a salva guardia della publica incolumità, e faranno parte nel generale sanitario regolamento.

Cotesto articolo è adottato colla riserva del medico inglese per le massime da esso sostenute.

Volgesi quindi il signor presidente alla commissione pel sanitario servizio del levante, se sia al caso di dare la sua relazione, essendo opportuna per gli articoli da discutersi 10 e 11. Si risponde che per la copia de'novelli documenti arrecati dal medico della sublime Porta, non è all'ordine di presentare il suo lavoro: perlochè sospendesi la discussione de'suddetti numeri.

Si apre la 18 sessione (14 ottobre) con un riclamo del medico spagnuolo relativamente all'omissione della nomina, a seconda del 9 articolo del programma, delle commissioni de'lazzaretti e delle misure igieniche: Si risponde che sarà ciò praticato. Come preside dalla commissione delle tariffe pe' dritti sanitari avverto la conferenza esser pronto il suo lavoro per la prossima settimana (2).

(1) Id. pag. 6 7.
(2) Proc. verb. 18 pag. 3.

Il relatore dalla commissione d'oriente propone di passare a discutere il terzo articolo del numero 11. Il che è adottato. Il medesimo è il seguente proposto dalla commissione.

3. *Patenti. Salve le modificazioni ed eccezioni che saranno ulteriormente indicate, la patente è obbligatoria per tutti i bastimenti.*

La patente sospetta è abolita, onde vi saranno due patenti, patente netta e brutta: la prima per la costatata assenza della malattia: la 2 per la sicura presenza della medesima.

Un bastimento con patente netta, le cui condizioni fossero decisamente ed evidentemente cattive e compromettenti, potrebbe reputarsi, per igienica misura, eguale ad un bastimento di patente brutta, e mettersi in quarantena.

Il 1 paragrafo di questo articolo 3, dopo diverse opinioni, viene dalla maggiorità adottato (1). Vivissimi contrasti succedono per l'adozione del 2 paragrafo. Anche i delegati romani si oppongono all'abolizione della patente tocca o sospetta, facendosi per me osservare che una malattia può esistere in un paese più o meno lontano, senza che le autorità ne sieno prevenute nel luogo, ove arriva il bastimento: dal che emerge chiaramente l'utilità della patente sospetta. Il console pontificio esprimesi, che sopprimendosi la patente sospetta, si compromette la salute pubblica, in ispecie in principio di una malattia dubbia, che può essere altrove importata. In conferma di ciò riferisce che in Marsiglia all'epoca

(1) Proc. verb. 18 pag. 7.

del cholèra davasi patente netta: mentre vi erano diversi casi. (Il che fatalmente praticossi anche in Roma nel cholèra del 1837).

Attesi i disparati pareri, il signor presidente invita la commissione a ritirarsi per esaminar meglio la quistione. La commissione si ritira e dopo mezz'ora rientrata in conferenza, persiste nella proposta abolizione, dichiarando di nuovo che nei casi dubbi la patente sarà reputata brutta. Quindi il paragrafo 2 è adottato da 17 votanti contro cinque, fra i quali sono i delegati romani (1). Vien parimenti adottato il 3 paragrafo.

La 19 sessione (16 ottobre) si apre colla nomina di tre commissioni, lazzaretti cioè, misure igieniche ed amministrazioni sanitarie (2).

Si discute poscia il numero 12 della commissione: 1. *Regola generale, in patente brutta di peste le misure di rigore verranno estese alle vestimenta ed agli effetti, alle lettere ed ai dispacci.* Questo primo paragrafo è adottato dalla maggiorità.

(1) Proc. verb id. pag 12.

(2) *Le commissioni si compongono: quella de lazzaretti dei chiar. delegati medici Bo sardo, Costi greco, Rosenberger russo, e de consoli Segovia spagnuolo, Falcon napolitano, ed Halphen ottomano relatore della commissione, e preside della medesima Menis medico austriaco.*

La commissione delle misure igieniche composta de' chiar. medici Grande portoghese, Sutherland inglese, Bartoletti ottomano, e de' consoli Escalon romano, Vitalis greco, Lavision austriaco presidente, e Monlau medico spagnolo relatore.

La 3 dell'amministrazione sanitaria de' ch. delegati medici Bo, Grande, e de' consoli d'Ebeling russo, Segovia spagnuolo, Cecconi toscano, e Perrier inglese presidente, e Melier medico francese relatore (Vuolsi avvertire che i nomi per le commissioni proponevansi sempre dal signor presidente).

2. *La distinzione delle mercanzie in suscettibili e non suscettibili sarebbe abolita. Si sostituirebbe la distinzione in mercanzie di natura animale ed in mercanzie di natura vegetale.*

3. *Si adotterebbero per le mercanzie e bastimenti le seguenti disposizioni generali formulate alla pag. 29 della relazione della commissione, e sono* 1. disposizione. *Ad eccezione dei corami, dei crini, de'rimasugli animali in generale, dei cenci, e degli stracci che formerebbero oggetto di parziali cautele, tutte le mercanzie con patente netta, sù di un bastimento in buon stato, sarebbero immediatamente messe a libera pratica.*

2. Disposizione. *In patente brutta di febbre gialla, le mercanzie verrebbero solamente aereate a bordo de'bastimenti, e non sarebbe ordinato il loro scarico al Lazzaretto, se non nel caso di particolari insalubri circostanze.*

3. *In patente brutta di peste, oltre i cuoi, i crini, ed altri rimasugli animali, stracci ec., le sostanze animali in generale, le lane e le sete in particolare, sarebbero di diritto depositate e sciorinate al lazzaretto. Lo scarico de' cottoni al lazzaretto sarebbe facoltativo.*

Tutte le altre mercanzie e sostanze vegetali, grani, olii, legna, frutti ec., tutti i metalli sarebbero ammessi a libera pratica.

Il regolamento conterrebbe una disposizione particolare per gli animali vivi.

I medici napolitano ed austriaco con lunghi ed assennati ragionamenti oppongonsi al 2. paragrafo, riportando fatti pe'quali il contagio bubonico svi-

luppossi per l'importazione di sostanza di vegetale natura. Il console pontificio riporta ancor fatti non ammessi dalla commissione, sopra tutto dal signor Bo. In siffatto arringo prendo ancor io la parola.

» La distinzione delle mercanzie di natura animale e vegetale, surrogante secondo la commissioni le mercanzie suscettibili e non suscettibili, merita a mio avviso la più seria attenzione. Imperocchè tanto dalla relazione generale, quanto dal riassunto analitico della commissione, risulta, che non dovrebbero adottarsi rigorose misure sanitarie per le mercanzie di natura vegetale.

» Signori, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, debbon sempre rigettarsi le mezzane misure: giacchè io tengo per fermo che le mercanzie di natura animale come di vegetale, possono racchiudere un contagioso germe. Chè se pretendesi che i facchini, che da tre secoli maneggiano i carichi di cotone, non han mai sofferta la peste, eglino a mio avviso ripetono cotesta fortunata immunità per l'incessante azione dell'aria libera, nella quale maneggiano quella merce, essendo l'aere libero indubbiamente il primo disinfettante: e se ultimamente la peste non si sviluppò in Inghilterra, malgrado dell'immenso commercio di cottone tratto dall'Egitto con pochissime precauzioni, ciò sembra avvenire perchè la peste cessa con epidemico carattere in Egitto nel mese di giugno, facendosi la raccolta del cottone ne'mesi seguenti; oltre ciò il vegetale prodotto esponesi per alcun tempo all'azione dell'aria libera. Vuolsi fare ancora un'altra riflessione: ed è, che per diminuire il volume delle balle di questa mercanzia,

si serviranno probabilmante di macchine a pressione: nel qual caso svolgendosi abbondevole calore, puossi, secondo l'avviso di una medica commissione russa, distruggere il contagioso germe.

» D'altronde io trovo scritto in termini officiali che la peste di *Messina* del 1743 fu importata con un naviglio in patente netta proveniente da *Brindisi*, mentre veniva *da Missolungi* travagliato dalla bubonica peste. Questa nave era carica di balle di cottone; e dopo la loro apertura, si svolse la peste; e lo stesso capitano fu la prima vittima. In Malta nel 1813 la peste fu importata dal brigantino inglese *s. Nicolò* per tele in contrabando: il che risulta da autentici documenti.

» Finalmente considerando tutto ciò che si dice alla pag. 29 del generale rapporto: soprattutto considerando la proposta della commissione: sono stupito che in cotest'articolo possono ammettersi le mercanzie con patente netta a libera pratica, mentre debbono saviamente prendersi particolari cure pei corami, stracci ec. Debbo quindi notare, o signori, che avanti la partenza possono darsi mille circostanze, per le quali le persone e le mercanzie han potuto avere un contatto diretto ed indiretto cogli effetti dalla stessa commissione ritenuti per contaminati. Dopo ciò sembrami che non si dovesse parlare di patente netta, dacchè nello stesso articolo si consiglia dalla commissione una singolare sorveglianza sugli stracci, cuoi ec.

» Da ultimo io voto contro la novella distinzione progettata di mercanzie di natura animale e di natura vegetale. »

Seguitasi a discutere questo importantissimo argomento nella 20ma sessione (18 ottobre), in cui tornano a prender parte quasi tutti i delegati, proponendosi da taluni diversi emendamenti. Quindi il signor Melier, relatore della commissione, dice (1), che il suo dovere sarebbe di riassumere i differenti argomenti che sono stati sviluppati in questa discussione, ma sono essi intralciati e numerosi, perciò difficilissimi a diciferarsi: teme quindi di non adempiere a quest'incarico con quell' esattezza che merita. Laonde dimanda che ne sia rimessa la discussione nella seguente sessione. Intanto in questi giorni la commissione si riunirà per esaminare le differenti opinioni e riferirle in piena sanitaria radunanza.

La 21 sessione (21 ottobre) si apre con un discorso del signor presidente in favore de'pregi e dell' innocuità del cottone. Indi il relatore della commissione della tariffa pe'diritti sanitari legge la relazione, la quale stampata, sarà distribuita a ciascun delegato per esser discussa. Un membro della commissione avverte, che la medesima è stata votata all'unanimità in tutta la sua estensione dai delegati che la componevano (1). Il signor Melier, relatore della prima commissione, riferisce alla conferenza che per sicure praticate indagini le mercanzie non apportaron mai contagio di sorta alcuna: in che convenne ancora l'accademia nazionale di medicina !! Il contrario co'fatti sostengono i delegati romani,

(1) Proc. verb. 20 pag. 18.
(2) Proc. verb. 21 pag. 4.

austriaci, napolitano ec. Aggiugne il signor Melier, che l'Italia in questo grave argomento è illuminata dall'Italia : imperciocchè il Bo conferma il di lui asserto , e della cui illibatezza e sincerità non può punto dubitarsi ! ! Domanderei però in grazia al sig. Melier, perchè il signor Bo nelle sue riflessioni contro il Gosse, superiormente citate, ripete il novero delle mercanzie, inclusive il cottone , capaci di racchiudere semi di contagiose morbosità ? Nota inoltre il signor Melier con istupore alcuni casi singolari de'medici austriaco e romano. Il caso da esso citato, che mi riguarda, io non lo scrissi mai, nè parola alcuna ne feci nella sanitaria conferenza: ma solo accademicamente in una società, parlandosi di cotesta quistione, dissi che in Roma nel 1837 si sparse voce che per un reliquiario involto nella bambace, proveniente da casa di negozio infetta di cholèra, si fosse sviluppata questa malattia in un monistero fuori di Roma: dal che emerge non essersi da me riferito come un fatto positivo. Se questo però non ha sussistito, io credo e son sicuro che gli uomini approfonditi nella medica scienza ed esperienza troveranno non plausibile, ma certa, l'importazione di un morbo attacaticcio con una merce minore ancora di quella in discorso, la quale sia stata in contatto con ammorbate persone, o sostanze procedenti da infette località

Tornando in sentiero, la commissione rinunzia alla sua proposta, motteggiata da vari delegati, e distinta in mercanzie vegetali ed animali, queste capaci di morbose importazioni, e quelle nò !! Non ammette peraltro quella che dice di niun valore di suscetti-

bili, e non suscettibili fin qui adottata! La conferenza nulla decide in questa sessione: onde torna a discutersi nella 22ma (24 ottobre). Siccome la novella proposta si ripete molte volte, così prima di riferirla, vuolsi dire che nell'attuale sanitaria adunanza negasi, soprattutto dai signori delegati inglesi, lo sviluppo della peste in Malta nel 1813 per tele in contrabbando da me riferito, e mi si domandano spiegazioni. Rispondo non aver in Parigi l'opera dello Schembri: membro del comitato di salute in Malta, d'onde fu da me desunto cotesto fatto: e più volte in seguito in altre sessioni si ritorna sul medesimo, e rispondo sempre di attendere risposta di Malta, di che si dirà nell'apertura della 33ma sessione.

Quindi la nuova proposta della commissione fu divisa in tre classi. nella seconda delle quali, sebbene incapace per la commissione di racchiudersi contagioso semìnio !, tuttavia per le incontrate opposizioni, le mercanzie in essa contemplate, cottone, canape e lino, potranno soggiacere ad una quarantena *facoltativa*.

Sebbene non venga rammentato nel processo verbale, ricordo benissimo di aver citati nuovamente fatti comprovanti l'appiccamento contagioso mercè delle mercanzie ora *facoltativamente* sottoposte a quarantena. Riportasi bensí in questo processo verbale con varie omissioni (neppure registrate dal sig. segretario nell'errata-corrige, benchè solennemente da esso promessone l'adempimento) il seguente discorso (1).

(1) Proc. verb. 22 pag. 13.

» Signori. La diffusa relazione, letta dal dotto signor Melier nell'ultima sessione, mi ha impegnato a legger di nuovo il suo primo generale rapporto: nè lieve è stata la mia sorpresa nell' osservare la poca sua stima espressa nel 12 articolo degli uomini sapientissimi d'Italia, che hanno avuta la gloria di avere per secoli liberata l'Europa dalla peste.

» E per me sarà sempre più ragionevole la distinzione di mercanzie suscettibili e non suscetibili da medesimi stabilita, e confermata a' di nostri da uomini espertissimi, infra quali dai compilatori del pontificio codice marittimo pubblicato nel 1818. Il cui lavoro è fondato sopra accuratissimo studio ed esperienze da essi fatte eziandio nel *Levante*. Qual fondamento dunque hanno le tre nuove classi deliberate per novella proposta della commissione? Imperocchè, o signori, se voi ammettete quarantene facoltative per le mercanzie della seconda classe, sorge il pensiero che posson esse racchiudere contagiosi germi: quindi per sicura garanzia dall'incolumità pubblica fa duopo noverarle nella prima classe, nella quale, in onta de' contrasti, son poste a rigida quarantena le lane, le sete ec. E se voi, o signori, credete che il cottone, la canape ed il lino e le loro derivazioni commerciali non sieno capaci d'importare contagioni, allora dovevate metterle nella terza classe, nella quale avete collocate le sostanze che la medica esperienza aveva reputate insuscettibili di racchiudere contagiosi germi. Conchiuderò, che se la peste generalmente non si è sviluppata, come si pretende, nei lazzaretti nel maneggiare i cottoni ec., è provenuto, siccome altra

volta dimostrai, dall'incessante rinnovamento dell'aria: ma dimostrai del pari i casi di peste avvenuti per quelle mercanzie introdotte per contrabando. »

Nella 23. sessione (27 ottobre) seguita la discussione in discorso: in che il medico russo rifeferisce, che anche talune sostanze, reputate insuscettibili dalla commissione, rientrano fra le suscettibili: pensa inoltre che queste parole, fin qui adoperate nel sanitario regime, sieno più a proposito di quelle distinzioni or progettate. Contro le quali sette delegati votano contro, tra' quali i romani.

Si mette pure in discussione l'art. 2. del n. 12 così concepito: *Con patente brutta di febbre gialla, le mercanzie sarebbero soltanto sciorinate a bordo, in cui liberamente circolasse l'aria: e lo sbarco delle medesime al lazzaretto non sarebbe ordinato se non in circostanze particolari.*

Si oppone a cotesta proposta con savio ragionamento il medico di Spagna, e varie sono le opinioni. Ancor io pronunzio le seguenti parole: » Relativamente alla febbre gialla, non mi sembra prudente, che con patente brutta sieno le mercanzie sciorinate a bordo, ad eccezione di casi particolari. Una volta che si accordano facilitazioni, i capitani o patroni de'bastimenti mercantili faran sempre eseguire l'aereazione a bordo delle suddette, non solo per guadagnar tempo, ma eziandio pel risparmio delle spese richieste per il loro scarico al lazzaretto. In conseguenza, io sono d'avviso che in patente brutta di febbre gialla, le mercanzie sieno sempre scaricate al lazzaretto per essere compiutamente pu-

rificate, senza trascurare le più scrupolose misure di aereazione e disinfezione de'bastimenti. Quindi voto contro questa proposta (1) ».

Altri cinque delegati del pari votano contro, oltre un' astensione; sebbene si apponga leggiera modificazione nell' insieme di cotesto argomento , la chiusura di questa sessione è formulata in questi termini:

Le mercanzie sono divise in tre classi: 1. classe, mercanzie soggette ad una quarantena obbligatoria ed alle purificazioni: 2. classe, mercanzie soggette ad UNA QUARANTENA FACOLTATIVA: 3. classe, mercanzie esenti da qualunque quarantena. Un regolamento dirà esattamente quali oggetti e quali mercanzie entreranno in ciascuna classe. Al presente è convenuto, che la prima classe comprenderà le masserizie, gli effetti usati, i cenci, gli stracci, corami e le pelli, i crini e le penne, i rimasugli di animali in generale, le lane e le materie da seta: la 2. classe comprenderá il cottone, la canape ed il lino: la terza classe comprenderà tutte le mercanzie, e tutti gli oggetti qualunque non compresi nelle due prime classi.

Regola generale: con patente brutta di peste, la quarantena si applica, non solo alle persone, ma ancora alle masserizie, alle vesti ed effetti, ai bastimenti ed alle mercanzie, alle lettere ed ai dispacci.

Le mercanzie ed oggetti della prima classe sono depositate al lazzaretto, e purificate. Il bastimento aereato, lavato, e disinfettato colle fumigazioni di cloro: le lettere e i dispacci saranno purificati.

(1) Proc. verb. 23 pag. 7.

Il trattamento delle mercanzie della seconda classe SARA' FACOLTATIVO.

In patente brutta di febbre gialla, senza casi a bordo durante la traversata, se questa traversata è stata minore di 10 giorni, semplice aereazione a bordo per igienica misura nelle mercanzie.

Se la traversata è stata minore di 10 giorni, ma vi sieno stati casi di febbre gialla a bordo, si possono FACOLTATIVAMENTE adoprare le misure praticate per la peste bubonica.

In patente brutta di cholèra, aereazione della nave, misure igieniche, purificazione delle lettere, e libera pratica alle mercanzie (1).

Si apre la 24ma sessione *con* un discorso del relatore, in cui si torna a denegare che la peste di *Marsiglia* del 1720, e quella di *Noia* siensi importate colle mercanzie.

Quindi il console ottomano relatore della commissione de'lazzaretti, legge la relazione, che stampata e distribuita, sarà poi discussa (2).

Si passa poscia al numero 13 dei programma, in cui il relatore della 1ª commissione dice che essa non aveva prevedute le misure che la conferenza ha adottate per il cholèra: per cui è duopo modificare la redazione di questo numero, che sarà così concepita:

Per la peste l'incominciare delle sanitarie misure sarebbe regolato dietro le indicazioni dell'autorità sanitaria dal momento della partenza, vale a dire dap-

(1) Proc. verb. 23 pag. 11.
(2) Proc. verb. 24 pag. 4.

presso l'officiale dichiarazione dell'autorità, che la malattia esista.

La sua cessazione sarebbe regolata sopra consimile dichiarazione, ma con un certo spazio di tempo che indichi la certezza della compiuta estinzione del morbo.

Cotesto spazio è fissato a 30 giorni per la peste.

Per la febbre gialla, le stesse disposizioni, ma collo spazio di 15 giorni solamente, a datare dalla cessazione del male.

Per il cholèra 10 giorni (1).

Dopo una savia riflessione del medico toscano, che è duopo fare una riserva nel caso, in cui giugnendo un bastimento con patente netta in un porto, venisse immediatamente nel medesimo un altro bastimento dallo stesso luogo di partenza, ma partito più tardi e con pericolose novelle, si dovrebbe in tal caso adottare dall'autorità una quarantena di osservazione.

Si fa quindi per me un' osservazione sul numero 13, dicendo che nel ponderare una parte di cotesto numero, credo che le misure per alcune località dell'oriente debban sempre essere in vigore (eziandio con patente netta): ben inteso che sarebbero più o meno rigorose, secondo le circostanze, siccome sarà discusso nel sospeso numero 10 del programma ».

Succedono savii opinamenti del medico spagnuolo, ai quali si oppone il signor Bo: e dopo altre riflessioni del pari sagge del medico di Atene, il medico austriaco con lungo discorso fassi a dimo-

(1) Proc. verb. id. pag. 3.

strare basato sopra la propria esperienza con riferiti fatti, provando che non sono bastevoli i giorni stabiliti per la cessazione della bubonica peste (1).

Dopo altre discussioni, io domando che s'inserisca nel verbale processo » che una perfetta disinfezione e purificazione debban sempre premettersi prima di annunziare la cessazione di qualunque contagioso morbo (2) ».

Segue poi un discorso dell'inglese che torna a ripetere l'inutilità delle misure rigorose contro il cholèra morbus.

In fine si passa alla votazione del numero 13, in cui 4 delegati votano contro: frà quali i romani per le accennate considerazioni.

Si apre la 25ma sessione (31 ottobre) dal console pontificio, il quale con sode ragioni ribatte le opposizioni del relatore della commissione risguardanti la peste di Marsiglia del 1720. Ciò nulla ostante il medesimo ed il signor Bo sostengono la loro opinione !!!.

Quindi il signor presidente previene la conferenza, che con molto piacere il signor mìnistro degli affari esteri riceverà oggi stesso i membri della conferenza, e si farà un dovere il lodato miuistro dimandare al signor principe presidente Luigi Napoleone, ritornato da S. Cloud, l'ora ed il giorno in cui potrà ricevere i signori delegati del sanitario internazionale congresso.

Si passa immediatamente all'esame del n. 14

(1) Proc. verb. id. pag. 7 8.
(2) Id. pag. 11.

del programma sulla durata delle quarantene; e si mette in discussione il 1 paragrafo, pel quale la commissione propone l'adozione di un principio di *un minimum* e di *un maximum*, che viene adottato dalla maggiorità (1).

Indi si discute il secondo paragrafo: *Per la peste il minimum è fissato a 10 giorni compiuti, ed il maximum a quindici.*

Dopo alcune riflessioni del medico spagnuolo, che trova difettoso il contare nel periodo di quarantene i giorni di arrivo e di partenza, e dopo spiegazioni de' delegati francesi e del medico sardo, il medico napolitano dappresso un lungo ed erudito discorso conchiude, che al maximum di 15 dì si aggiungano due altri giorni (2).

Non vi conviene il Bo con una sua pronta risposta, nella quale ci è stato gratissimo il suo elogio verso l'illustre *De Renzi* (3). Ma sorprende la citazione da esso fatta del *Gosse*, avendo obliato del tutto quanto egli aveva scritto contro questo medico ginevrino: e maggiore si è la sorpresa quando dice, che il *Grassi* esplicitamente e positivamente afferma non estendersi l'incubazione della peste al di là de' 7 giorni: mentre, come or ora si dirà, nè sempre esplicita, e positiva è cotesta asserzione: siccome appunto si rileva dalla di lui risposta al lodato De Renzi.

Succedon quindi gravi e sagge obiezioni con

(1) Proc. verb. 25 pag. 5.
(2) Proc. id. pag. 6-9.
(3) Id. pag. 10.

un discorso del medico austriaco che contraria l'asserto del Bo:

Savio è del pari il ragionamento del delegato medico portoghese, che elogiando giustamente l'opera del medico napolitano scritta nel 1847, e relativa al rapporto del Prus fatto all'accademia nazionale di medicina, conchiude che per la sicurezza della pubblica salute debba stendersi il *minimum* di quarantena a 16 giorni, ed il *maximum* al ventesimo dì. Per contrario il medico ottomano conviene nella proposta della commissione de' 10-15 giorni. Non sono io di cotesto avviso, come vado a dimostrare col seguente discorso (1).

» Signori. Egli è vero che l'immensa maggiorità de' casi di peste generalmente non sorpassa gli otto giorni d'incubazione: ma vi sono numerevoli eccezioni a cotesta regola. Sono stupito che si citi l'illustre direttore del lazzaretto di Alessandria per sostenere l'incubazione di 8 giorni: mentre dietro la sua risposta data nel 1846 al De Renzi, da me scrupolosamente esaminata, la durata dell' incubazione arriva qualche volta alle tre settimane (2). Il mio rispettabile collega signor Bo, nelle sue critiche riflessioni sopra la riforma delle quarantene proposta al governo sardo dal Gosse di Ginevra, scrive che

(1) Proc. id. pag. 16-7.

(2) Filiatre Sebezio, luglio 1846. Il Grassi dopo aver al quesito quarto relativo al periodo d'incubazione officialmente riferiti casi d'incubazione oltre i 10, 12, 15, 16, fino ai 20 giorni, chiude la sua risposta colle seguenti parole: *La mia opinione poi relativa a questo quesito è che possa prolungarsi il pericolo fino alle due ed anche alle tre settimane*: pag. 28.

questo medico osservò un caso di peste nel 1827 al lazzaretto di *Proinia* in Grecia dopo 16 giorni di quarantena, e dopo praticato lo spoglio ed i bagni. Nella relazione del medico congresso tenuto a Marsiglia nel 1846 si riferisce, che nel 1789 la peste si sviluppò nel lazzaretto di questa città dopo 24 giorni di quarantena (1).

» Precisamente dopo le più scrupolose investigazioni praticate in tutti i lazzaretti d'Italia, ed ancora in alcuni di Francia, il supremo sanitario romano magistrato ridusse la patente brutta di peste di 40 giorni a 25, la tocca o la sospetta a giorni 21, e la patente netta a' 14 dì. Il magistrato di salute di Genova, in un dispaccio officiale indiritto a tutte le magistrature sanitarie dei porti del Mediterraneo e dell'Adriatico si querelava vivamente delle innovazioni fatte a Venezia, a Trieste, a Malta, soprattutto in Francia, per lo scorcio soverchio delle quarantene. Due fatti, in questo dispaccio citati, farò io rimarcarvi, o signori. 1 La nave austriaca *s. Gio. Battista*, proveniente nel 1818 con *patente netta* e senza merci suscettibili da Durazzo di Albania, giunse a Venezia coll'equipaggio nella più perfetta salute goduta nella

(1) Considerazioni in pro della pubblica incolumità di Agostino Cappello art. III. Il *Frari* narra di aver osservato al Cairo un caso di peste in termine di 17 giorni. Il cel. Pezzoni cui debbonsi soprattutto le sanitarie istituzioni nell'ottomano impero dopo avere escluso co' fatti gli 8 dì, esclamava così nelle sue lettere al Davy: *Essendo generale il pericolo, speriamo che tutti i magistrati d'Europa vorranno associarsi al buon fine, e noi crediamo debito nostro di unirci ad essi contro le novità adottate oggi in Francia.* Annali universali di medicina di Milano pag. 330. (1848)

traversata fino al 14 giorno. Dopo il quale tutti i marinari furono colpiti e morti di peste, e del pari ne morirono il guardiano e tre guardie del veneto lazzaretto. Nel 1826 il brigantino sardo *Nostra Signora di Loreto*, comandato dal capitano Francesco Ferrando, e partito nel dì 1 maggio, proveniente *con patente netta* da *Retimo* di Candia con un carico di olio: giunto al lazzaretto di Genova nel dì 1 giugno, fu verificato che il primo caso di peste si manifestò in Pasquale Marana marinaro dell'equipaggio dopo trascorsi 18 giorni dalla partenza, e precisamente nel dì 18 maggio. Molti altri, prosegue il genovese magistrato, sono *i fatti consimili accaduti in questo lazzaretto del varignano sotto i suoi occhi*, ed in altri luoghi eziandio che per amor di brevità si tralasciano.

» Emerge quindi non esser affatto prudente la durata proposta dalla commissinne nel n. 14 dell'analitico rapporto per la quarantena di peste con patente brutta. Si pretenderà che la commissione ha preveduto, che in circostanze gravi l'autorità sanitaria potrà adottare misure straordinarie: ciò va benissimo: ma siete voi sicuri, o signori, che si eseguiranno sempre con precisione le misure *facoltative*?

» Per rendere dunque uniformi le quarantenarie discipline io proporrò, che con patente brutta di peste, la durata della quarantena sia fissata per gl'individui a 25 giorni, e per gli effetti e per le mercanzie depositate al lazzaretto a 30 giorni di purificazione, di sciorino ec. (1) ».

(1) I fatti riportati in questo discorso avanti il sanitario con-

Immediatamente risponde il Bo in questi termini. « Per rettificare i fatti che riguardano Genova, mi oppongo con documenti al signor Cappello. Rispetto al fatto avvenuto nella Spezia, si tratta di un bastimento venuto con patente netta da Candia, nel quale si sviluppò la peste dopo 20 giorni: ma questo bastimento era carico di masserizie e di effetti comprati a Candia (1) ».

Il non esser pronto a parlare il francese linguaggio mi fece serbar silenzio, perchè sarei uscito fuori de' limiti di rispetto dovuto al rispettabilissimo consesso: sebbene in altr'occasione, come in seguito si dirà, fui costretto a pronunziare franche parole alquanto acerbe, ma vere. Del resto i documenti, de'quali parla il signor Bo, li attendo ancora: ed i fatti di Genova per me pubblicati nelle notate considerazioni, ed ora accennati alla conferenza, furono scritti dallo stesso signor Bo medico dè' lazzaretti, e sottoscritti dal signor marchese Giustiniani presidente della magistratura sanitaria di Genova nel maggio 1847. Degni inoltre di grave ponderazione sono casi consimili ai due citati avvenuti sotto gli occhi della stessa genovese magistratura. Laonde nella risposta del Bo, pubblicata nel 35ma pro-

gresso eran da me pubblicati *unitamente ad altri*, ora non rammentati, e leggonsi nei tomi 108, 109, e 112 dell'Arcadico, d'onde si estrassero numerose copie nel 1846 e 47 col titolo di » Considerazioni in pro della pubblica incolumità »: ed erano responsive all'erronee opinioni dell'accademia medica di Parigi contenute nel citato rapporto del Prus, ricordato dal delegato portoghese per l'opera del *Carbonaro* contro il medesimo Prus.

(1) Proc. verb. id pag. 17.

cesso verbale, si dà una mentita a se stesso ed al genovese sanitario magistrato. Sorprende poi che gli effetti contaminati comprati a Candia taciuti del tutto nell'officiale dispaccio del 1847, appaiano a Parigi nel 1851 !! (1)

Dal complesso di quanto si è brevemente accennato, il lettore, dopo l'autografa risposta del Grassi al De Renzi, dopo le critiche riflessioni stampate dal Bo contro il Gosse, e dopo l'officiale dispaccio del genovese magistrato ec., darà il suo imparziale giudizio.

Ciò nulla ostante la maggiorità accettò la proposta della commissione de' 10-15 giorni di quarantena in patente brutta di peste. Soli tre delegati, fra'quali i romani, votarono contro, e due delegati si astennero dal votare (2).

Si apre la 26ma sessione (4 novembre) con una proposizione del Bo, adottata all'unanimità, di porgere cioè i più ossequiosi omaggi e ringraziamenti al signor principe presidente Luigi Napoleone, ed al signor ministro degli affari esteri, pel benevolissimo accoglimento fatto ai delegati del sanitario congresso, e per gl'incoraggiamenti da essi amorevolmente manifestati, riportandosi le seguenti parole inserite nel Monitore:

» Ieri a mezzodì il signor ministro degli af-

(1) Del pari taciuti, quando il Bo applaude alle misure sanitarie prese nel 1822 dal genovese magistrato, per le quali avvenne che la peste importata da Candia fu circoscritta nel lazzaretto del Varignano !!! Riflessioni del Bo citate pag. 20.

(2) Proc verh. 25 pag. 19.

fari esteri ha presentati al signor presidente della repubblica i membri della conferenza sanitaria internazionale.

» Il signor Turgot ha ricordato che lo scopo di questa conferenza era per parte di dodici governi, che hanno possedimenti nel Mediterraneo, di conciliare i mezzi più opportuni per la più possibile uniformità delle quarantene: la quale uniformità renderebbe al commercio di tutta l'Europa un indicibile vantaggio. Egli di poi ha lodato i delegati pe' lavori di già compiuti, per lo zelo che han essi mostrato, e pe' continui sforzi, onde ottenere conciliativi risultati.

» Il signor presidente della repubblica ha aggiunto a cotesti elogi espressivi sentimenti per l' interesse che egli medesimo prendeva ai lavori della conferenza, e la concepita speranza di vederli compiuti a vantaggio delle internazionali comunicazioni.

» Il signor C. E. David, presidente della conferenza, ha ringraziato in nome de' suoi colleghi il signor presidente della republica della cortese accoglienza, che esso ed il suo governo avevano fatto ai rappresentanti di undici nazioni le più illuminate di Europa, annunziando che la conferenza avrebbe l'onore da qui ad un mese, o sei settimane, di presentargli i risultamenti de' coscienziosi dibattimenti tendenti allo scopo pacifico e civilizzatore imposto ai di lei impegni con zelo adempiuti. »

Dato termine all' art. del Monitore, il signor Melier, relatore della commissione, volgesi al console pontificio assicurando che i facchini in Marsiglia non presero mai la peste col maneggio delle mercanzie!!

Dopo altre brevissime discussioni , pel gentile invito del signor ministro degli affari esteri, i delegati si portano all'apertura dell'assemblea legislativa, ove è loro destinata apposita loggia.

La 27ma sessione (6 novembre) si apre con un lungo rapporto del medico inglese sulla peste di Malta, e che specialmente mi riguarda. Sopra avendo io detto di non tenerne proposito se non dopo la risposta dello Schembri: tuttavia vuolsi notare, che in questa inglese relazione (1) si parla del caso di peste sviluppato nel calzolaio *Borg* contrabbandiere: da cui lo *Schembri* ripeteva l'importazione del male per tele in contrabbando: ma non ammessa affatto nell'inglese rapporto.

Tornasi poi a discutere sulla quarantena della febbre gialla. Lo spagnuolo rinnova la sua proposta, che il *maximum* della quarantena sia portato a 15 dì, opinione assentita anche dal medico portoghese in caso d' infelice traversata: ed il console di Spagna avverte le frodi che si commettono da' capitani per occultare la malattia. La quale, secondo le osservazioni del Bo, non isviluppasi mai, quando felice sia stato il marittimo tragitto: ma soggiugne il portoghese delegato, non doversi prestare sicura fidanza ai rapporti de' capitani mercantili. Per contrario sostiene il signor presidente, che i capitani mercantili francesi sono incapacisssimi di un falso giuramento: ma i delegati spagnuoli, portoghese e toscano rispondono darsi pur troppo delle eccezioni. Io stesso, nel ritorno da Parigi sul cammino di ferro da

(1) Proc. verb. 27 pag. 4.

Avignone a Marsiglia, m' imbattei con un patrono che tornava a prendere il comando di un bastimento mercantile: interrogatolo, se avesse mai deluso l'autorità sanitaria, rispose averlo più volte praticato per togliersi dalle noie sanitarie, ignorando egli del tutto la mia condizione.

Ma tornando in sentiero, dopo altre non poche discussioni, e conciliative transazioni raccommandate dal signor presidente si propone:

Con traversata felice (ma con patente brutta) *di febbre gialla*, *il minimum di quarantena cinque giorni*, *il maximum sette.*

Il minimum di cinque giorni potrebbe abbassarsi a tre, *se la traversata ha durato oltre i trenta giorni*, *e se il bastimento sia giunto in buone igieniche condizioni.*

I delegati austriaci e romani si sono astenuti dal votare, ed il medico spagnuolo ha votato contro.

Si passa poi al seguente paragrafo:

Se vi sono casi di febbre gialla durante la traversata, *il minimum della quarantena sarà di sette giorni*, *e di* 15 *il maximum.* In questa discussione vi sono state due astensioni, ed un voto contro.

Proposto quindi l'ultimo paragrafo del n. 14, è votato all'unanimità, ed è il seguente:

Pei casi straordinari di una gravità eccezionale fuori di ogni previsione, *le misure per cotesto avvenimento sarebbero superiori ad ogni regola* : *SALUS POPULI SUPREMA LEX EST* (quante volte queste parole sono inopportunamente ripetute !!), *a seconda del giudizio dell'autorità sanitaria e sotto la sua responsabilità.*

Per non essere in pronto la relazione della commissione del levante, si sospende il n. 15 del programma, e si passa al 16 risguardante i diritti sanitari così dalla commissione proposto:

La salute pubblica ispira per se sola le misure sanitarie.

Ogni idea di fiscalità deve escludersi.

La gratuità debb'esserne la base.

I diritti sanitari il più possibilmente uniformi saranno calcolati in modo da coprire le sole spese. La commissione brama che cotesti principii sieno il fondamento delle nuove tariffe.

Io non mi estenderò a dire le varie obbiezioni fatte alla relazione della commissione delle tariffe pe'diritti sanitari, la quale ebbi l'onore di presiedere: ma il lettore osserverà gli articoli votati da una gran maggiorità e quasi sempre all'unanimità.

Il 1 articolo proposto dalla commissione delle tariffe è così concepito :

Tutti i bastimenti che giungono in un porto pagheranno un dritto sanitario proporzionato al loro tonnellaggio, e che sarà stabilito da ciascun governo e comunicato alle potenze.

... 2. *Nè saranno sottoposti a cotesto diritto*: 1 *i bastimenti da guerra* : 2 *le navi rifugiate a cagione di burasca* , *o di altro infortunio* , *a meno che non entrino in pratica:* 3 *i bastimenti pescherecci*, 4 *potranno esser dispensati dal suddetto diritto le navi, che non saranno soggette alla patente dappresso il sanitario regolamento.*

I due paragrafi sono adottati all'unanimità.

Nella sessione 28ma (8 novembre) segue la discussione in discorso.

Lungo dibattimento avviene per un' aggiunta proposta dal console inglese che vien rigettata all'unanimità: altre obiezioni insorgono da parte del sig. presidente e di alcuni altri. Le medesime essendo chiarite dai membri della commissione, e specialmente dal relatore, dal console portoghese e da me (1), si passa alla votazione del 2 articolo adottato all'unanimità, ed è il seguente:

Le navi soggette ad una quarantena pagheranno un diritto sopra menzionato nel 1 articolo. Il diritto giornaliero di stazione sarà proporzionato al tonnellaggio.

In due paragrafi è compreso il terzo articolo, e sono :

Le persone, arrivate in un porto con un bastimento soggetto a quarantena, discenderanno nel lazzaretto, e pagheranno un diritto fisso per ciascun giorno di loro dimora.

I fanciulli al di sotto degli anni 7 e le persone indigenti, e come tali imbarcate a spese de' loro governi o de' consoli, sono eccettuate dal pagamento.

Questi due paragrafi sono messi a lunga discussione, ma finalmente adottati quasi all'unanimità (2).

Il 4 articolo è il seguente :

Le mercanzie che si depositeranno nei lazzaretti per esservi sciorinate e disinfettate , saran soggette ad un diritto di pagamento a seconda del loro peso, o del loro valore.

(1) Proc. verb, 28 pag. 3 7
(2) Proc. ver. id. pag, 7-10.

Quest' articolo, dopo varie obbiezioni è votato dalla maggiorità.

Il quinto articolo è adottato all'unanimità, ed è espresso così:

Qualunque diritto, noto fino al presente sotto il nome di dritti sanitari, cesserà di essere percepito dal giorno in cui le nuove tariffe saranno messe in vigore.

Terminate le proposte delle tariffe, la conferenza passa a discutere il numero 15 del programma.

La commissione propone di stabilire le quarantene in quarantene di osservazione e di rigore. Il generale regolamento dirà l'una come l'altra per le opportune condizioni, come ancora per le misure di aereazione e di purificazione, e per l' interno regime de' lazzaretti.

L'articolo è adottato quasi all'unanimità. Avendo io osservato la tendenza di molti delegati ad ammettere la patente netta del levante, avrei almeno desiderato una quarantena di osservazione per le provenienze di questa regione, ma collo sbarco delle merci al lazzaretto per 15 dì. Le quali ultime parole furono omesse dal signor segretario, e dal medesimo neppur ricordate nell'errata-corrige (1).

Termina questa sessione coll' unanime adozione del n. 17 del riassunto analitico così proposto:

Per la buona morale negli stabilimenti sanitari, affine di torre prevenzioni talora ingiuste e talora vergognose, la commissione è di avviso, che gl'im-

(1) Proc. verb. id. pag. 12.

piegati ricevano un trattamento fisso ed equo dal governo, essendo esclusa del tutto qualunque altra percezione o regalia.

Si apre la 29ma sessione (11 novembre) colla lettura fatta dal relatore della commissione pel servigio sanitario del levante. Questa relazione vien assai commendata: e tantosto impressa, sarà distribuita ai delegati per essere discussa.

Quindi si passa a discutere il rapporto della commissione dei lazzaretti. Il 1 paragrafo adottato all'unanimità è il seguente compreso nel

CAPITOLO I.

Disposizione de'lazzaretti.

Ogni stato segnatario della convenzione sanitaria internazionale s'impegna di avere lazzaretti in numero sufficiente.

Egualmente all'unanimità è adottato il 2 paragrafo : *I lazzaretti saranno convenientemente disposti per ricevere i passaggeri sì in istato di salute, come in quello di malattia: e saranno parimenti ricevute le mercanzie e gli animali viventi soggetti a quarantena. In nessun caso potrà rifiutarsi di ricevere ammalati di qualunque specie di morbosità.*

3, 4, 5, e 6 paragrafi adottati all' unanimità, e sono:

3. *L'autorità sanitaria avrà il diritto d'inviare ia speciali lazzaretti le provenienze con peste bubonica, o con qualunque altra contagiosa malattia.*

4. *I Lazzaretti dovranno essere totalmente iso-*

lati, ben chiusi e meglio sorvegliati, affine d'impedire ogni sorta di comunicazione.

5. *Saranno costruiti in modo da rimuovere ogni idea di prigionia, per evitare qualunque sinistra impressione.*

6. *L'interno de'lazzaretti sarà disposto in guisa che i quarantenari e le mercanzie appartenenti ai diversi periodi di contumacia non abbian fra loro comunicazione e contatto.*

7. Paragrafo dopo qualche osservazione è adottato pure all'unanimità.

I parlatorii saranno vasti e comodi e disposti in maniera da ricevere le persone che verranno di fuori a visitare i quarantenari, ma colle più rigorose misure sanitarie, affinchè non sia compromessa la salute pubblica. Le inferriate *saranno soppresse.*

Lunga discussione avviene per l'8 paragrafo, che dopo un emendamento, proposto dal *Melier*, vien adottato ed è il seguente:

8. *In ciascun lazzaretto, o nelle sue dipendenze, vi sarà un luogo opportuno per le inumazioni.*

Nel dibattimento di questo paragrafo parlando io della convenienza di più luoghi destinati al seppellimento di persone tanto per mali differenti, quanto per diversità di religione, rammentai il lazzaretto di Ancona.

Nel quale, oltre la superba sua costruzione per opera del *Vanvitelli*, i morti sono sepolti a campo aperto, ma in separati luoghi, e lungi dalla vista de'quarantenari (1).

(1) Proc. verb. 29 pag. 7.

Il 9 paragrafo - *Un'acqua salubre dovrà mantenersi sempre pei bisogni de' lazzaretti*: è adottato all'unanimità.

CAPITOLO II.

Passeggieri ed effetti usati.

I paragrafi 10 e 11 adottati, e sono:

10. *Gli effetti de'passeggieri dovranno, durante la quarantena, essere esposti alla ventilazione in ambienti separati, ed a tal effetto destinati sotto la sorveglianza dei guardiani.*

11. *Vi sarà in ciascun lazzaretto un direttore responsabile, ed impiegati abbastanza per sorvegliare l'adempimento delle discipline sanitarie, ed un numero bastevole dei guardiani di sanità per la sicurezza del servizio.*

Domando per questo paragrafo che s'inserisca nel processo verbale, che il direttore debba risiedere, soprattutto nella notte, nel lazzaretto, e che gli sia vietato qualunque sorta dì commercio.

13. *In ciascun lazzaretto vi sarà un medico incaricato di visitare spesso i quarantenari, e di vegliare all'esatta esecuzione delle misure sanitarie.*

13. *In ciascun lazzaretto vi saranno camere separate destinate a ricevere i malati di differenti periodi di quarantena, ed un sufficiente numero d'infermieri.*

Molte discussioni han luogo per l'ammissione di questi due paragrafi: vi prendo parte ancor io nel dissentire alla proposta, che un medico di fuori aven-

do visitato un appestato, mediante disinfettazione ec., possa rientrare in città. Imperocchè avverto che il medico potrebbe avere assorbito o inspirato il contagio, che più tardi sviluppandosi in esso medesimo, potrebbe arrecare disastrose conseguenze: laonde una volta che questo medico fosse venuto a contatto, o in troppa vicinanza dell'appestato, debba mettersi in contumacia (1). Quindi dopo altre discussioni, sono adottati all' unanimità i due paragrafi, ma colla seguente modificazione proposta dal signor Melier (2):

I malati avranno nel lazzaretto tutti i soccorsi religiosi e medicinali, e tutte quelle cure che si presterebbero ad infermi ordinari in un buon ospedale: salvo per altro a mettere in quarantena i medici ed altre persone compromesse.

Nella 30ma sessione (13 novembre) dopo lunghi dibattimenti è adottato dalla maggiorità il 14 paragrafo così concepito:

14. *Allorchè un individuo ammalato vorrà farsi curare da un medico di fuori del lazzaretto, egli ne avrà la facoltà: ma in questo caso il medico chiamato di fuori visiterà l'infermo in presenza e sotto la sorveglianza del direttore del lazzaretto.*

Questo medico dovrà con suo giuramento fare ogni volta all'officio della sanità la relazione del male. L'autorità sanitaria dovrà tuttavia mandare di tempo in tempo il medico del lazzaretto per visitare l'infermo, affine di conoscere la natura della malattia.

Ancor io in cotesti dibattimenti ricordavo

(1) Proc. verb. id. pag. 12.
(1) Proc. verb. 30 pag. 4. 4.

che un malato, non avente fiducia nel medico del lazzaretto, era padrone di chiamare un medico di fuori, e sotto la più stretta responsabilità del direttore del lazzaretto: ed accennavo essere questa facoltà ammessa generalmente ne' sanitari regolamenti de' lazzaretti: siccome lo è pure nel marittimo codice pontificio (1).

15. Questo paragrafo, dopo un curioso incidente, è adottato all'unanimità: - *Le persone indigenti, la cui povertà è costatata dall' autorità sanitaria, saranno non solo ammesse nel lazzaretto, ma nutrite e trattate ancora gratuitamente sì nello stato di salute, come in quello di malattia.*

Se ragionevolmente in un'assemblea non può interrompersi il discorso di un oratore, nell'udire dal signor console inglese che il vagabondo non dovesse riceversi ne' lazzaretti, pronunciai immediatamente esser questa proposta inumana ed assurda: inumana, perchè il vagabondo, per qualunque titolo divenuto miserabile, ha diritto di essere soccorso: assurda, giacchè per l'indigenza, in cui esso è ridotto, più facilmente può seco racchiudere un contagioso germe. Con plauso generale, soprattutto dei delegati francesi, fu accolta la mia risposta: ma il signor segretario, per premura forse del signor console, non la inserì nel verbale processo: il che io mi son creduto in debito di ricordare per una grave circostanza, di cui si dirà in seguito.

Dopo qualche obiezione è adottato il § 14: - *Per evitare i grandi abusi, e per dare tutte le facilita-*

(1) Proc. verb. 30; pag. 4—7.

zioni ai quarantenari, ogni lazzaretto avrà una tariffa stabilita dall'autorità sanitaria, rinnovata trimestralmente, nella quale sarà specificato il prezzo de'viveri colle più moderate condizioni.

È pure adottato il paragrafo 17: *I mobili e gli oggetti di prima necessità per uso de' quarantenari saranno loro gratuitamente somministrati dalla sanitaria amministrazione appena entrati nel lazzaretto.*

Il paragrafo 18, dopo una modificazione di parole proposta dal signor presidente, è adottato, ed è il seguente:

18. *Oltre le regole generali praticate ne' lazzaretti, l'autorità sanitaria adotterà con speciali regolamenti, secondo le differenti località, le misure le più convenevoli pel ben essere dalle persone che subiranno la quarantena, senz'escludere soprattutto le misure che potranno contribuire a preservare la pubblica incolumità.*

CAPITOLO III.

Mercanzie

Con ragionato discorso il medico toscano prova non esser punto barbara la pratica tenuta nei lazzaretti pel maneggio delle mercanzie: al che dissente il Bo. Dopo lieve discussione, in cui ancor io accenno la necessità di purificare le mercanzie, è adottato il paragrafo 19 coll'aggiunta di una parola del medico spagnuolo.

15. *Le mercanzie saranno depositate e smosse in*

vasti magazzini asciutti ed esposti continuamente alla libera circolazione dell'aria.

Le balle ed i colli saranno aperti, affinchè l'aria possa liberamente penetrarvi.

I paragrafi 20 – 4 adottati e sono:

20. *Le mercanzie di differenti provenienze, appartenenti a differenti periodi di quarantene, dovranno essere collocate in magazzini separati.*

21. *Le pelli, i corami, i cenci, gli stracci, i rimasugli di animali, le lane e le materie da seta, saranno depositate in ambienti lontani dalla camere occupate dai quarantenari e dagli alloggi degl'impiegati nel lazzaretto.*

22. *Le sostanze animali e vegetali in putrefazione non potranno mai ammettersi ne'lazzaretti, ma saranno bruciate, o gettate al mare con precauzione.*

23. *In ogni lazzaretto vi saranno magazzini destinati al deposito delle mercanzie purificate.*

24. *Lo sciorinamento essendo il mezzo di purificazione generalmente adoperato, tutti gli articoli destinati ad essere purificati saranno esposti all'aria per uno spazio di tempo che verrà contemplato nel regolamento sanitario.*

25. *Nei casi in cui le mercanzie volessero ritirarsi dal lazzaretto prima di essere compiuta la quarantena , la patente di sanità dovrà farne menzione.*

Prendo io immediatamente la parola di non trovare regolare che si levìno le mercanzie dal lazzaretto prima che sia finita la stabilita quarantena.

Il delegato medico di Atene risponde, che il rimbarcamento è permesso pel vantaggio del com-

mercio, ma che si ha cura di notare nella patente il numero de'giorni della fatta quarantena.

Il medico ottomano non accetta questo paragrafo, se non a condizione che le mercanzie portate sopra un bastimento, nel quale si sarà sviluppata la peste, non potranno essere rimosse da'lazzaretti che dopo finita la quarantena.

Il paragrafo 25 è tuttavia adottato.

26. *Se le mercanzie avessero subito una qualsiasi degradazione, per negligenza degl'impiegati, il direttore ne sarà responsabile.*

Il paragrafo è adottato coll'aggiunta proposta dal signor presidente, che *la responsabilità sia ben constatata.*

CAPITOLO IV.

Misure generali.

I paragrafi 27 – 9 adottati, e sono:

7. *Gli effetti usati, la biancheria e tutto ciò che sarà servito per le persone morte o attaccate di peste, dovranno essere purificate col massimo rigore, non solo mercé dell'aria libera, ma eziandio colle fumigazioni di cloro, coll'immersione nell'acqua di mare, ed in certi casi coll'azione del fuoco. Altrettanto sarà praticato ne' casi di ogni altro contagioso morbo.*

28. *Le lettere ed i dispacci saranno purificati, ma in modo che non sia lo scritto alterato.*

29. *La purificazione delle lettere e dei dispacci si farà in presenza del direttore del lazzaretto.*

30. È adottato con un emendamento del console toscano: « *Il diritto è riservato ai consoli o rappre-*

sentanti delle potenze straniere di assistere all'apertura ed alla purificazione delle lettere e dei dispacci indiritti a loro stessi e respettivi governi, o destinati ai loro nazionali.

Nella discussione di questo paragrafo ho ritirato un mio avviso, che antecedentemente avevo portato, e si era di purificare le lettere e dispacci senza l'apertura, affine di conservare il segreto. Avendo ora appreso che vi si racchiudono talvolta cambioni di passivi conduttori, sono venuto nell'opinione della commissione.

31. Addottato: « *La polizia interna de'lazzaretti e di relativi ordini saranno di competenza de'rispettivi governi.*

Dopo varie discussioni relative alla responsabilità del direttore del lazzaretto per l'adozione dell' antecedente processo verbale, vien questo adottato nell'apertura della 31ma sessione (15 novembre).

Il console di Spagna ritorna sul § 22, perchè i governi adottino rigide cautele : mentre sotto il pretesto di nuocere al commercio, si mettono in circolazione generi deteriorati e nocivi alla salute. Di che coll'approvazione generale si terrà in appresso proposito.

Il delegato medico spagnuolo dà poscia lettura, come relatore, del rapporto della commissione delle misure igieniche : il quale appena sarà impresso , verrà distribuito ai membri della conferenza: ma siffatta distribuzione venne talmente ritardata, che successe dopo terminata la discussione degli articoli.

Si apre la 32ma sessione (18 novembre) colla lettura del sig. Melier per la relazione della commis-

sione sulle amministrazioni sanitarie : la quale sarà impressa per esser poscia discussa in piena conferenza.

Quindi si passano a discutere gli articoli delle misure igieniche, le quali trovarono spesso opposizione per parte di que' medesimi che predicavan sempre igieniche cautele: perlocchè la discussione, oltre la lettura del rapporto fatta nella 31ma sessione, tenne occupata la conferenza per altre sessioni (18 20 e 22 novembre). Io non presi parte ai contrastati dibattimenti; pel qual contrasto, la commissione due volte si pronunziò per ritirarsi in massa, ma votai sempre in favore della medesima. Imperciocchè se io ero stato altamente sorpreso nell'udire la lettura del rapporto, che le pestilenze sono una necessità, anzi un benefizio contro il parere di ogni sensata persona, commendevoli trovai gli articoli discutibili compresi nel riassunto analitico: e mi parvero degni dell'autore della pubblica e privata igiene insegnata in tutte le università delle Spagne: nè creda il lettore che le accennate opposizioni derivassero da quelle mal acconcie frasi del rapporto. D'altronde alcuni articoli eran già votati, altri eran voto, ed io li riporterò con quelle lievi modificazioni fatte in seno della conferenza nel detto analitico RIASSUNTO DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE MISURE IGIENICHE.

Art. 1. *La conferenza emette il voto che le potenze segnatarie e della convenzione sanitaria si mettano di accordo per fare esplorare le località, ove svolgonsi malattie esotiche trasmissibili, e per istudiare incessantemente le condizioni ed i modi del loro sviluppo.*

2. *Affine di assicurarsi dello stato igienico del bastimento, la patente specificherà: 1° Lo stato di salute degli uomini dell' equipaggio e del loro numero: 2°. Lo stato della nave e del carico relativamente alle loro salubri condizioni: 3°. Lo stato del vestiario dell'equipaggio, e della provvisione della biancheria: 4°. L'esame della qualità e quantità degli alimenti e delle bevande, specialmente dell'acqua potabile.*

Art. 3. *Gli uomini dell' equipaggio saranno visitati da un medico. I marinari attaccati da una qualunque malattia trasmissibite non dovranno essere imbarcati.*

4. *Il bastimento sarà sempre visitato da un impiegato dell'autorità sanitaria, prima che si passi a caricarlo.* La stiva, le cabine, l'alloggio de'marinari, le stanze da letto, la cava, i magazzini, il ponte e tutte le parti e sterne ed interne del bastimento saranno diligentemente visitate e *sottoposte, se credasi necessario, alle igieniche misure reputate indispensabili dall'autorità sanitaria.* Con quest'articolo ha fine la 32ma sessione.

Prima di seguitarsi la discussione delle igieniche misure, io prendo la parola (1). « Signori, ho ricevuto la risposta dello *Schembri* membro del comitato di salute di Malta, nella quale ammette che nel 1813 vi fossero persone attaccate da peste, ma rimase a bordo. Egli tuttavia crede che il primo caso di malattia in città avvenisse per tele in contrabbando (2) in persona di un calzolaio. Del resto

(1) Proces. verb. 32 (20 novembre).

(2) Superiormente nella stessa inglese relazione si parla di que-

essendovi appestati a bordo, puossi dubitare che il contagioso appiccamento sia derivato per di retta o indiretta comunicazione degli stessi ammorbati, piuttostochè da mercanzie. Officialmente però ed inconstrastabilmente le pesti di *Gozzo* e di *Corfù* avvennero per merci in contrabando (1) ».

La lettera dello Schembri è depositata negli archivi della conferenza, e vuolsi qui avvertire che in essa si riferisce ancora l'incubazione del cholèra di 9 giorni comprovata nel lazzaretto di Malta (1849).

Si tornano quindi a discutere le igieniche misure.

5. *Dopo il carico , il bastimento sarà visitato una seconda volta per riconoscere la natura e la forma delle mercanzie in buon ordine.*

6. *Le misure indicate negli articoli* 3, 4, *e* 5 *si applicano alle navi di viaggi a lungo corso, e da coloro che fanno il trasporto de'passeggieri, non rinunciandosi però a sorvegliare lo stato igienico delle altre navi.*

Del resto tutte queste misure saranno sottoposte ai mezzi di esecuzione di ciascun luogo.

Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 ammessi senza modificazione, e sono:

7. *Il numero de passeggieri che potrà imbarsi a bordo de'vascelli a vapore, e delle navi a vela,*

sto calzolaio morto di peste, e contrabbandiere, ma senza ammettersi l'opinione dello Schembri.

(1) La delegazione inglese, sebbene opinasse che le mercanzie non introdussero mai peste, niuna osservazione fecero per le pestilenze di Gozzo e di Corfù. . . . .

sarà stabilito dopo il tonnellaggio, e sulla capacità degli ambienti, sul numero delle stanze da letto, e sulle facilitazioni del buon alloggio, del nutrimento, e della durata del viaggio.

8. *Tutti i bastimenti che fanno il trasporto delle persone, qualunque sia il tonnellaggio, e tutti i bastimenti di una certa capacità, o il cui equipaggio compongasi di alcun numero di uomini, saranno tenuti di munirsi di una provvigione di medicamenti i più indispensabili e degli apparecchi i più ordinari per curare le malattie, e pe'casi che più frequentemente avvengono a bordo delle navi.*

L'amministrazione sanitaria superiore di ciascun paese farà compilare un catalogo di questi medicamenti ed apparecchi, come ancora un'istruzione ben dettagliata sulla maniera di adoperarli.

IGIENE DELLA TRAVERSATA.

Art. 9. *La conferenza emette il voto che ciascuna potenza segnataria faccia compilare e stampare un manuale d'IGIENE NAVALE, per l'uso della marina mercantile.*

Le prescrizioni le più interessanti di questo MANUALE (di cui i capitani o patroni dovranno tenere sempre a bordo alcune copie) saranno rese obbligatorie.

10. *La conferenza emette il voto che ciascuna potenza faccia tenere un registro esatto del numero delle navi di commercio, come un registro statistico delle malattie e dei morti che avran luogo in ciascun*

anno. Lo statistico prospetto co' più necessari dettagli sarà stampato.

Dovranno accordarsi premi a que' capitani e patroni delle navi, il cui equipaggio si fosse distinto pel buono stato di salute.

11. *La conferenza emette il voto che i governi segnatari della convenzione aprano concorsi e dieno premi agl'inventori di nuove scoperte, o de'perfezionamenti, tostochè il loro risultato sia un vero progresso pel perfezionamento delle navi, o pel miglioramento delle condizioni ignieniche dell'equipaggio.*

12. *La conferenza emette il voto che ciascun paese consigli ed incoraggisca con premi e con altri mezzi la presenza di un medico a bordo compreso nell'art.* 8.

IGIENE DELL'ARRIVO.

Art. 13. *In tutti i bastimenti, prima di essere ammessi a libera pratica, debbe essere scrupolosamente constatato lo stato igienico.*

14. *Se vi saranno malati a bordo, saranno sbarcati il più presto possibile, e curati diligentemente a seconda della natura del morbo, e delle circostanze del luogo.*

15. *Dappresso le condizioni di salubrità delle provenienze, l'autorità sanitaria potrà ordinare come igieniche prescrizioni:*

A. *I bagni* ed altre cure corporali agli uomini dell'equipaggio.

B. *Il rimovimento delle mercanzie a bordo.*

C. *L'abbruciamento o sommersione in distanza*

nel mare di sostanze alimentari, o di bevande guaste o deteriorate, come ancora delle mercanzie di natura organica fermentate o corrotte.

D. *Il lavamento della biancheria e delle vesti dell'equipaggio, come ancora provvedernelo in caso di insufficienza.*

E. *La nettezza della stiva, l'evacuazione compiuta delle acque della sentina, e la sua disinfettazione.*

F. *L'aereazione di tutto il bastimento.*

G. *La ventilazione del bastimento per mezzo de' ventilatori a pompa.*

H. *Le fumigazioni cloriche, la grattura e lavamento del bastimento.*

I. *Il rinvio al lazzaretto.*

Coteste operazioni saranno eseguite nell' isolamento più o meno compiuto a seconda delle spiagge e dei luoghi, ma sempre innanzi di mettere a libera pratica il bastimento.

16. *In patente brutta, le misure igieniche, che saranno giudicate indispensabili nei limiti che saranno stabiliti nel regolamento, verranno sempre praticate nell'isolamento.*

17. *Le modificazioni delle misure igieniche nella loro applicazione alla polizia de' lazzaretti per le quarantene di osservazione e di rigore, saranno specificate nel regolamento.*

18, ed ultimo. *La conferenza emette il voto, che ciascuna potenza segnataria internazionale si applichi a migliorare i porti del loro littorale, e delle circonvicine località.*

Si apre la 35ma sessione (25 novembre), in cui fo notare un equivoco del dotto e laborioso re-

latore della commissione d'oriente sul regime quarantenario dello stato pontificio. Dopo quest'incidente, il signor presidente mette in discussione con meritati elogi il rapporto della commissione. Il signor Melier, relatore della prima commissione del programma, opina che debbasi tantosto votare, che la peste non esiste in permanenza nel levante, opinione appoggiata fortemente dal Bo (1).

Prendo io poscia la parola. » Signori,io già ho dichiarato, quando si discusse l'art. 13 del riassunto analitico della prima commissione, che non saprei ammettere le condizioni del n. 10 relative alla libera pratica delle mercanzie con patente netta del levante. Nè vi ha dubbio alcuno che l'accorta relazione della commissione sopra il sanitario servigio di *oriente* è stata elaborata colla più grande intelligenza, ed arricchita di preziosissimi documenti: ciò nulla ostante mi si permetterà di fare alcune osservazioni sopra quest'argomento della più grande importanza. Convengo che perseverando nelle sanitarie istituzioni stabilite in oriente dopo il 1838, soprattutto aumentandole, si otterrebbero salutevoli risultamenti: ma io penso che non si giugnerà al vero filantropico scopo, finchè non saranno ammessi e diligentemente eseguiti tutti i miglioramenti progettati dalla commissione.

« Concedetemi, o signori, che a questo proposito io dia un cenno di ciò che scrissi nel 1831 in una delle mie opere. *Non vi è dubbio, che i febbrili contagi per trascuratezza delle misure sanitarie*

(1) Process. verb. 35 pag. 3-4.

prendono di tempo in tempo il carattere epidemico: d'altronde non trovo alcun verificato esempio, che dimostri la possibilità di UN'EPIDEMIA PROPRIAMENTE DETTA, la quale sia divenuta contagiosa. Nessuno potrà contestare che l'epidemie osservate in Europa abbian assunto il contagioso carattere, e nessuno proverà mai che le medesime possano arrestarsi, isolarsi, e distruggersi, siccome avviene ne'febbrili contagiosi morbi con provvide misure tantosto praticate. Per incontrastabili fatti, medici sapienti e sperimentati provarono che l'uomo potrebbe, colle più scrupolose sanitarie prescrizioni, distruggere ogni germe di febbrile contagio. Dirò peraltro che per arrivare a questo scopo, specialmente per la peste d'oriente, è indispensabile un accordo generale fra gl'inciviliti governi, oltre l'adempimento esatto di igieniche misure prescritte in un codice universale. Senza di ciò non potrebbero conseguirsi prosperi risultamenti ecc. (1).

» La stessa opinione emisi nell'istoria medica del cholèra di Parigi del 1832 (Roma 1833 pag. 18), ed altrettanto ricordai nelle citate considerazioni sulla peste bubonica relative al rapporto della accademia nazionale di medicina di Francia (Roma 1846).

» Risulta quindi che oggi non credo ancora sufficienti le garanzie assicurate nel rapporto del programma e nell'art. 10 per ammettere le mercanzie con patente netta del levante in libera pratica,

(1) Del cholèra morbus, ossia della febbre pestilenziale cholèrica: 1. ragionamento di Agostino Cappello. Roma 1831.

dopo una traversata felice di 8 - 10 giorni, come avvisò la prima commissione. Tornisi di grazia colla mente alla storia de' contagi febbrili, soprattutto della peste. Nei primi anni del mio medico esercizio ho osservato che il vaiuolo, dopo aver menate stragi, è tornato a svilupparsi dopo 7, 9, ed 11 o 12 anni. In cotesti intervalli di rado si sono osservati sporadici casi: la stessa osservazione ho fatta sul tifo; e lo stesso accade per la peste bubonica del levante.

» Nessuno ignora che un contagio, per non esser stato circoscritto e distrutto, dopo aver preso e dominato con epidemico genio, al suo ritorno colpisce specialmente i nuovi - nati, e coloro che non erano stati attaccati nelle antecedenti pestilenze, essendo rarissime le recidive. In appoggio del mio asserto vi citerò la statistica della bubonica peste del fu signor *Lavison*, console di Russia in Egitto nel 1839, il quale stabilisce che sono occorsi undici anni fra le ultime due pestilenze. Ora, secondo i ragguagli officiali dati dalla commissione d'oriente, risulta che gli ultimi casi di peste sono del 1844, e non del 1842 come si legge nella relazione del programma, di maniera che mancherebbero tre anni pel ritorno della peste, a seconda della suddetta statistica, ed a mio debole avviso anche di più, attese le accennate istituzioni sanitarie attivate dopo il 1838. A questo mio ragionamento si opporrà, che precisamente dopo queste istituzioni, se avverrà un caso di peste, sarà immediatamente spento. Ma potete voi, o signori, esserne sicuri? Io non credo che i medici, nello stato attuale, possano sapere

i casi sporadici, siccome ben disse nelle discussioni dell'accademia nazionale di medicina il signor *Rochoux*, e lo *Schembri* nell'istoria della peste di Malta. Inoltre potete voi essere sicuri dei certificati della morte delle donne fatti dalle donne, e nei villaggi dai barbieri ?

» Nel processo verbale ms. della quarta adunanza della commissione, due onorevoli membri dichiararono la necessità di far verificare i cadaveri dai medici : e nella settima riunione ripeterono la stessa cosa. Chè se pure non vi sono casi sporadici di peste (il che io ripeto di non credere,) niuno porrà dubbio che nelle luride abitazioni e negli effetti de'poveri si racchiudino contagiosi germi da svolgersi ed appiccarsi all'opportunità per favorevoli individuali condizioni.

« La prima commissione del programma nell' ammettere in libera pratica le mercanzie del levante con patente netta, propone tuttavia *rigide misure* pe' cuoi, cenci etc. Ora chi vi assicura, o signori, che queste sostanze suscettibilissime di racchiudere il contagioso seminio, non abbiano prima della partenza avuto contatto diretto o indiretto con altre sostanze, come a modo d'esempio lane, seterie etc. ?

« Si risponderà, che fino ad oggi niun sinistro è avvenuto ne' porti di Francia, ove dopo un tragitto di 8-10 giorni sono ammesse da pochissimi anni in libera pratica le mercanzie provenienti dal levante con patente netta. Ma quest' esperienza è troppo breve per essere convincente in un'epoca specialmente, nella quale non si è osservato l'epidemi-

co ritorno della malattia (1). In conseguenza per l'ammissione del la pate nte netta del levante a libera pratica io reputo indispensabile le due seguenti condizioni.

« 1. Che sia passato un periodo almeno di 12 anni dopo l'ultima pestilenza.

« 2. Che tutte le savie misure prescritte nella relazione della commissione pel sanitario servigio di oriente sieno state perfettamente praticate.

« Dal complesso quindi di ciò che si è per me ragionato, io voto contro la conchiusione che concerne la patente netta del levante, perchè compromettterebbe la pubblica salute, specialmente quella delle popolazioni delle spiagge del mare Adriatico (2) ».

Il medico di Atene, quantunque abbia fatto parte della prima commissione, si espresse sempre in seno della medesima avverso alla stabilita massima: mentre crede esistente sempre la peste in Egitto: ma il signor Melier ripete l' assenza di cotesto morbo essere un *fatto compiuto*. D'altronde un lungo discorso del medico russo, relatore della commissione d'oriente, favorisce piuttosto l' esistenza della peste in quella regione. Prosiegue il Melier che i fatti riportati dal greco delegato sono stati diciferati e riconosciuti insussistenti: che gli stessi medici francesi colà inviati confermano l'asserto suo. Soggiungeva io quindi, che se i dottori colà inviati non a-

(1) Nell'avvicinarsi cotesto sinistro, io son certo che stante l'invalso uso, seguitasi a spedire patente netta per l'avidità del guadagno, e per la fallacia della dottrina professata da taluni medici.

(2) Proces. verb. id. pag. 4-6.

vessero incontrato alcun caso di peste, ciò non bastava a salvaguardia della pubblica incolumità per le condizioni sopra da me riferite: ripetendo che dato, e non concesso, che al presente non si riconoscesse sporadico il bubonico malore, latente sempre esisterebbe il germe negli effetti, nelle robe, nelle vesti, nelle abitazioni, da svolgersi all' opportunità ed appiccarsi all'uomo, siccome insegna l'istoria di cotesto morbo (1). Per contrario con diffusi ragionamenti, in ispecie de' medici genovese e toscano, si sostiene l'ammissione a libera pratica della patente netta del levante. Con savie riflessioni. ampiamente riportate nel rapporto della commissione d' oriente dall'avvedutissimo relatore, questi si oppone a cotesta ammissione, dicendo ancora che se esso era stato sorpreso per l' ammissione facoltativa del Bo all' *immediata* libera pratica della patente netta del levante, stupore non poco destavagli l' inatteso confronto, che nel suo discorso il Bo paragonò le istituzioni sanitarie italiane consimili a quelle d'oriente!!! Onde esclamò come mai fia possibile per la pubblica salute comparare l'Italia all'oriente, le cui condizioni sono essenzialmente differenti (2)? Nè mancò di ammonire che bastevoli ancor non sono le guarentigie nel levante praticate.

Seguitati quindi i dibattimenti, il signor presidente rimette diversi proposti emendamenti alla 1. commissione, ed a quella d'oriente; affinchè entrambe unitamente attendano allo studio de'medesimi per

(1) Proc. verb. id. pag. 8.
(2) Proc, verb. id. pag. 16.

riferirne il risultamento uella prossima sessione 36ma (21 novembre).

Io non mi estenderò sopra i diversi pareri sostenutisi dalle due commissioni presiedute dal presidente della prima (consiglier Betti). Avvertirò soltanto che in seguito de' pericoli nuovamente ricordati sull'Egitto dal delegato di Grecia, il signor presidente del congresso dice, che quando l'Egitto avrà adempinte le proposte condizioni sarà messo al pari degli altri luoghi di oriente.

Passatosi quindi a discussione il 5 paragrafo del numero 10 della prima commissione, vien adottato all'unanimità colla seguente redazione : *Bastevoli guarentigie, ulteriormente specificate, allorchè saranno state stabilite, si ammetteranno in libera pratica le provenienze giunte con patente netta* (1). Riportasi poscia immediatamente l'articolo addizionale proposto dalle due commissioni, ed è il seguente: *Riguardo all'assenza della peste in oriente, nel convincimento che il governo ottomano non mancherà sviluppare, e fortificare sempre più le sanitarie istituzioni dietro le indicazioni dell'internazionale conferenza, le due commissioni riunite propongono che tutte le provenienze d' oriente sieno ammesse fin da ora a libera pratica dopo 8 giorni di traversata con un medico a bordo, e dopo 10 giorni senza medico. Il diritto è riservato ai paesi più vicini di prendere in certi casi tali misure che essi crederanno indispensabili pel mantenimento dell'incolumità pubblica* (2).

(2) Proc. verb. 36 pag. 9.

Il console austriaco, membro ancora della prima commissione, disse con ragionato discorso non esser bastevoli le garanzie attuali istituite in oriente: dubbio rimane per cotest' ammissione al medico di Portogallo, finchè non sieno adempiuti i miglioramenti proposti dalla commissione d'oriente. Ciò nulla ostante l' inglese delegazione ed altri riposano sulla sicura assenza della peste, onde con gran vantaggio del commercio debbe ammettersi a libera pratica la patente netta del levante. Io persisto ragionevolmente nell'opinione superiormente emessa. Son poscia costretto dare la seguente risposta. « Il mio rispettabile amico e collega (Betti) dice che io credo perpetua l'incubazione della peste negli effetti e nelle robe. Io sono stupito che mi si faccia dire, che l'incubazione sia ne'materiali oggetti: mentre dessa è *propria* degli organici individui Rispetto poi alle luride abitazioni, ove osservasi una continua sordidezza, possano esse per lunghissimo tempo racchiudere e serbare i contagiosi germi. In fine domanderò al Betti, come si riproduca la peste se non pel latente seminio in detti oggetti conservato: sebbene io creda che in alcune località del levante, siccome più volte ho ripetuto, si osservino casi isolati di questo morbo (1) ».

Da ultimo passa a voti l'emendamento sopra riportato delle due commissioni relativo al § 6 del programma, e viene dalla maggiorità adottato. I delegati romani ed austriaci votano contro: gli spagnuoli ed il medico napoletano si astengono (2).

(1) Proc. verb. id. pag. 19, e pag. 23.

(2) Proc. verb. id. pag. 24 *nota*. Posteriormente (proc. verb.

Nella 37ma sessione (29 novembre) il console pontificio depone documenti ricevuti da Marsiglia relativi alla peste di questa città del 1720. Il console di Spagna deposita una relazione sulla recente febbre gialla di *Oporto*, per la quale le provenienze del Portogallo erano state messe in quarantena dalla Spagna.Quindi il signor presidente, riepilogando con grand'elogio l'antecedente risoluzione della conferenza, passa a proporre la discussione del num. 11 del programma così concepito dalla commissione:

Sopra i differenti punti del programma in questo numero 11 contenuti, la commissione è di avviso: 1. Per ciò che riguarda l'invio de'medici sanitari in oriente, la commissione li dichiara utili, anzi necessari, essendo la loro presenza un' essenziale garanzia pel nuovo sistema sanitario. Perciò la commissione avvisa che i medici colà inviati sieno in comune, ed a spese ragguagliate fra i diversi governi, osservando in tal modo una garanzia di più ed uno scambio reciproco di buon accordo fra le nazioni.

Immediatamente io prendo la parola. » La proposizione della commissione deve senza dubbio essere da tutti accettata. Ma per conseguire buoni e reali risultamenti, mi sembra prima di ogni altra cosa, che i governi del levante adottino scrupolosa-

40) il console greco, che aveva fatto parte della commissione d'oriente, riporta un voto contrario ad ammettere a libera pratica la patente netta del levante.

Vuolsi per me aggiugnere una gravissima riflessione, che la Turchia assoggetta tuttora le navi provenienti dalla *Siria* e dall'*Egitto* ad una quarantena d' osservazione. In conseguenza dubitasi colà del fatto *compiuto* ripetuto più volte dai delegati francesi e da altri.

mente il progetto della commissione pel servigio sanitario d'oriente. Il che sembrarebbe doversi verificare nella considerazione dell'istituzioni stabilite dal 1838 al 1843, e per la leale sicurezza ancora del loro aumento che ne porge il nostro collega dott. *Bartoletti*, affermando che que'governi nulla trascureranno per raggiugnere il saluberrimo scopo. Perlochè io non dubito punto che i governi di Europa invieranno colà medici, onde meglio rassicurarsi in pro della pubblica incolumità, e così liberare il commercio dagli ostacoli, cui va necessariamente soggetto » (1).

In parlandosi de' medici da inviarsi colà, debb'esserne il numero a seconda dell' estensione territoriale e popolosa di ciascuna nazione.

Importante e diffusa discussione ha poi luogo per lo stabilimento de' medici ove regna la febbre gialla, specialmente in Affrica: affine con profondo studio sulle località possa arrecarsi un qualche utile risultato per un morbo, che cotanto flagella le popolazioni. Si fa per me la proposta che cotesti medici fossero forniti dell'opera dell'*Audouard* ricca di profonde cliniche ed igieniche vedute (2).

La proposizione pel suddetto stabilimento è rinviata alla commissione, onde poscia giudicarne in piena conferenza.

Quindi si discute il § 2 del numero 11 relativo all'oriente: *Riguardo ai medici che saranno imbarcati ne' bastimenti per sorvegliare il salutare an-*

(1) Proc. verb. 37 pag. 4.
(2) Id. pag. 8.

damento, i bastimenti a vapore che trasportano viaggiatori sono obbligati di avere un medico sanitario a bordo, il quale attenda all'esecuzione delle igieniche misure, e nell' approdo renda conto delle circostanze del viaggio.

Dopo varie osservazioni quest'articolo vien adottato all' unanimità colla seguente risoluzione: *I bastimenti a vapore soggetti a patente, facendo trasporto de' viaggiatori, saran tenuti di avere un medico sanitario a bordo* incaricato come è detto nell' antecedente proposta, ma coll' aggiunta che la *nomina di questi medici sarà determinata dai rispettivi governi* (1).

Nella 38ma sessione (31 dicembre) si discute il riassunto analitico della commissione d' oriente, che dopo lievissime modificazioni viene adottato all'unanimità, colla riserva di vari delegati inclusive romani per aver parte, siccome hanno diverse europee potenze, nel comitato supremo di salute di *Costantinopoli.* Quindi è adottata all' unanimità la seguente proposizione:

La conferenza propone che l'attuale organizzazione del consiglio supremo di salute di Costantinopoli sia solennemente sanzionata con una legge emanata da sua altezza medesima (3): *che le potenze europee sieno in questo consiglio rappresentate dai delegati in numero eguale dei funzionari ottomani, e che abbiano, come al presente, voto deliberativo, e che la*

(1) Id. pag. 11.

(2) Vuolsi notare che di presente questa suprema istituzione sanitaria fu per organo del ministero ottomano, coll'intesa del gran signore, ma senza suo firmano.

prerogativa attualmente goduta dal consiglio di salute, di nominare cioè o rivocare tutti gl'impiegati sanitari, gli sia egualmente mantenuta in tutta la sua pienezza.

Dopo alcune savie riflessioni, in ispecie dei delegati greci, si approva all'unanimità, meno un'astensione, il 2 paragrafo, *La conferenza propone che i delegati stranieri membri del consiglio supremo di salute di Costantinopoli sieno nominati dai respettivi governi, e che siano persone il più possibilmente capaci di raggiugnere il salutare scopo.*

Adottato è parimenti all' unanimità il § 3: *La conferenza esprime il voto che gl'impiegati pel servigio sanitario in Turchia sieno bastevolmente retribuiti, e che l'emolumento sia proporzionato alla durata del servigio, il quale potrà esser requisito per l'avanzamento nell'istessa amministrazione nei casi di vacanza.*

4. *Per perfezionare la sorveglianza nell'interno dell'impero, la conferenza emette il voto che il governo trovi la possibilità di stabilire medici di cantone, come esistono in vari altri luoghi. La conferenza emette ancora il voto che il governo della sublime Porta fin da ora stabilisca:* 1°. *sette medici sanitari sopra sette principali località dell'interno, cioè in Adrianopoli, a Widino, e a Travnik iu Europa: a Cutaia, a Cesarea, a Diarbekir, e ad Angora nell'Asia minore:* 2°. *Due medici ispettori, che risedendo a Costantinopoli, sorveglieranno il* sanitario andamento, l'uno per la Turchia europea, l'altro per l'Asia minore, dovendo compiere le stesse funzioni e gli ob-

blighi medesimi dei medici *ispettori della Siria e del pascialato di Erzerum e di Bagdad* (1).

Nel discutersi il § 5°. vari delegati, inclusive il medico romano, dimandano l'aumento degli offici sanitari, oltre i preposti già stabiliti. Quindi dopo un savio discorso del medico ottomano il § è adottato in questi termini:

5. *Affine di perfezionare la sanitaria sorveglianza sul littorale, la conferenza propone che il numero de'preposti sia accresciuto dove si crederanno di necessaria utilità.*

Gravissimi ragionamenti insorgono pel paragrafo 6°., in ispecie de' medici ottomano, russo, e dei consoli inglese e sardo: e dopo essere stato rigettato un emendamento del medico della sublime Porta, il § è adottato così dalla maggiorità:

6. *La facoltà di ammettere in libera pratica le provenienze in patente netta è mantenuta nei posti de'preposti, quando non esisterà la peste: ma in tempo di questa malattia, qualunque sia la sua intensità, questa facoltà è devoluta solo agli offici sanitari, eccettuato soltanto il cabotaggio.*

Io mi astenni dal votare questo paragrafo, perchè in niun caso credo che debba mettersi ad immediata libera pratica la patente netta del levante: il che vien ricordato alla pag. 11 del processo verbale.

7. Adottato: *La conferenza emette il voto che il governo ottomano, nel compiere i quattro lazzaretti, cioè di Rodi, di Candia, di Tripoli in barberia,*

(1) Proc. verb. 38 pag; 7.

e sul punto della costa d'Anatolia bagnata dal mar-nero, ne aggiunga altri due: l' uno sul punto del-la costa dell' Adriatico, l' altre a Varna sul mare nero. Propone inoltre la conferenza di ristringere ai solo offici centrali muniti di lazzaretti il di-ritto di ricevere le provenienze con patente brutta di peste.

Si apre la 39ma sessione colla proposta della 1 commissione incaricata di un'aggiunta al numero 11 pel servigio medico come in oriente, così nei luoghi ove domina la febbre gialla. La proposta è adottata all'unanimità, ed è la seguente:

Nei paesi ove domina la febbre gialla, finche non vi sia regolare medico servigio, saranno stabiliti per cura de' respettivi governi medici sanitari per istu-diare cotesta malattia, il suo modo d'isvilupparsi, la sua propagazione, ricercare i mezzi di prevenirla e di combatterla, avvertendone tantosto la autorità tan-to nella sua apparizione quanto nella cessazione per compiere officialmente per la febbre gialla tutto ciò che si pratica in oriente pel servigio sanitario della peste bubonica. Nè minore sarebbe il desiderio che i medici sanitari si stabilissero nei punti frequentati del littorale occidentale dell'Affrica, ove cotesto mor-bo fa stragi, affine di ritrarne vantaggi in pro della pubblica salute mediante attento studio ed accurate osservazioni.

Si riprende poi la discussione sull'organizzazio-ne del servigio sanitario in oriente: dappresso leggiera modificazione il § 8°. è adottato all'unanimità:

8. *La conferenza applaudisce al progetto dalla sublime Porta per la compilazione di un codice penale,*

e di un tribunale sanitario per soddisfare non meno al servigio sanitario, che all'esatto adempimento de' trattati: essendo d'altronde ambe queste instituzioni riconosciute necessarie. Inoltre che sieno adottate le misure igieniche proposte dal medico inglese membro della commissione d'oriente.

Nella qual circostanza debbo io avvertire il lettore, che le misure igieniche furono riferite dall'inglese avanti che io pronunciassi questo discorso: mentre dopo sono riportate nel processo verbale

» Signori. La statistica medica e le misure igieniche proposte dall'onorevole signor Sutherland sono senza dubbio savissime. Esse sono da lunga pezza conosciute in Italia, e più o meno adottate a seconda de' luoghi, delle abitudini etc., ma egli è duopo richiamarsi alla mente che pe'contagi, soprattutto per la peste, l'*igiene propriamente detta* non basta. Potrei io riferirvi moltissimi fatti: ma mi limiterò a dirne uno recente preso dalle risposte superiormente citate dell'illustre Grassi all'infaticabile De Renzi. – Nell' Egitto si osservavano sporadici casi di peste, per cui imminente credevasi l'epidemico suo corso per le seguenti ragioni: gli straordinari debordamenti del Nilo, soprattutto quello del 1829: la carestia che si rinnovò più volte: le stragi del cholèra, per le quali avvenne che non si potessero seppellire tutti i cadaveri: l'epizoozia de'buoi, rimasi pure allo scoperto: onde sì da questi come da quei emanavano fetidissime esalazioni, rendendo ancora i cadaveri bovini le acque putrescenti e nocive ec. Ciò nulla ostante, la peste non prese il carattere epidemico pel rigore delle sanitarie discipline: mentre

diversamente accadde in un'altr'epoca, in cui le condizioni erano opposte alle precedenti, vale a dire il corso del Nilo regolarissimo, floride le campagne, i viveri abbondanti e sereno il cielo. Ma siccome il popolo si querelava delle misure sanitarie praticate contro la sporadica peste, le medesime per l'indicate favorevoli circostanze furon soppresse dal governo: quindi per l'incessante contatto mediato ed immediato, la peste sporadica divenne epidemica. –

» Da questo breve cenno ne consegue, che lo scopo essenziale, e prima di ogni altro, debb'essere di spegnere il contagio nel nascere: altrimenti gli sporadici contagiosi morbi assumono l' epidemico genio, non ostante le lodevoli igieniche prescrizioni. Del resto la sapienza mostrata in questi ultimi tempi dai governi del levante ispira sicura fidanza per raggiungere il compiuto adempimento delle rigide sanitarie misure contro la peste. Per altro l'*Europa* dee, a mio avviso, stare bene in guardia, finchè non sia accuratamente eseguito quanto vien progettato saviamente nella relazione della commissione pel servigio sanitario dell'oriente (1) ».

Per organo del signor presidente fassi il seguente emendamento al paragrafo 8 adottato dalla conferenza: *Chè il consiglio di sanità di Costantinopoli sia incaricato della salubrità per la pubblica incolumità, e per l'esecuzione delle misure igieniche in tutto l'impero ottomano.*

Vien quindi soppresso il § 9 relativo all'aumento delle tariffe de'diritti sanitari da praticarsi

(1) Proc. verb. 39, pag. 7—8.

nel suddetto impero: dacchè la commissione d'oriente aveva redatto quest'articolo prima che fosse discussa la relazione della commissione sulla percezione de' diritti sanitari, in cui è statuito ed approvato dalla conferenza, che ciascun governo ha la facoltà di percepire tasse bastevoli per coprirsi della spesa pel servigio sanitario.

CAPITOLO II.

Risguardante l' Egitto.

Art. 1. « La conferenza (dietro la proposta » della commissione) invita l'Egitto a perseverare » nella via del progresso che ha cominciato, adot- » tando e perfezionando le igieniche prescrizioni su- » periormente accennate ». Nella discussione delle quali si è da me novamente ricordato d' imporre l'obbligo, che i cadaveri fossero ispezionati da medici e non da barbieri e da donne (1).

2. « Chè l'intendenza sanitaria di Alessandria » sia surrogata da un consiglio supremo di sanità » costituito degli stessi elementi, ed avente gli stessi » diritti di quello di Costantinopoli ».

Questo articolo ed i seguenti 3 e 4 sono adottati dalla conferenza.

3. « Che d'ora in avanti gl'ispettori sanitari, e » tutti i medici degli offici, e quelli della inten- » denza e delle deputazioni, sieno sempre medici » muniti di diplomi dell'europee università, come » si pratica a Costantinopoli ».

(1) Id. pag. 14.

4. « La conferenza emette il voto che il go-
» verno egiziano fissi un emolumento bastevole pe'
» medici indigeni, che prestano servigio sanitario
» nelle città e ne'villaggi dell'interno ».

Questo voto si era veduto necessario dappresso i ragguagli del relatore della commissione, e del medico ottomano che ricordava l'infelice condizione de'medici egiziani.

CAPITOLO III.

Patenti.

Questa 39ma sessione si chiude coll'adozione del 1 articolo di questo capitolo così concepito:

1. « Chè in appresso sieno adottate efficacissi-
» me misure perchè un capitano di bastimento non
» sia più portatore di due patenti ».

Si apre la 40ma sessione (6 dicembre) colle seguenti parole del signor presidenle. « Il signor ministro degli affari esteri mi ha incaricato di rendervi singolari grazie per la fiducia da voi riposta nel governo francese in mezzo ai gravi avvenimenti accaduti sin dai due di questo mese; mentre voi avete continuato senza interruzione gl'importanti lavori che vi sono stati confidati ».

Seguita poi la discussione del cap. III del rapporto della commissione d'oriente sulle patenti. Dopo alcuni dibattimenti diciferati dal medico ottomano, la conferenza adotta all'unanimità l'articolo:

2. « La commissione propone che ogni bastimen-
» to partito dall'oriente sia munito di una sola pa-

» tente rilasciata dall'officio di sanità, vidimata dai
» consoli competenti ».

Varie quindi sono le discussioni sull'art. 3, in cui prendon parte anche i delegati romani. Da ultimo l'art. è soppresso ad una grande maggioriià; ed era relativo alla vidimazione de' consoli da *basarsi sempre* sulle relazioni de' medici o degli offici sanitari.

CAPITOLO IV.

Stabilimento de' medici sanitari in oriente.

I primi tre articoli proposti dalla commissione sono adottati.

1. Il numero de'medici sanitari europei sul littorale e nell'interno del levante sarà accresciuto. Essi abiteranno sul littorale le città munite di lazzaretti centrali, e nell' interno i punti che offrono maggior importanza relativa alle pestilenze. Così l'Egitto avrà sei medici, la Siria quattro, il resto dell' impero ottomano sedici : nel qual numero son compresi i sei medici francesi di già esistenti.

2. A ciascuno di cotesti medici vien assegnato un'estensione di paese per la sanitaria sorveglianza.

3. Quattro di questi medici saran distinti col nome di medici centrali, e residenti a Costantinopoli, a Smirne, a Bairuth, ed in Alessandria. Oltre le loro ordinarie funzioni come medici sanitari, saranno obbligati di compilare generali relazioni basate sui rapporti de'medici sanitari del loro circondario. Coteste relazioni da ciascun di loro saranno

rimesse ai corpi consolari locali, ed una volta il mese al consiglio di salute di Costantinopoli, e due volte al mese a quello dell'Egitto. Peraltro nel fissarsi questa corrispondenza, la commissione non intende che i medici centrali abbiano una supremazia sopra i loro colleghi. Le vacanze nelle residenze de' medici centrali saranno preferentemente surrogate da'medici sanitari più anziani del circondario.

I 26 medici saranno ripartiti in 26 luoghi dei quattro circondari seguenti. Io accennerò soltanto i capi luoghi de'circondari.

I. CIRCONDARIO DI COSTANTINOPOLI.

II. CIRCONDARIO DI SMIRNE.

III. CIRCONDARIO DI BAIRUTH.

IV. CIRCONDARIO DELL'EGITTO.

Il medico austriaco con savie riflessioni pensa essere scarso il num. de'26 medici: in che porto io la medesima opinione, senza convenire in un suo avviso. Imperocchè sembragli che le febbri atassiche possano degenerare in bubonica peste, la quale è un male *sui generis*: potranno al più altri morbi disporre l'individuo a prendere un serpeggiante o dominante contagio, o con questo ricorrere in connubio. Del resto la proposta dell'austriaco per l'aumento de'medici è rigettata dalla maggiorità (1).

L'articolo 5 della commissione adottato è il seguente:

5. « I medici sanitari europei conserveranno » il più possibilmente la loro libertà d'azione, e non

(1) Proc. verb. 40, pag. 9 10.

» saranno responsabili che in faccia ai loro respettivi
» governi ».

6. Parimenti adottato. *Le funzioni di tutti i medici sanitari*, compresivi i medici centrali, in generale consisteranno: 1. Per la pubblica incolumità dovranno prima di tutto studiare il paese ove si trovano, il clima, le malattie, e tutte le condizioni che vi si riuniscono, come ancora le cautele prese per combatterle: 2. a tal uopo essi percorreranno i rispettivi territori, soprattutto l'Egitto, ogni volta che lo crederanno utile: 3. informeranno di tutto ciò che riguarda la pubblica salute non solo il medico centrale del circondario (due volte il mese in Turchia, ed ogni settimana in Egitto) , ma eziandio il corpo consolare di loro residenza; e, se fia di bisogno, le autorità locali. Nei corsi di epidemia o di qualunque sospetto morbo, come ancora nei casi straordinari, il medico sanitario farà immediatamente una relazione speciale a tutte le dette autorità ed a tutti i medici sanitari , ed anche ai consoli più lontani, cui giovassero coteste informazioni.

Sono egualmente adottati gli art. 7, 8.

7. In caso di sospetto contagio, i medici sanitari informeranno tosto l'officio di salute e viceversa : e subitamente si terrà medico consulto , il cui risultato sarà immediatamente comunicato alle suddette autorità.

8. Gli offici di sanità, le deputazioni ec. avranno l'obbligo non solo di mettere al giorno i medici sanitari di tutti i minuti ragguagli relativi alla pubblica salute, ma di ricevere ancora questi me-

dici, onde avere le più esatte notizie ed i verbali schiarimenti.

CAPITOLO V.

Proposizioni finali.

« Nel caso che i miglioramenti progettati saranno compiuti in tutta l'estensione della Turchia e dell'Egitto, e che lo stabilimento de'medici europei fosse in piena attività, la patente netta del levante sarebbe messa a libera pratica senza distinzione fra la Turchia, l'Egitto, e la Siria ».

Quest'articolo è contrastato dalla maggiorità, che ha già votata la patente netta del levante (dopo 8 – 10 giorni di felice tragitto); prima ancora che in quelle regioni sieno compiute le misure proposte dalla commissione d'oriente, onde si modifica in tal modo:

« Facilitando le proposte garanzie, la patente » netta del levante sarà messa a libera pratica. La » conferenza emette il voto che queste garanzie sie- » no date il più presto possibile ».

Nelle sessioni 41 e 42 (9 e 11 dicembre) si discute la relazione della commissione per l'organizzazione delle magistrature sanitarie, eccettuate quelle d'oriente già discusse. In coerenza quindi del num. 18 proposto dalla 1 commissione, si dice:

« La commissione per l'organizzazione delle » magistrature sanitarie trova eccellente l'idea d'u- » niformità introdotta anche nelle autorità e nelle » amministrazioni sanitarie (1) ».

(1) Proc. verb. 41, pag. 3.

Per altro cotesta relazione trovò maggiori opposizioni: nè io mi estenderò minutamente sulla medesima. Parve per me chiarissimo, che i 23 articoli racchiusi nel riassunto, punto non raggiungano la decantata uniformità: che anzi essendo uno solo responsabile all'autorità ed i consigli marittimi secondari e non sempre chiamati a far parte integrale delle sanitarie determinazioni, maggiormente rilevasi la difficoltà. Da un altro canto lo scopo di cotesta relazione mira solo alle cose di mare; ed avendo io osservato ne' dibattimenti e nell' istesso rapporto della commissione, che fin ad ora era stato arbitrio nelle sanitarie intendenze, e che d'ora in avanti si richiedevano i tre elementi, governativi cioè, municipali e sanitari, mi parve a proposito fare il seguente brevissimo discorso.

« Signori. Negli stati romani prima del 1836 esistevano solo in alcune provincie le commissioni sanitarie: ma in quell' epoca il supremo romano magistrato di sanità stabilì in ogni comune, ed in ciascheduna provincia una sanitaria commissione. Le prime (dei comuni) dovevano comunicare colle seconde (delle province), e queste col supremo sanitario magistrato presieduto dall'emo ministro dell'interno. Inoltre esistevano già, ed esistono commissioni marittime nei principali porti dello stato: nei quali sono ancora due ispettori: l'uno per la costa dell'Adriatico, l'altro per quella del Mediterraneo. Questi sono obbligati in ogni sei mesi, e più spesso ancora, se la necessità lo esiga, di fare un'ispezione generale, e di rimettere il loro analitico rapporto alla suprema sanitaria magistratura. Le commissioni

de'comuni come quelle delle provincie, e le marittime, sono composte appunto di tre elementi governativi, municipali e di medici e farmacisti. Le medesime son presiedute dal capo del governo, ma hanno i membri che le compongono voci eguali: onde le risoluzioni han luogo secondo la pluralità de' voti. Le suddette commissioni nei casi urgenti prendono immediatamente le misure più opportune coll' obbligo di darne relazione alle competenti autorità (1).

« Cotesta istituzione mi sembra, o signori, che nulla lasci a desiderare per la *uniformità*, ed a mio debole avviso potrebbe stabilirsi in ogni paese (2) ».

Quantunque assai dibattuti, sono generalmente adottati gli art. 1—10.

1. « L'autorità sanitaria risiede nel governo, rischiarata dai corpi che crede dover consultare ».

2. « Le autorità locali la esercitano in suo nome nei differenti porti ».

3. « Queste autorità sono stabilite sopra basi uniformi in tutti i paesi segnatari della convenzione sanitaria, a riserva dell'oriente ».

4. « Elleno si compongono 1. di un agente responsabile del governo: 2. di un consiglio locale ».

5. « L'agente rappresenta essenzialmente il potere centrale; e che il più possibilmente sia preso dal corpo medico col titolo di direttore della sanità ».

6. In ogni porto, ove sia un lazzaretto, vi sarà

(1) In urgentissimi casi una semplice guardia di sanità, a tenore delle leggi racchiuse nel sanitario codice, può mettere all'istante in pratica la più rigida sanitaria prescrizione.

(2) Proc. verb. id., pag. 4.

un direttore: per gli altri porti è rappresentato da agenti secondari ».

7. « Il direttore è il capo del servizio attivo, e ne ha la responsabilità. Tutti gl'impiegati sono sotto i suoi ordini. Invigila all'esecuzione delle leggi e de' regolamenti sanitari, : riconosce e fa riconoscere lo stato sanitario dei bastimenti che arrivano: rilascia le patenti di sanità a quei che partono : ha la direzione e la sorveglianza sui lazzaretti e porti della quarantena ».

8. « Il consiglio rappresenta più particolarmente gl'interessi locali ».

9. « Il consiglio si compone: 1. dei capi civili o militari delle grandi amministrazioni di terra e di mare che disegna l'autorità : 2. di notabili cittadini membri del corpo comunale, o amministratori, commercianti, medici o chimici, respettivamente chiamati dai corpi cui appartengono o designati dall'autorità ».

10. « Il direttore o agente responsabile di diritto fa parte del consiglio ».

11. « In tutti i porti ove le nazioni segnatarie della convenzione sanitaria tengono consoli, questi si riuniscono al principiar di ciascun'anno, destinando uno fra di loro per assistere col titolo di delegato, con voce consultiva, alle risoluzioni de'sanitari consigli, onde farvi le sue osservazioni, somministrare notizie, e dare il suo sentimento sulle questioni sanitarie ».

Lunghe discussioni e vivissimi dibattimenti ebber luogo per quest'articolo sostenuto soprattutto dai delegati di Francia, ove era già l'articolo in vigora. Con assennati ragionamenti si opposero i dele-

gati toscani, austriaci, russi, greci, portoghesi, il medico napolitano (il console era assente), i romani delegati ed il console sardo.

Rincresce veramente che per la verità della storia i processi verbali sieno talvolta manchevoli nel registrare circostanze meritevoli di somma ricordazione. Imperocchè nella presente quistione sulle sanitarie magistrature fra gli onorevoli membri, siccome sopra si è notato, vi era il chiar. *Bo*, che in seno della commissione (*la quale tenne molte adunanze*) si era reiteratamente protestato contrario all'ammissione dell'articolo 11. Inoltre ai delegati che non facevan parte della commissione, ed a me stesso, più volte aveva detto che sarebbe stato onninamente contrario. Ma nella conferenza di questo dì (9 dicembre) pronunciò un discorso totalmente opposto, e, ciò che merita maggiore riflessione, opposto al sentimento del console suo collega. Nè ciò fu per esso bastevole: ma nel finire della sua perorazione si scagliò contro le italiane magistrature sanitarie. Per cotest'insolenza, sebbene contro le regole, io interruppi l'oratore ed il signor presidente sospese la seduta: in che dovetti dire al Bo spiacevoli parole, ma vere. Nel riprendersi dopo mezz'ora la seduta, il signor presidente domandò scusa a nome del Bo alla conferenza: giacchè alcune inconvenienti frasi erano derivate dal non esser padrone della lingua francese.

Finalmente l'art. 11 adottato *facoltativamente*, con un emendamento del console portoghese, fu dalla maggiorità ammesso nella successiva sessione (11 dicembre), in cui erano 22 votanti, 7 votarono

contro, 3 si astennero, fra'quali i delegati romani. L'emendamento è il seguente:

11. « In tutti i porti, ove le nazioni segnatarie » della convenzione sanitaria tengono consoli, uno » o più di essi POTRANNO essere ammessi alle de- » liberazioni de'consigli sanitari per farvi le loro os- » servazioni, e dare il loro avviso sulle sanitarie qui- » stioni (1) ».

All'apertura di questa sessione, appena letto il processo verbale, dissi le seguenti parole:

« Nella discussione del n. 18 del programma relativo alle *magistrature sanitarie* mi credetti in dovere di ricordare alcun che relativo alle medesime nell'interno di ogni paese, e che sembra mancare nell' attuale relazione della commissione : tantopiù che nel n. 6 del programma si è parlato delle misure sanitarie di terra, che furono, dopo diverse discussioni, adottate da questo sanitario internazionale congresso. Spero che questa interna organizzazione di magistrature sanitarie di terra sarà in qualche modo supplita nel regolamento generale: imperocchè niuno ignora che i contagiosi morbi spesso manifestansi nell' interno de'paesi (2) ».

Seguitandosi la discussione degli articoli dell'attuale sessione, ha luogo l'art.

12. « Tutte le volte che si agirà di prendere » una speciale risoluzione relativa ad un paese per » metterlo in quarantena, l'agente consolare di que- » sto paese sarà invitato nel seno del consiglio per » farvi le sue osservazioni ».

(1) Proc. verb. 42. pag. 14.
(2) Id. pag. 3.

L'articolo fu adottato dalla maggiorità, ma votarono contro i delegati austriaci: i delegati toscani, i romani, il console sardo, ed il medico napolitano si astennero. Si approvarono gli articoli 13, 14 e 15.

13. « Il numero de'consiglieri è proporzionato » all'importanza de'porti ».

14. « La suprema autorità stabilisce la sede e » l'estensione delle autorità sanitarie, e la loro ge- » rarchia ».

15. « Il presidente del consiglio è nominato » dal governo ».

Gli articoli 16—19 sono adottati: contro i medesimi votano i delegati austriaci: i delegati romani, sardi, ed il medico napolitano si astengono dal votare.

Gli articoli sono:

16. « Il consiglio esercita una sorveglianza ge- » nerale sul sanitario servigio. Deve specialmente dar » lumi al direttore o agente, inclusive gli avvisi per » le misure da prendersi in caso d'invasione, o di » minaccia di un morbo reputato importabile o tra- » smissibile, di vegliare all'esecuzione dei regola- » menti generali e particolari relativi alla sanitaria » polizia, ed in caso di bisogno denunziare al go- » verno le infrazioni od omissioni ».

17. « Il consiglio si riunisce periodicamente in » epoche determinate dall' autorità superiore, ed è » straordinariamente convocato tutte le volte che lo » richiegga la pubblica salute ».

18. « Il direttore ed il consiglio sono in ob- » bligo di tenersi costantemente informati dello sta-

» to della pubblica salute. A tal uopo tanto diret-
» tamente quanto per mezzo di delegati hanno fre-
» quenti rapporti coll'amministrazione del comune,
» ricevendone tutte le necessarie comunicazioni in
» adempimento del loro mandato ».

19. « In caso di dissidenza fra il direttore o
» agente ed il consiglio, se ne dà immediata relazio-
» ne al governo centrale. Tutte le volte che lo ri-
» chiegga l'urgenza, il direttore sulla sua respon-
» sabilità provvede alle provvisorie disposizioni che
» esige la salute pubblica od il sanitario servigio ».

20. « Il direttore ha un emolumento dallo sta-
» to: le commissioni consiliari sono gratuite ».

Quest'articolo è adottato dalla maggiorità, non ammesso però da tutti. Difatti dopo gli oneri che si danno ai consigli, in ispecie al n. 16 e 18, come pretendersi gratuitamente un esatto adempimento e una vigile sorveglianza? Perlochè io mi permisi dire:

« Signori: sembrami che non tutte le sanitarie commissioni debban essere gratuite. Negli stati romani è totalmente gratuito il servigio de'consiglieri della suprema magistratura sanitaria, ed eziandio generalmente de'membri sanitari de'comuni e delle provincie: ma non avviene così delle marittime commissioni, di cui è qui parola. I consiglieri e vicepresidente del magistrato centrale di sanità dell'Adriatico residente in Ancona hanno un emolumento dal governo, di manierachè la sanitaria sorveglianza è andata sempre in perfetta regola. Tutti poi gl'impiegati sanitari, e sono numerevoli delle due coste del Mediterraneo e dell'Adriatico, percepiscono relativi emolumenti dal governo pontificio ».

Nella tornata 43ma (13 dicembre) fassi grazioso dono del discorso del prof. *Roux* letto in occasione dell'apertura della facoltà medica di Parigi. Nello stesso tempo si rimettono ai delegati biglietti d'invito per l'annuale seduta dell'accademia nazionale di medicina di Francia del dì 16 dicembre.

Indi si rinnovano isvariati pareri sugli articoli precedenti relativi all'organizzazione delle magistrature sanitarie. Io stesso torno a ripetere « che ogni imbarazzo cesserebbe, quando l'organizzazione de'marittimi consigli avvenisse, siccome è organizzata negli stati romani. I medesimi sono sempre consultativi, eccetto ne'casi urgenti, siccome precedentemente accennai. Il preside è sempre il capo del governo, ma le risoluzioni si fanno alla pluralità de'suffragi: e qualunque risoluzione debbe riferirsi alla suprema autorità ed attenderne la sua approvazione, che generalmente non suol mai mancare: chè anzi sovente le marittime commissioni sono retribuite di sommi elogi per l'esatto adempimento delle sanitarie prescrizioni ». Proseguono tuttavia disparate opinioni di vari delegati sugli stessi articoli.

Il medico delegato della sublime Porta comunica alla conferenza importanti documenti del suo governo, dai quali risulta, che sarà vieppiù sempre per migliorare in *Turchia* il sanitario andamento, ed a seconda delle proposte del sanitario congresso internazionale.

Si discute poscia l'art. 21 che vien modificeto ed adottato all'unanimità: esso è il seguente:

21. « In ciascun paese rappresentato alla con-
» ferenza vi sarà un servigio di sanitaria ispezione

» regolato dal respettivo governo. Questo servigio
» consisterà a visitare i porti del paese, a prender-
» vi esatta cognizione dell'andamento sanitario, e del
» modo come vien eseguito, notandosi tuttociò che
» può arrecare miglioramento, onde sia messo dal
» governo in attività ».

Siccome nella discussione di quest'articolo si è osservato, che taluni porti mancano d'ispettori sanitari, così di nuovo ricordo che nei porti pontifici di Civitavecchia ed Ancona vi ha in ciascuno l'ispettore sanitario: chè anzi, or son vari lustri, per l'Adriatico ve ne erano due, l'uno chiamato ispettore di destra, l'altro di sinistra: questo da *Ancona* a *Goro*, e quello da *Ancona* al *Tronto*.

Parimenti gli articoli 22 e 23 sono modificati ed adottati, e sono:

22. « La conferenza emette il voto che in de-
» terminate epoche, almeno in ogni due anni, i de-
» legati di tutte le nazioni segnatarie della con-
» venzione sieno riuniti in uno de'porti del Medi-
» terraneo, ed ora nell'uno, ora nell'altro, per con-
» ferir fra di loro l'andamento dell'internazionale sa-
» nitario servigio, per comunicarsi le rispettive lo-
» ro osservazioni, e convenire in comune sulle mo-
» dificazioni e perfezioni da praticarsi; proponen-
» dole poi ai loro governi ».

23. « La conferenza sarebbe di avviso che la
» prima riunione avesse luogo al più tardi durante
» il secondo anno, che seguirà la ratifica della con-
» venzione ».

Si passa quindi a discutere il numero 20 del programma proposto dalla commissione, e dalla maggiorità è adottato.

20. « Un codice sanitario officiale del Medi-
» terraneo, scopo essenziale ad attendersi, sarà il
» risultamento che le misure uniformi sieno da per
» tutto adottate. La conferenza emette il voto che
» questo codice divenga un giorno il codice sani-
» tario di tutti i mari ».

Vivissima opposizione incontrò l'ultimo numero del programma, che intrattenne l'adunanza assai più dell'ordinario: dimodochè qualche delegato partì senza votare. L'art. era espresso in questi termini:

21 ed ultimo. « La commissione propone di
» adottare il principio di una speciale giurisdizio-
» ne in materia sanitaria: e gli darebbe il nome di
» giury arbitrario ».

« Il giury non riconoscerebbe difficoltà da go-
» verno a governo: elleno sarebbero sciolte dalla
» diplomazia. Fatta quest'eccezione, il giury cono-
» scerebbe tutto ciò che si riferirebbe all'esecuzio-
» ne della convenzione e dei regolamenti sanitari ».

« In ciascun paese, dove fosse un gran porto,
» vi sarebbe il giury composto di consoli ».

« L'appello è ammesso, e sarebbe portato avan-
» ti un tribunale del paese ecc. ».

« A tutte queste disposizioni la commissione
» proporrebbe aggiungerne un'altra destinata a mi-
» glilorare le istituzioni sanitarie nell'avvenire e per-
» fezionarle ».

Siccome si disse nella distribuzione del rapporto della prima commissione, che era stato separatamente compilato dai 3 consoli della medesima con voto favorevole a cotesto giury: così due di essi, lo spagnuolo e l'inglese, soprattutto il primo,

cercarono sostenere l'assunto con gravissimi ragionamenti: ciò nulla ostante fu solennemente rigettato dopo lunghi dibattimenti. Io non feci discorso in questa discussione, ma mi limitai a dire « che le leggi romane si opponevano all' istituzione di un giury arbitrario (1)».

Diciannove erano i delegati presenti alla votazione: 15 contrari, e 4 favorevoli.

Terminata questa lunghissima discussione il signor presidente fassi a dire:

« Signori, noi siam giunti al fine delle laboriose discussioni, alle quali ognun di voi ha preso una parte attiva e coscenziosa. È venuto dunque il momento di riassumere così importanti lavori. Voi decideste che le risoluzioni della conferenza formassero un progetto di convenzione, alla quale sarebbe unito un sanitario regolamento internazionale. La convenzione debbe basare sopra i grandi principii che avete successivamente votati, ed il sanitario regolamento ne determinerà l'applicazione la più chiara e la più possibilmente precisa.

« Per uniformarsi alla pratica generalmente osservata, noi dobbiamo subito formulare il progetto di « convenzione: Ma siccome questa convenzione non « deve essere che il riassunto di ciò che voi ave- « te fatto, così giudicherete forse a proposito d'in- « caricarne immediatamente la stessa conferenza, « prendendovi parte tutti i membri per un atto co- « tanto importante: di modo che potranno essi se- « gnare il progetto sotto tutte le riserve fatte da cia-

(1) Proc. verb. 43, pag. 23.

» scun di essi, durante il corso delle deliberazioni,
» e salva l'approvazione de respettivi governi. Così
» per nulla voi vi pregiudicherete, e niun impac-
» cio arrecherete a chi vi ha confidato il mandato,
» che voi avete si degnamente adempiuto: voi dun-
» que vi limiterete ad indrizzare e sommettere al-
» l'alta loro approvazione un primo risultamento
» delle vostre fatiche, sotto la forma usata in simil
» caso. Il regolamento sanitario internazionale com-
» pirà tantosto un'opera così importante e meritoria
» sotto tutti i rapporti: e per la quale il mondo in-
» civilito, siatene sicuri, vi sarà grato ».

I consoli spagnuolo e portoghese propongono che s'istituisca una commissione per presentare alla conferenza un progetto di convenzione sanitaria internazionale. Il medico di Atene opina che per quest'importante scopo tutti i membri del sanitario congresso si costituiscano in commissione generale, incaricando il signor presidente di formulare il progetto della *sanitaria convenzione*. Il che adottato, il signor presidente ringrazia i suoi colleghi per la novella prova di fiducia, di cui si sono compiaciuti onorarlo.

La sessione è sciolta alle ore sei e mezza pomeridiane.

In sequela di cotesta risoluzione, la conferenza, avanti dl riprender le ordinarie sessioni, si riunisce tre volte in separati giorni (16, 17, e 19 dicembre) in generale commissione, ove son discussi gli articoli del progetto di convenzione. Quindi si riapre la 44ma sessione nei di 19 dicembre col discorso del signor presidente per la relazione del progetto di convenzione. Le più cordiali espressioni racchiu-

donsi in cotesto discorso. Si accenna che il progetto è il riepilogo delle risoluzioni prese nelle precedenti sessioni: nè si tralascia di ricordare che i delegagati si sono limitati a segnare il progetto di convenzione con tutte le loro riserve fatte nel corso delle deliberazioni, e salva ancora l'approvazione de' rispettivi governi.

La conferenza porge i suoi ringraziamenti al signor presidente. Si passano poscia a votare gli articoli del progetto di convenzione, in cui sono prima registrati i nomi delle 12 potenze che hanno preso parte al sanitario congresso.

1. « Le alte parti contraenti si riservano il di. » ritto di premunirsi sulle frontiere di terra con» tro un ammorbato o compromesso paese, metten» dolo in quarantena ».

Vuolsi qui notare che nella commissione generale non poco si discusse, perchè si formulassero in quest' articolo anche le sanitarie misure di terra. Seguita indi l'articolo.

« Riguardo agli arrivi di mare, le parti con» traenti convengono in questo principio: 1 di ap» plicare alla peste, alla febbre gialla ed al cholè» ra le sanitarie misure che saranno specificate negli » articoli seguenti: 2 di considerare obbligatoria » per tutti i bastimenti la prodnzione di una pa» tente, salve le eccezioni menzionate nel regola» mento sanitario internazionale annesso alla pre» sente convenzione ».

« Ogni porto sano ha il diritto di premunirsi » contro un bastimento avente a bordo una malat» tia reputata contagiosa, come il tifo, il vaiuolo » maligno ».

« Le amministrazioni sanitarie rispettive potranno ancora sotto la loro responsabilità, avanti chi ne ha il diritto, adottare le precauzioni contro altre malattie. Ben inteso però: 1 che le misure eccezionali menzionate ne' due precedenti paragrafi non potranno essere applicate che per le navi infette, ed in nessun caso comprometteranno il paese di provenienza: 2 che per qualunque sanitaria misura non potrassi respingere mai un bastimento qualsiasi ».

L'articolo secondo è adottato dopo una savia riflessione del medico spagnuolo (1) per conoscersi dal servigio medico la cessazione o continuazione della febbre gialla.

2. « L'applicazione delle misure quarantenarie sarà regolata in avvenire dopo l'officiale dichiazione fatta dall'autorità sanitaria stabilita nel porto di partenza, che affermi la reale esistenza della malattia ».

« La cessazione delle misure sarà determinata sopra una consimile dichiarazione, in cui si dica estinta la malattia: per altro dopo spirato uno spazio di tempo fissato a trenta giorni per la peste, a giorni 15 per la febbre gialla, a 10 giorni per il cholèra ».

3. « Messa in esecuzione la presente convenzione, saranno solo due patenti, brutta cioè e netta: la prima per la constatata presenza del male: la seconda per la sua assenza ».

« La patente dirà ancora lo stato igienico, in cui

(1) Proc. verb. 44 pag. 3.

» si trova il bastimento. Un bastimento con paten-
» te netta, le cui condizioni fossero evidentemente
» cattive e compromettenti, potrà essere eguagliato
» per igienica misura ad un bastimento di patente
» brutta e sottoposto al quarantenario regime.

4. « Per la più facile applicazione delle misu-
» re quarantenarie, le alte parti contraenti conven-
» gono di adottare un principio di un minimum e
» di un maximum. Riguardo alla bubonica peste, il
» minimum è fissato a 10 giorni pieni, ed il maxi-
» mum a quindici ».

Nella discussione di quest' articolo il medico russo, che non era intervenuto ad una delle radunanze della commissione generale, riclamava l'art. 14 relativo alle misure straordinarie necessarie a rammentarsi nel progetto di convenzione. Il riclamo, che vien accennato, era stato fatto da me pel primo con somma insistenza nell' adunanza della generale commissione: onde poi il signor presidente ricordavalo nel suo rapporto (1).

Segue il 4 articolo:

« Allorquando il governo ottomano avrà com-
» piuto, nei termini preveduti dal regolamento an-
» nesso alla presente convenzione, l'organizzazione
» del suo sanitario servigio: e che i medici euro-
» pei saranno stati stabiliti dai rispettivi governi
» sopra i punti, ne'quali è stata giudicata necessaria
» la loro presenza; le provenienze dell' oriente in
» patente netta saranno ammesse a libera pratica
» in tutti i porti delle alte parti contraenti. Intanto

(1) Proc. verb. 44, pag. 3.

» si è convenuto che coteste provenienze, arrivando
» con patente netta, saranno ricevute in libera pra-
» tica dopo 8 giorni di tragitto, se vi sarà a bor-
» do un medico sanitario, e dopo 10 senza me-
» dico.

» Per altro è riservato il diritto ai paesi più
» vicini dell' impero ottomano, che continua nel-
» l'attuale quarantenario regime, di prendere in al-
» cuni casi cautele, che crederanno indispensabili a
» salvaguardia della pubblica salute.

» Per la febbre gialla, se non vi sarà alcun
» sinistro durante il tragitto, il minimum sarà di
» cinque giorni ed il maximum di sette. Cotesto
» minimum potrà essere ristretto a tre giorni, se il
» tragitto ha durato più di 30 giorni, e se il basti-
» mento si ritrovi in buone igieniche condizioni. Se
» poi vi saranno casi del morbo nel tragitto, il mi-
» nimum della quarantena sarà di sette giorni, ed
» il maximum di 15.

» Finalmente per il cholèra, le provenienze da
» luoghi, dove dominerà la malattia, potranno es-
» sere sottoposte ad una quarantena d'osservazione
» di cinque giorni pieni, compresovi il tempo del
» tragitto: se le provenienze vengano da luoghi vi-
» cini, o intermedii notoriamente compromessi, po-
» tranno ancora soggiacere ad una quarantena di
» osservazione di 3 giorni, compresavi la durata
» del tragitto.

» Le igieniche cautele saranno obbligatorie in
» tutti i casi, e contro tutte le malattie ».

Gli articoli 5, 6, e 7 sono adottati, ma colle

riserve espresse da ciascun delegato in seno della commissione generale.

5. « Le mercanzie saranno distinte in tre classi. La » prima classe sarà formata dalle mercanzie sotto- » poste ad una quarantena obbligatoria ed alle pu- » rificazioni: la seconda classe sarà soggetta ad una » quarantena facoltativa: la 3 classe sarà esente da » qualunque quarantena.

» Il sanitario regolamento internazionale spe- » cificherà gli oggetti e le mercanzie componenti » ciascuna classe, non che il regime relativo alle tre » malattie, peste cioè, febbre gialla e cholèra ».

6. « Ciascuna delle alte parti contraenti s'im- » pegna a mantenere, o a stabilire pel ricevimento » de'bastimenti, de'passaggieri, delle mercanzie ed » altri oggetti sottoposti a quarantena, il numero » de'lazzaretti riclamato dall'esigenza della pubbli- » ca salute, pel ben essere de' viaggiatori, e pei » bisogni del commercio, siccome sarà disposto nel » sanitario regolamento internazionale ».

7. « Per giugnere, il più che fia possibile, al- » l'uniformità ne'diritti sanitari, e per non imporre » alla navigazione de'loro stati respettivi che il solo » carico per coprire semplicemente le spese, le alte » parti contraenti, colla riserva delle eccezioni pre- » vedute nel sanitario regolamento, acccettano: » 1. che tutte le navi giunte in un porto pa- » gheranno, senza distinzione di bandiera, un di- » ritto sanitario proporzionato al loro tonellaggio: » 2. che le navi sottoposte ad una quarantena pa- » gheranno inoltre un diritto giornaliero di stazione: » 3. che le persone, che soggiorneranno nel lazza-

» retto, pagheranno un diritto fisso per ciascun gior-
» no di residenza in cotesto stabilimentio: 4. che le
» mercanzie depositate e disinfettate ne'lazzaretti sa-
» ranno soggette ad una tassa a seconda del loro
» peso o del loro valore.

» I diritti e le sanitarie tasse menzionate nel
» presente articolo saranno fissate da ciascun go-
» verno e comunicate alle alte parti contraenti ».

8. « Affine di porre la più grande uniformi-
» tà possibile nell'organizzazione delle sanitarie am-
» ministrazioni, le alte parti contraenti convengono
» di stabilire il servigio per la salute pubblica nei
» porti de'loro respettivi stati, che si riservano di
» designare, sotto la direzione di un agente re-
» sponsabile nominato e retribuito dal governo ed
» assistito da un consiglio rappresentante i locali
» interessi. Vi sarà inoltre in ciascun paese un ser-
» vizio d' ispezione sanitaria regolata dagli stessi
» governi ».

« In tutti i porti dove le potenze contraenti man-
» tengono consoli, uno o più di questi consoli po-
» tranno essere ammessi alle deliberazioni de'consi-
» gli sanitari per farvi le loro osservazioni, por-
» gere schiarimenti, e dare il loro parere sulle sa-
» nitarie quistioni ».

« Tutte le volte che si agirà di prendere una
» risoluzione speciale per un qualche paese e di-
» chiararlo in quarantena, l'agente consolare di que-
» sto paese sarà invitato di portarsi in consiglio e
» sentirlo nelle sue osservazioni ».

Quest'articolo dappresso un emendamento del medico spagnuolo rigettato, ed alcune riserve de'medici toscano e romano è adottato.

Gli articoli 9, 10, 11 sono adottati.

9. « L'applicazione de'generali principii conse-
» crati dagli articoli che precedono, e lo insieme
» delle misure amministrative che ne derivano, sa-
» ranno determinate dal regolamento generale an-
» nesso alla presente convenzione ».

10. La facoltà di accedere a queesta convenzio-
» ne è riservata a tutte le potenze che consentiran-
» no di accettare le obbligazioni che la consacrano.

11. « La presente convenzione ed il sanitario
» regolamento internazionale annessovi avranno for-
» za e vigore per anni cinque. Se avanti che spiri
» il termine di sei mesi, le alte parti contraenti non
» avranno officialmente dichiarato di ritirarsi dalla
» convenzione, essa sarà obbligatoria per un al-
» tr'anno ».

« La presente convenzione e l'annesso regola-
» mento saranno ratificati secondo le leggi e gli usi
» di ciascuna delle parti contraenti: e le ratificazio-
» ni saranno scambiate a Parigi nello spazio di tre
» mesi, e più presto ancora, se fia possibile etc: »

Il presente progetto di convenzione vien quindi adottato all' unanimità nel dì 19 dicembre, MA CON TUTTE LE RISERVE FATTE DA CIASCUN MEMBRO IN TUTTO IL CORSO DELLE DISCUSSIONI, E SALVA L'APPROVAZIONE DE' RISPETTIVI GOVERNI.

Indi seguono le firme dei 24 delegati delle 12 potenze.

Nella sessione 45ma (15 gennaio) il signor presidente dopo aver significato che la prima commissione ha terminato di compilare il regolamento in-

ternazionale sanitario basato sulle risoluzioni della conferenza, e lettasi dal relatore l'analoga relazione si passano a discutere gli articoli del regolamento dopo essersi votato all'unanimità i ringraziamenti alla commissione (1).

« Progetto del regolamento sanitario internazionale annesso alla convenzione segnata a Parigi nel dì 19 dicembre 1851.

« Coerentemente ai principii stabiliti nella convenzione del dì 19 dicembre 1851, la conferenza sanitaria internazionale ha adottato il progetto del seguente regolamento generale da osservarsi in tutti i porti del Mediterraneo e del Marnero, appartenenti alle alte parti contraenti, e da servire di base ai regolamenti particolari di ciascun paese. Questi regolamenti, dei quali i respettivi governi si comunicheranno il testo, saranno formulati in modo da introdurre nel servizio sanitario dei diversi paesi la più grande uniformità possibile (2) ».

(1) Per mettere sotto l'occhio del lettore il seguito non interrotto degli articoli del regolamento, taluni rilievi fatti dai membri del congresso internazionale nella discussione de'medesimi in questa sessione, e nella seguente 46$^{a.a}$, saranno riportati in nota. Debbe ancora avvertirsi che i rispettabili membri nella discussione degli articoli omissero generalmente i rilievi fatti da ciascun di loro nei processi verbali: mentre sarebbe stato un'inutile ripetizione, dopo che nella sottoscrizione del regolamento si richiamavano di nuovo le riserve emesse durante il corso delle sessioni nei detti verbali processi.

(2) Questo esordio, non ostante alcune osservazioni dell'inglese delegazione, è adottato senza modificazione (proc. verb. 45 pag. 3 4).

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

ART. 1.

« Conformemente all' articolo 1 della convenzione, le misure di precauzione, che potranno esser prese nelle frontiere di terra, saranno:

« L'isolamento.

« La formazione de'cordoni sanitari.

« Lo stabilimento dei lazzaretti permanenti o temporanei per il compimento delle quarantene (1).

ART. 2.

« Il diritto accordato ad ogni porto sano di premunirsi contro un bastimento sospetto od ammorbato potrà estendersi sino all' isolamento della

(1) Appena adottato quest'articolo, prendo la parola: che a me sembrava un deciso mancamento, che in un congresso sanitario internazionale nulla si dicesse delle epizoozie sovente funestissime alla società, e talora comunicabili all' uomo. Il medico napolitano era dello stesso avviso: ma una volta che erano in vigore le leggi sanitarie non abrogate dalla convenzione internazionale, intenderebbonsi incluse le misure per le epizoozie. Io risposi tantosto che in tal caso i 137 articoli del sanitario regolamento potevano ridursi ad una trentina.

Meno opportuna fu la riflessione del medico francese che richiamava il numero 12 del programma, in cui si parla degli animali portati sui bastimenti provenienti da luoghi appestati. Nella seguente sessione il signor presidente si compiacque dirmi, che presso il ministero degli affari esteri nella lettura del sanitario regolamento si era altamente meravigliati del totale silenzio intorno le epizoozie, che non è guari avevan flagellato qualche francese dipartimento: ma esso aveva risposto che nell'ultima sessione (45ma) si era dal signor Cappello fatto notare cotesta importante omissione.

nave, ed all' adozione di quelle misure igieniche che le circostanze rendessero necessarie.

ART. 3.

« Qualunque sia il numero de' malati che si troveranno a bordo, e l'indole della malattia, una nave non potrà mai essere respinta, ma sarà assoggettata alle cautele che la prudenza esige, conciliando a un tempo i diritti umanitari con gl' interessi della pubblica incolumità.

» Nei porti dove non sono lazzaretti, l'amministrazione sanitaria locale determinerà se il bastimento sospetto od ammorbato debba essere diretto ad un lazzaretto vicino, o se possa dar fondo in qualche luogo isolato e riservato, sotto la sanitaria sorveglianza.

Nè potrà dirigersi ad un altro lazzaretto senza aver prima ricevuti i soccorsi e le cure che il bastimento ed i malati richiedessero, e senza avere ottenuti i mezzi onde proseguire il tragitto.

ART. 4.

« La peste, la frebbre gialla ed il cholèra, secondo la convenzione, essendo le sole malattie che richiedono indispensabili cure generali ed il collocamento in quarantena: le precauzioni per le altre malattie, qualunque esse siano, non si adotterranno mai, se non pei soli bastimenti sospetti od ammorbati.

TITOLO II.

Misure relative alla partenza.

ART. 5.

« Le misure relative alla partenza comprenderanno l' osservazione, la sorveglianza, la sicurezza dello stato sanitario del paese, la verificazione e la certezza dello stato igienico dei bastimenti che partono da quello, del loro carico, dei viveri e della salute dell'equipaggio, degli schiarimenti, se fia duopo, sulla salute de'passaggeri, e finalmente le patenti di sanità, e tutto ciò che vi ha relazione.

ART. 6.

« L'osservazione, la sorveglianza, l'assicurazione e verificazione saranno confidate alle autorità designate nel *titolo* VIII.

ART. 7

» Ogni bastimento, prima di caricarsi, debb'essere visitato da un impiegato sanitario, e sottoposto, se fia duopo, all'igieniche misure reputate necessarie.

ART. 8.

« Il bastimento sarà visitato partitamente in tutte le sue parti, onde sia assicurato il suo buon igienico stato.

ART. 9.

« Quindi il carico non può aver luogo se non dopo cotesta visita, e l'esatto adempimento delle preventive misure di nettezza e di salubrità, che l'autorità sanitaria giudicherà indispensabili.

ART. 10.

« L'autorità si assicurerà dello stato dei viveri

e delle bevande, specialmente dell'acqua potabile e dei mezzi di conservarla: ella potrà ancora assicurarsi dello stato del vestiario dell'equipaggio, e generalmente sopra tutte le misure relative al mantenimento della salute a bordo.

ART. 11.

« I capitani ed i patroni saranno tenuti di dare all'autorità sanitaria tutti gli schiarimenti e tutte le giustificazioni, che verranno loro richieste.

ART. 12.

« Se l'autorità sanitaria lo giudica necessario, e non si creda bastevolmente rischiarata dal capitano o patrono, potrà procedersi ad una nuova visita dopo il carico della nave, onde assicurarsi se tutte le sanitarie precauzioni e le misure igieniche sieno state osservate.

ART. 13.

« Le persone dell'equipaggio saranno visitate da un medico. L'imbarcamento di quelle che fossero affette da un male trasmissibile potrà essere rifiutato dall'autorità sanitaria (1).

ART. 14.

« Queste diverse visite dovranno farsi senza dilazione, affine di evitare ogni ritardo ai bastimenti.

ART. 15.

« Rispetto alle navi, che hanno bandiere diverse da quelle dei paesi dove sono ancorate, la visita e le assicurazioni prescritte negl'art. 9 - 14 inclusivamente saranno fatte dall'autorità sanitaria di con-

(1) I medici ottomano e russo domandano a proposito di quest'articolo, che nessun ammalato di bubonica peste possa esser imbarcato sotto qualsiasi pretesto (proc. verb. 43 pag. 5).

certo col console od agente consolare della nazione, alla quale appartiene la nave (2).

ART. 16.

Il numero de' passaggeri da imbarcarsi sopra navi a vela o a vapore, l'estensione dei loro alloggiamenti e la quantità delle provvigioni di bordo, secondo la probabile durata del viaggio, saranno determinati da regolamenti particolari nei diversi paesi segnatari della convenzione del dì 19 dicembre.

ART. 17.

« I bastimenti della marineria militare non saranno soggetti alle disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 18.

« I bastimenti destinati al trasporto delle persone, qualunque sia la loro portata, e tutti i bastimenti di una certa capacità, o l'equipaggio de'quali risulti di un certo numero di persone, saranno obbligati di munirsi di una cassetta in cui sieno medicamenti più indispensabili, e gli apparecchi più comuni per la cura delle malattie e per gli accidenti che più di frequente succedono a bordo delle navi (2).

(1) Il medico ottomano domanda la sopressione di quest' art. perchè non crede nella visita medica necessario il concorso del console: ma questa domanda non è adottata dalla conferenza.

(2) Sebbene non ricordato nel verbale processo, qualche delegato rilevò saviamente, che pei bastimenti a vela, non obbligati di avere un medico a bordo, era duopo andar cauti nella concessione de' medicamenti. *Perlocchè si dovesse aggiungere all'art. che l'amministrazione sanitaria superiore di ciascun luogo desse le più minute istruzioni, e non si concedessero i medicamenti eroici e pericolosi.*

ART. 19.

« Le patenti di sanità non saranno spedite d'ora innanzi, salvo dopo l'eseguimento delle formalità specificate nel presente regolamento.

ART. 20.

« In tempo ordinario saranno dispensati di munirsi della patente di sanità: 1. i battelli pescherecci: 2. i battelli piloti: 3. le scialuppe pel servizio delle dogane, ed i bastimenti guarda-coste: 4. i bastimenti che fanno il cabotaggio fra diversi porti dello stesso paese e che saranno determinati dai regolamenti locali.

ART. 21.

« Qualunque bastimento non potrà avere che una sola patente.

ART. 22.

« Le patenti di sanità saranno rilasciate a nome del governo territoriale dall'autorità sanitaria: potranno essere vidimate dai consoli, e faranno fede in tutti i porti delle alte parti contraenti (1).

ART. 23.

« Oltre al nome della nave, e quello del capitano o patrono, e gli schiarimenti relativi alle merci, agli uomini di equipaggio, ai passaggeri ec., la patente menzionerà esattamente lo stato sanitario del luogo, quale risulta dalle informazioni raccolte dall'autorità sanitaria, e lo stato igienico del bastimento.

« Si farà menzione se vi sono malati a bordo.

(1) La vidimazione facoltativa de' consoli sulla patente fu aggiunta dopo prolungato dibattimento (proc. verb. 45 pag. 5 — 7).

« La patente dovrà finalmente contenere tutte quelle nozioni che possono dar lume all'autorità sanitaria del porto di destinazione, e metterlo in grado di farsi un concetto più possibilmente esatto sulla salute pubblica nell'atto della partenza, e della salute de'luoghi circonvicini, dello stato della nave e del di lei carico, della salute dell'equipaggio e di quella de passaggieri.

« Sono considerati come *vicinanze* i luoghi in relazione abituale col porto di partenza, e che non fan parte della stessa sanitaria circoscrizione (1).

ART. 24.

« La patente sarà, per tutte le nazioni contraenti, uniforme al modello annesso al presente regolamento (2).

ART. 25.

Quando regnerà nel luogo di partenza o nelle vicinanze una delle malattie reputate importabili e trasmissibili, e che l'autorità sanitaria ne avrà dichiarata l'esistenza, la patente porterà la data di questa dichiarazione.

« Ella indicherà ancora la data della cessazione, quando questa sarà con certezza constatata.

(1) Il delegato medico di Russia esprime il savio divisamento che la patente rinchiuda due separati fogli, l'uno riguardante lo stato di salute, l'altro l'igienico stato del bastimento. Il relatore della commissione risponde che ciò sarà fatto per essersi occupata la commissione di un apposito modello di patente. Il medico napolitano vota contro l'ultimo paragrafo di quest'articolo (proc. verb. id. pag. 7).

(2) Mentre scrivo sono stati cortesemente rimessi i modelli delle patenti dall'eccmo ministro degli affari stranieri, secondo che di già erano stati approvati dalla conferenza.

ART. 26.

« Conformemente alle disposizioni dell' art. 3 della convenzione, la patente non potendo essere che netta o brutta, l'autorità sanitaria dovrà sempre pronunziarsi sull'esistenza o non esistenza del male nell'atto di partenza. In casi di dubbio, la partenza sarà riputata *sporca*.

ART. 27.

« Salvo il sistema dei *Tescheri* nell'impero ottomano fintantoche sarà ivi creduto necessario, non saranno richiesti dei bollettini individuali di sanità pei passeggieri, e per gli uomini d'equipaggio.

« Ciò nulla ostante l'autorità sanitaria potrà esigere da quei passeggieri, la di cui salute fosse sospetta, od almeno compromettente, il certificato d'un medico conosciuto a ciò autorizzato, e ne sarà fatta menzione sulla patente.

« L'autorità sanitaria potrà ancora opporsi all' imbarcazione di un passeggiere, se la sua salute potesse compromettere gli altri.

ART. 28.

« La patente di sanità non sarà considerata come valevole, se non sarà stata rilasciata entro le ore 48 precedenti la partenza.

« Se la partenza è ritardata, la patente dovrà esser vidimata dall'autorità che l' aveva rilasciata, e farà menzione se lo stato sanitario sia il medesimo, o se abbia subìto qualche cangiamento.

ART. 29.

» La patente non cesserà di essere considerata come netta quando ancora nel lazzaretto del paese

esistessero uno o più casi di una malattia riputata importabile e trasmissibile.

TITOLO III.

Misure sanitarie durante il tragitto.

ART. 30.

« Ogni bastimento in mare dovrà essere mantenuto in buono stato di ventilazione e di pulizia.

« A tal uopo ognuna delle nazioni contraenti farà compilare, nel più breve termine possibile, un' istruzione pratica, e dettagliata abbastanza, colla prescrizione delle misure di pulizia, e di ventilazione da osservarsi in mare.

ART. 31.

« I capitani o patroni saranno tutti muniti di questa istruzione e dovranno conformarvisi, altrimenti potrebbero essere considerati all'arrivo, come se fossero in patente brutta, e trattati come tali.

ART. 32.

« I bastimenti a vapore soggetti alla patente, che fanno il trasporto dei viaggiatori, saranno obbligati ad avere un medico sanitario a bordo: questo medico avrà per missione speciale di vegliare alla salute dell'equipaggio e dei viaggiatori, di fare eseguire le regole d'igiene e di render conto all'arrivo delle circostanze del viaggio.

« Sarà inoltre obbligato di notare esattamente, per quanto sia possibile, giorno per giorno su di un apposito registro tutte le circostanze che possano essere di natura da interessare la pubblica salute,

notando con tutta diligenza le malattie osservate, i semplici accidenti eziandio, e l'adottato trattamento, e le conseguenze.

La nomina de'medici a bordo sarà stabilita dai rispettivi governi.

ART. 33.

« In mancanza de'medici, gli schiarimenti relativi alla salute saranno raccolti dal capitano o patrono e da essi registrati sul libro di bordo.

ART. 34.

« Ogni capitano o patrono che si soffermerà in un porto, o vi entrerà in comunicazione, sarà obbligato di far vidimare la sua patente dall'autorità sanitaria, ed in mancanza di questa, dall'amministrazione incaricata dalla polizia locale.

ART. 35.

« È vietato alle autorità sanitarie di ritenere nei porti di fermo la patente rilasciata nel punto di partenza.

ART. 36.

« In caso di morte avvenuta in mare in seguito di una malattia di carattere sospetto, gli effetti di vestiario e da letto serviti al malato saranno arsi, se la nave è ancorata: e se sia in viaggio saranno gittati in mare con le necessarie precauzioni, acciò non possono galleggiare sull'acqua.

« Gli altri effetti dello stesso genere, de'quali l'individuo defunto non avesse fatt'uso, ma che fossero stati a sua disposizione, saranno immediatamente sciorinati e purificati.

TITOLO IV.

Misure sanitarie all'arrivo.

ART. 37.

« Ogni bastimento all' arrivo sarà sottomesso alle formalità del riconoscimento e del costituto.

ART. 38.

« Ciò non nulla ostante quando lo stato sanitario sarà positivamente sano, le navi che vengano da uno ad un altro porto dello stesso paese potranno, in virtù de' regolamenti sanitari particolari a ciaschedun paese, esser affrancati dal costituto sanitario.

ART. 39.

« Potranno egualmente in tempo ordinario esser affrancati dal costituto, mediante una dichiarazione scambiata fra le parti contraenti, tutte le provenienze, oppure le provenienze determinate, se vanno da uno dei due paesi nei porti dell'altro.

ART. 40.

« Il riconoscimento e il costituto saranno fatti per cura dell'agente, che l'autorità delegherà a questo scopo.

I risultamenti saranno notati sopra uno speciale registro.

ART. 41.

« Se nel momento della partenza insorgeranno casi dubbi, se i ragguagli saranno contraddittori, debbon sempre interpretarsi colla più grande prudenza: quindi il bastimento sarà tenuto in riserva.

ART. 42.

« L'ammissione a libera pratica sarà preceduta dalle visite del bastimento tutte le volte che l'autorità sanitaria lo crederà necessario.

ART. 43.

« Quando vi saranno malati a bordo, essi saranno, dietro loro domanda, sbarcati il più prontamente possibile, ed avranno le cure che richiede il loro stato.

ART. 44.

« Se il bastimento, sebbene munito di patente netta, e non abbia avuto, durante il tragitto, alcun caso di malattia, si trovasse per natura del suo carico, pel suo stato d'ingombramento o d'infezione in tali condizioni, per le quali l'agente sanitario giudicherebbe suscettibili di compromettere la salute publica, lo stesso bastimento potrà essere tenuto in riserva, finchè l'autorità sanitaria non abbia deliberato.

« La decisione dovrà aver luogo dentro le ore 24.

ART. 45.

« A seconda delle condizioni della salubrità della nave, se l'autorità sanitaria crede necessario, potrà ordinare come igieniche misure:

» Il bagno ed altre cure corporali per gli uomini dell'equipaggio.

« Lo scaricamento delle mercanzie a bordo.

« L' abbruciamento o la sommersione ad una certa distanza nel mare delle sostanze alimentarie e delle bevande guaste od avariate, come ancora delle merci di natura organica fermentate o corrotte.

« La lavatura del vestiario e della biancheria dell'equipaggio.

« La pulizia della stiva, l'evacuazione completa delle acque, e la disinfezione della sentina.

« L'aereazione a tutto il bastimento e la ventilazione delle sue parti più profonde mediante la pompa ad aria, o con ogni altro mezzo.

« Le fumigazioni di cloro, la raspatura, lo stropicciamento, e la lavatura del bastimento.

« Il rinvio al lazzaretto.

« Quando coteste operazioni saranno riputate necessarie, esse saranno eseguite nel più compiuto isolamento della nave, secondo le disposizioni delle spiagge e delle località, ma sempre innanzi l'ammissione a libera pratica.

« A parte le formalità di riconoscimento e di costituto, i bastimenti in transito appartenenti alle alte parti contraenti saranno dispensati nei porti intermediari dalle formalità prescritte per la partenza e per l'arrivo.

ART. 46.

« Ad eccezione delle disposizioni transitorie enunciate ai paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 concernenti la Turchia europea ad asiatica, non che l'Egitto, ogni bastimento munito di una patente netta che non avrà avuto in mare nè accidenti, nè comunicazioni di natura sospetta, e che si presenterà in condizioni igieniche soddisfacenti, sarà immediatamente ammesso a libera pratica (1).

(1) Dal complesso di questi istorici cenni il lettore potrebbe giudicare che si dovessero fare di tempo in tempo riserve, ma sic. come si disse in principio tanto pel progetto di convenzione, quan. to pel presente regolamento, la sottoscrizione de'delegati fu sempre colle riserve fatte nel corso delle deliberazioni, così assai di rado se ne osserva qualcuna : come per esempio per quest'art. vien da me ricordata nel processo verbale 45 pag. 9.

TITOLO V.

Delle quarantene.

ART. 47

» Ogni bastimento, che arrivi con patente brutta, sarà messo in quarantena.

» Potrà esser posto in quarantena ogni bastimento che arrivi nelle condizioni prevedute nell'art. 3 della convenzione che lo assimilano alla patente brutta.

ART. 48.

» Nessuna provenienza potrà esser messa in quarantena senza una decisione motivata: la quale sarà immediatamente significata al capitano o patrono del bastimento.

ART. 49.

» Ad eccezione della peste, della febbre gialla, o del cholèra a bordo, un bastimento avrà sempre diritto di rimettersi in mare, sia prima di esser messo in quarantena, sia pendente il corso della quarantena.

» La patente di sanità gli sarà restituita, se non sia giunto al porto di destinazione: e l'autorità sanitaria menzionerà su questa patente la durata e le circostanze del suo soggiorno, come ancora le condizioni colle quali riparte.

» Un bastimento potrà rimettersi in mare, non ostante la presenza a bordo delle malattie ordinarie. Ciò nulla ostante l'autorità sanitaria dovrà assicurarsi preventivamente, se i malati potranno essere convenevolmente curati durante il resto della

navigazione: e quelli che volessero rimanere al lazzaretto, ne avranno sempre il diritto (1).

ART. 50.

» La durata della quarantena sarà sempre la stessa per la nave, per le persone e per le merci che vi sono assoggettate.

» La medesima si distingue in quarantena di osservazione, ed in quarantena di rigore (2).

ART. 51.

» La quarantena d' osservazione daterà per le navi e per tutto che si trovi a bordo, dall' istante che una guardia di sanità sarà messa a bordo e che le misure di ventilazione e di purificazione avranno cominciate.

» La quarantena di rigore daterà, per il bastimento, per le persone ed oggetti a bordo, dal momento che le merci soggette allo sbarco saranno state tolte: per le mercanzie sbarcate al lazzaretto ed in luogo riservato, dal cominciamento delle purificazioni: per le persone sbarcate, dal momento del loro ingresso al lazzaretto.

Una quarantena cominciata a bordo potrà esser sempre continuata al lazzaretto (3).

ART. 52.

» La quarantena di osservazione si limiterà a

(1) In quest'articolo si parlava in genere di malattie dalla commissione: e l'eccezione delle tre malattie avvenne dopo savia discussione de' medici. (Proc. verb. id. pag. 9-10.)

(2) Qnest'art. dopo forte discussione vien adottato, sopprimendosi la parola *totale*. Vale a dire la durata *totale*, siccome era proposto. (Proc. verb. id.)

(3) Quest'ultimo paragrafo, sebben facoltativo, non sembra del tutto a proposito: perciò a ragione è ricordata nel processo verb. l'astensione del medico napolitano.

tenere in osservazione, durante un tempo determinato, il bastimento, l'equipaggio ed i passeggieri, e non trarrà seco lo scaricamento delle merci al lazzaretto.

» La medesima avrà luogo per gli uomini a bordo della nave o nel lazzaretto a scelta de' quarantenari.

» Pendente la sua durata, il bastimento tenuto in disparte e sorvegliato dalle guardie di sanità in numero sufficiente, sarà semplicemente sottoposto, per misura d' igiene, a una ventilazione convenevole, alla lavatura ed alla cura di una pulizia generale.

Art. 53.

« La quarantena di rigore aggiungerà alla quarantena di osservazione le misure di purificazione e di disinfezione speciali, che saranno giudicate necessarie dall'autorità sanitaria.

» Ella trarrà seco inoltre, in certi casi specificati dal presente regolamento, lo sbarco al lazzaretto delle merci di prima classe, e secondo le circostanze ed i regolamenti locali, quelle delle merci di seconda classe. (Art. 63 e 64.)

Art. 54.

» La quarantena di rigore per la peste non potrà essere purgata che in un porto con lazzaretto. Quella che è imposta ad una nave, per motivo di sucidume in virtù dell'art. 3 della convenzione sanitaria, potrà essere purgata in una parte isolata di un porto qualunque.

Art. 55.

» La quarantena potrà essere purgata in un porto intermediario fra il punto di partenza e il

porto di destinazione: e presentando la prova di questa quarantena, il bastimento sarà ammesso alla libera pratica.

Art. 56.

» Il tempo del tragitto sarà calcolato per tutti i bastimenti, dal momento della partenza comprovato dal libro di bordo o certificato dalla dichiarazione del capitano o patrono.

Art. 57.

» Ogni bastimento, a bordo del quale vi sia stato, pendente il tragitto, un caso di una delle tre malattie riputate importabili e trasmissibili, sarà di dritto, e qualunque sia la sua patente, considerato come avesse patente brutta.

Art. 58.

» Se vi è stato uno o più casi di cholèra pendente il passaggio e durante la quarantena, questa quarantena comincerà dal momento dell' arrivo e dell'esecuzione delle misure sanitarie: non sarà tenuto conto del tempo del passaggio.

art. 59.

» Eccettuate le eccezioni temporanee ricordate qui sopra (art. 46), le merci e gli oggetti materiali di ogni sorta, che arrivano con patente netta sopra un bastimento in buono stato e ben tenuto, e che non ebbe nè morbi nè malati sospetti, saranno dispensati da ogni trattamento sanitario, ed ammessi immediatamente alla libera pratica, come lo stesso bastimento, l'equipaggio ed i passeggieri.

Art. 60.

» Sono eccettuati i corami, i crini, i cenci e gli stracci. Queste merci potranno, eziandio se con

patente netta, divenire l'oggetto di misure sanitarie. L'autorità sarà giudice di queste misure, e ne determinerà la natura e la durata.

Art. 61.

» Sono egualmente eccettuate le merci ed oggetti alterati o decomposti.

» Conformemente al paragr. 4 dell'art. 45, l'autorità avrà il diritto di farle gettare in mare, o di ordinarne la distruzione per mezzo del fuoco.

» Le formalità da osservarsi in simili casi saranno determinate dai regolamenti locali.

Art. 62.

» In conformità dell' articolo 5 della convenzione, e per l'applicazione delle misure sanitarie, le merci saranno scompartite d'ora in poi in tre classi.

» Formeranno la prima, e saranno sottoposti per questo titolo ad una quarantena obbligatoria ed alle purificazioni, i bagagli e gli effetti di uso, i cenci, gli stracci, i corami, le pelli, le penne, i crini e gli avanzi di animali in generale, finalmente la lana e le materie di seta.

» Saranno compresi nella seconda, ed assoggettati ad una quarantena facoltativa, il cottone, il lino, la canapa.

» Comporranno la terza, e saranno perciò esenti dalle misure quarantenarie, tutte le merci ed oggetti qualunque che non entrano nelle due prime classi.

Art. 63.

» Se con patente brutta di peste, le mercanzie della prima classe saranno sempre sbarcate al lazzaretto e sottoposte alle purificazioni.

» Le mercanzie della seconda classe potranno immediatamente essere poste in libera pratica, e sbarcate nel lazzaretto per esser purificate , secondo le circostanze ed i regolamenti sanitari particolari di ciascheduno dei paesi contraenti.

» Le mercanzie della terza classe essendo state dichiarate libere, potranno sempre immediatamente esser poste in commercio sotto la sorverglianza dell'autorità sanitaria (1).

ART. 64.

» Con patente brutta di febbre gialla senza verun accidente durante il tragitto, se questo tragitto durò più di dieci giorni, le mercanzie saranno sottoposte per misura d'igiene ad una semplice ventilazione senza scarico.

» Se vi sono stati accidenti, o se il tragitto durò meno di dieci giorni, le mercanzie potranno essere l' oggetto delle stesse misure che con patente brutta di peste : saranno indi sbarcate al lazzaretto e purificate; ma questa misura sarà facoltativa, e lasciata all'approvazione dell'autorità sanitaria.

ART. 65.

» Con patente brutta di cholèra, le mercanzie non saranno soggette ad alcuna misura sanitaria par-

(1) Il medico russo fa osservare che taluni oggetti di questa terza classe meritano precauzione, come a modo d'esempio le monete. Si risponde che in genere vien ciò previsto in un articolo speciale del regolamento. Coll'articolo 63 si chiude la 45ª sessione, e coll'art. 64 ha principio la 46 (16 gennaio) preceduta da un incidente, in cui si discute che la vidimazione de' consoli nelle patenti non sarebbe necessaria. Il contrario vien sostenuto dal signor presidente del congresso.

ticolare: il bastimento sarà solamente ventilato, e le misure d'igiene sempre obbligatorie saranno osservate.

Art. 66.

» In tuttti i casi di patente brutta le lettere e le carte saranno sottoposte alle purificazioni di uso.

Art. 67.

» Qualunque mercanzia ed oggetto proveniente da un luogo sano che sarà contenuto in un involto sigillato officialmente, e di una materia soggetta alle misure di purificazione, sarà immediatamente ammesso in libera pratica, qualunque sia la patente del bastimento.

» Se l' involto è di una sostanza, per rapporto alla quale le misure sanitarie siano facoltative, l'ammissione sarà similmente facoltativa.

Art. 68.

» Gli animali saranno sottoposti alle quarantene ed alle purificazioni in uso nei diversi paesi.

Art. 69.

» Ogni bastimento che non abbia patente, quando in ragione del luogo di provenienza dovrebbe esserne munito, potrà, secondo le circostanze, essere assoggettato ad una quarantena di osservazione o di rigore.

» La durata di questa quarantena sarà fissata dall'autorità sanitaria.

» Essa non potrà eccedere i tre giorni, se il bastimento viene da un luogo notoriamente sano, e se si trova in buone condizioni igieniche.

» Il caso di forza maggiore, non che la perdita fortuita della patente, saranno apprezzati dall'autorità sanitaria.

Art. 70.

» Ogni patente raschiata o ritoccata sarà considerata come nulla, e metterà la nave nelle condizioni previste dall'articolo precedente, e senza pregiudizio dei procedimenti che potessero esercitarsi contro gli autori delle alterazioni.

Art. 71.

» Se durante la quarantena, e qualnnque sia il punto cui la medesima sia giunta, si manifesta un caso di peste, di febbre gialla, o di cholèra, la quarantena ricomincerà.

Art. 72.

» Oltre alle qnarantene previste ed alle misure specificate tanto dalla convenzione del 19 dicembre, quanto dal presente regolamento, le autorità sanitarie di ciascun paese avranno la facoltà, in presenza di un pericolo imminente e fuori di ogni previsione, di prescrivere sotto la loro responsabilità in faccia a chi ne ha diritto tutte quelle misure che esse giudicheranno indispensabili per il mantenimento della pubblica sanità.

» In mancanza di fabbricati speciali, esse potranno disporre per uso di lazzaretti navi isolate e custodite in modo da impedire ogni comunicazione coll'esteriore.

CAPITOLO III.

Dei lazzaretti.

Sezione I.

Della istituzione e della disposizione dei lazzaretti (1).

Art. 73.

» La disposizione interna dei lazzaretti sarà tale, che le persone e le cose appartenenti a quarantene di date differenti possano essere facilmente separate

Art. 74.

» Dei parlatorii vasti e comodi permetteranno di ricevervi le persone che vorranno visitare i quarantenari, senza pregiudizio delle precauzioni necessarie per la tutela della sanità pubblica.

» Le inferiate, come ogni altra cosa che possa influire sinistramente sul morale dei quarantenari, saranno soppresse.

Art. 75.

» Dei fabbricati, o parte di essi, saranno destinati nei lazzaretti pel servizio dei malati. Essi saranno distribuiti in modo da permettere la separazione dei malati, e da assicurare nello stesso tempo le migliori condizioni d'igiene, e soprattutto la ventilazione.

(1) In quest'argomento sono tolti alcuni paragrafi dappresso discussione insorta in piena conferenza. (Processo verb. 46 pag. 3-4.)

Art. 76.

» È interdetto di mettessi in comunicazione diretta ed immediatamente con le persone e le cose sospette o riputate tali, che sono in quarantena. Oltre alle pene stabilite dalle leggi e dai regolamenti, chiunque sarà stato in contatto con persone o cose suddette sarà dichiarato in quarantena, e considerato come facente parte della stessa provenienza, salve le eccezioni che l' autorità sanitaria credesse potere ammettere, e di che ella sarà giudice (1).

Art. 77.

» Ogni lazzaretto debb'esser provveduto di acqua sana in quantità sufficiente per tutti i bisogni del servizio.

Art. 78.

» Vi sarà in ogni lazzaretto, o nelle sue dipendenze, un luogo convenevole destinato alle sepolture.

Sezione II.

Del personale, della sorveglianza e del servizio interno de' lazzaretti.

Art. 79.

» I posti ed i luoghi riservati destinati alla quarantena delle navi, i lazzaretti destinati a quella dei

(1) Nella discussione di quest' art. fo osservare che debbe contemplarsi il caso che può avvenire in seguito di una tempesta, per la quale potrebbono accadere forzate comunicazioni con altre navi, ed anche località. Il console austriaco ed il medico napolitano rispondono ciò che questo aveva detto per l'articolo mancante sulle epizoozie, onde ripetei che in tal caso questo regolamento poteva scorciarsi della massima parte degli articoli. (Proces. verb. id. pag. 4.)

passeggieri ed alle merci, e gli stabilimenti quarantenari in generale saranno posti sotto la sorveglianza immediata delle autorità sanitarie.

Art. 80.

» Vi saranno in ciaschedun lazzaretto un direttore od agente responsabile, impiegati in numero sufficiente per assicurare la disciplina sanitaria, e guardie di sanità incaricate di eseguire o di fare eseguire le misure prescritte.

Art. 81.

» Un medico sarà applicato al lazzaretto onde visitare e curare i quarantenari, e concorrere coi consigli all'esatta esecuzione delle misure sanitarie (1).

Art. 82.

» I malati riceveranno nei lazzaretti, sotto il rapporto religioso e medico, tutti i soccorsi e tutte le cure che si prodigherebbero a' malati ordinari negli stabilimenti ospitali i meglio organizzati, salvo a costituire in quarantena i medici e le persone compromesse.

Art. 83.

» È lasciata facoltà ad ogni malato di farsi curare da un medico di sua scelta diverso da quello del lazzaretto. Ma in questo caso la visita del medico estraneo avrà luogo in presenza e sotto la sorveglianza del direttore del lazzaretto.

(1) Quest'articolo subì una modificazione dappresso una animata discussione fra un console e diversi medici, che sembrami a buon diritto sostenessero la medica rappresentanza, che voleva sottomettersi del tutto all'arbitrio del direttore del lazzaretto. (Proc. verb. id. pag. 5—6.)

» Questo medico dovrà fare ogni volta all'ufficio di sanità il suo rapporto in scritto circa lo stato della malattia. L'amministrazione invierà tuttavia di quando in quando il suo proprio medico a visitare il malato, onde conoscere la natura della malattia.

Art. 84.

» Le persone, il cui stato di povertà fosse constatato dalle autorità sanitarie, saranno non solamente ammesse, ma eziandio nutrite e curate gratuitamente nei lazzaretti.

Art. 85.

» Ciaschedun lazzaretto avrà una tariffa stabilita dall' autorità, e riveduta trimestralmente, nella quale il prezzo dei viveri sarà regolato secondo la tassa la più moderata.

Art. 86.

» I mobili ed effetti di prima necessità per uso dei quarantenari saranno loro somministrati gratuitamente dall'amministrazione immediatamente dopo la loro entrata nel lazzareto.

Art. 87.

» Le visite sanitarie del medico saranno gratuite. I quarantenari non pagheranno che le cure estranee al servizio sanitario.

Art. 88.

» Oltre a queste regole generali l'autorità sanitaria, mentre dee vegliare alla preservazione della sanità pubblica, sarà pure tenuta di adottare, per mezzo di regolamenti speciali ed a seconda delle diverse località, tutte le misure convenienti onde assicurare quanto più possibilmente il ben' essere dei quarantenari.

Sezione III.

Del trattamento delle merci, degli effetti d'uso e dei dispacci nei lazzaretti.

Art. 89.

» Le merci saranno deposte in magazzini vasti e perfettamente asciutti. Esse saranno sottoposte alla libera circolazione dell' aria e smosse di tempo in tempo.

» Le balle e i colli saranno aperti, onde l'aria vi possa penetrare. Questa ventilazione sarà continuata pendente tutta la quarantena.

Art. 90.

» Le merci appartenenti a quarantene diverse saranno separate le une dalle altre e collocate, per quanto sarà possibile, in magazzini distinti.

Art. 91.

» Le pelli, i corami, i crini, gli stracci, i cenci, gli avanzi di animali morti, le lane e le materie di seta saranno collocate in luoghi scostati dalle camere occupate dai quarantenari , non che dagli alloggi degli impiegati.

» In caso di notoria infezione, di sucidume o di alterazione, queste materie e le merci in generale potranno essere sottoposte a quel metodo di purificazione che l'autorità sanitaria giudicherà necessario (1).

(1) Nella discussione di quest'art., il console pontificio depone diversi documenti rimessigli dal sindacato de'facchini del porto di Marsiglia, in cui si riportano malattie e morti *per carbone maligno* di antica e recente data pel maneggio di mercanzie. Alcuni delegati

ART. 92.

» Le sostanze animali e vegetali in putrefazione non potranno mai essere ricevute nei lazzaretti; esse saranno abbruciate, o gettate in mare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 del presente regolamento.

ART. 93.

« Vi saranno in ogni lazzaretto dei magazzini destinati per depositarvi le mercanzie purificate.

ART. 94.

» Gli effetti dei passeggieri dovranno essere, pendente la durata della quarantena, esposti alla ventilazione in locali separati ed appropriati a questo effetto, sotto la sorveglianza dei guardiani.

« L'autorità sanitaria veglierà affinchè questa operazione non sia negligentata in veruna circostanza.

medici, soprattutto il Bo, sostengono esser esse derivate da contatti di bagagli o merci contaminate da mali epizootici incapaci di stendersi nella razza umana, accennando il Bo di averne egli stesso pubblicati 200 casi. Dato e non concesso del tutto che nella specie umana si potesse stendere l'antrace pestilenziale degli animali domestici, sempre sarà l'epizootico seme capace di spandersi ne'medesimi animali : e meritevole in conseguenza di somma ponderazione per un internazionale sanitario congresso.

Arroge che prima di negarsi nettamente gli accennati fatti, era duopo istituire il più accurato esame, osservando, se que' morbi e quelle morti fossero avvenute in sequela di provenienze da luoghi ove avean dominato, o dominavano epizoozie, oppure *bubonica peste*. Da ultimo sarà stupefatto il lettore del paradossico argomentare del Bo e de' suoi consorti: imperocchè se si contrae col maneggio delle mercanzie, inclusive del cottone. (come rilevasi avvenuto ne'facchini, ed in taluni di quei 200 casi del Bo) l'antrace delle bestie, molto più si contrarrà quello dell'uomo. Nel quale se assai di rado si avverò cotesto sinistro, ciò accade per le diligenti pratiche sanitarie, e pel sciorino praticato all'aria libera ecc.

ART. 95.

» Gli effetti di uso, la biancheria e tutto ciò che avrà servito alle persone morte o colpite da peste, dovranno essere sottoposti a purificazioni più severe, alle fumigazioni di cloro, all'immersione nell' acqua del mare , all' azione del calore, secondo le circostanze e la natura degli oggetti. Si praticherà lo stesso nei casi di qualunque altra malattia contagiosa.

ART. 96.

« Le lettere e i dispacci saranno purificati in modo che la scrittura non sia alterata.

ART. 97.

« Quest'operazione avrà luogo in presenza del direttore del lazzaretto.

ART. 98.

« È riservato il diritto ai consoli o rappresentanti delle potenze estere di assistere all'apertura ed alla purificazione delle lettere e dispacci che loro saranno indrizzati o che saranno destinati ai loro connazionali.

« Lo stesso diritto è riservato all'amministrazione delle poste.

TITOLO VII.

Dei diritti sanitari.

ART. 99.

« Saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari determinati dall'articolo 7 della convenzione. 1. i bastimenti da guerra; 2. le navi in forma forzata, anche quando sono ammesse alla pratica, purchè non facciano alcuna operazione di commercio

nel porto che toccano; 3. i battelli pescherecci; 4. le navi dispensate dall'obbligo di munirsi di patente; 5. i ragazzi d'età inferiore ai sette anni (1) e gli indigenti imbarcati a spese del governo del loro paese, o per ufficio dei consoli.

ART. 100.

« Qualsiasi diritto sanitario, non menzionato nella convenzione, è formalmente abolito.

TITOLO VIII.

Delle autorità sanitarie.

ART. 101.

« Salve le disposizioni particolari relative all'organizzazione sanitaria dell'oriente (tit. IX) e conformemente all'art. 8 della convenzione che mette le autorità sanitarie sotto la direzione immediata del governo, queste autorità saranno stabilite da per tutto sopra basi uniformi, e saranno composte: 1. di un agente responsabile del governo; 2. d' un consiglio locale.

ART. 102.

« L'agente rappresenterà essenzialmente il potere centrale.

Egli sarà preso, per quanto fia possibile, nel

(1) Nella proposta della commissione si erano ommessi i ragazzi al di sotto degli anni 8, e che fu da me e dal console portoghese avvertito ed aggiunto in quest'art. 99 (Proc. verb. id. pag. 7).

In quest'art. il presidente rischiara una domanda del medico ottomano relativa alle navi che, destinate in un porto, sono dalla tempesta costrette ripararsi in un altro senza pagar tasse. (id. ib).

corpo medico, ed avrà il titolo di *direttore della sanità* (1).

ART. 103.

« Il direttore od agente sarà il capo del servizio attivo.

« Egli ne avrà la responsabilità. — Tutti gl'impiegati saranno sotto i di lui ordini. — Egli invigilerà l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti. — Riconoscerà o farà riconoscere lo stato sanitario dei bastimenti che arrivano. — Rilascerà le patenti di sanità a coloro che partono. — Avrà la direzione o la sorveglianza dei lazzaretti e porti di quarantena.

ART. 104.

« Il consiglio rappresenterà più particolarmente gl'interessi locali, e si comporrà dei diversi elementi amministrativi e scientifici che possono, in ciaschedun paese, vegliare più efficacemente al mantenimento della salute pubblica.

ART. 105.

« Il direttore od agente farà, di diritto, parte del consiglio.

ART. 106.

« Il consiglio eserciterà una sorveglianza generale sopra il servizio sanitario; avrà specialmente per missione d'illuminare il direttore od agente, e di dargli dei pareri sopra le misure da prendersi in caso

(1) I delegati russi dicono astenersi da quest'art. 102 fino al 109 (proc. verb. id. ib). Ma vuolsi qui accennare che i delegati spagnuoli volevano astenersi interamente quasi sempre dal resto degli articoli del ragolamento : lo stesso per me e per alcun altro : ma si trovò più volte a dire esser ciò superfluo, tostochè era il regolamento sottoscritto colle riverve praticate nel corso delle sanitarie deliberazioni.

d'invasione o di minaccia d'invasione di una malattia riputata importabile o trasmissibile; di vegliare all'esecuzione dei regolamenti generali e particolari relativi alla polizia sanitaria ove d'uopo, di denunciare al governo le infrazioni od omissioni.

Egli verrà consultato sopra tutte le questioni amministrative e mediche, e concorrerà, col direttore od agente, a preparare i regolamenti locali od interni.

Art. 107.

« Il consiglio si riunirà periodicamente nelle epoche che stabilirà l'autorità superiore, e sarà convocato straordinariamente tutte le volte che una circostanza relativa alla salute pubblica sembrasse richiederlo.

Art. 108.

« Il direttore od agente avrà per dovere di tenersi costantemente informato dello stato della pubblica salute. Esisteranno a questo effetto, sia direttamente, sia per mezzo di delegati, dei frequenti rapporti con l'autorità comunale, e ne riceveranno tutte le comunicazioni necessarie al compimento del loro mandato.

Art. 109.

« In caso di dissidenza fra il direttore od agente ed il consiglio, ne sarà immediatamente riferito al governo centrale. Tuttavia, se vi sia urgenza, il direttore od agente, sotto la sua responsabilità, darà corso alle disposizioni provvisorie che la salute pubblica ed il servizio esigessero.

Art. 110.

« Vi sarà in tutti i paesi segnatari della convenzione un servizio d'ispezione sanitaria.

« Questo servizio, regolato dai respettivi governi, consisterà nel visitare i porti del paese, nel prendervi cognizione dell'andamento del servizio sanitario, nel tener nota delle imperfezioni che potessero riscontrarsi, e nel segnalarle al governo.

ART. 111.

« Nell'interesse della salute pubblica e per il bene del servizio, le autorità sanitarie dei paesi respettivi segnatari della convenzione del 19 dicembre sono autorizzate a comunicare direttamente fra di loro, onde tenersi reciprocamente informate di tutti i fatti importanti pervenuti a loro conoscenza; senza pregiudizio tuttavia dei rapporti che è loro dovere di somministrare nello stesso tempo alle autorità competenti ed ai consoli.

TITOLO IX.

Disposizioni particolari per l' oriente.

ART. 112.

« Oltre le disposizioni sanitarie comuni ed applicabili a tutti i paesi segnatari della conferenza, la Turchia europea e la Turchia asiatica, come anche l'Egitto, saranno l'oggetto di disposizioni particolari destinate a prevenire lo sviluppo della peste, ad arrestare questa malattia quando ella esista, a segnalarla e ad opporsi alla sua introduzione negli altri paesi.

ART. 113.

« Queste, disposizioni prese nel doppio interesse dell'oriente e delle nazioni in rapporto con esso,

consisteranno nello sviluppo delle costituzioni sanitarie stabilite dal governo del Sultano e nella presenza de' medici che terranno in oriente le nazioni contraenti.

Sezione I.

Disposizioni relative alla Turchia.

Art. 114.

« Sua altezza il Sultano promulgherà una legge speciale per assicurare l'esistenza e regolare le attribuzioni delle autorità sanitarie del suo impero, ed in particolare del consiglio superiore di sanità di Costantinopoli, che sarà mantenuto nella sua organizzazione attuale

Art. 115.

« Posto alla testa del servizio sanitario, il consiglio superiore di Costantinopoli ne sorveglierà le differenti parti, ed indicherà per tutto l'impero le misure d'igiene pubblica e di salubrità che saranno giudicate necessarie. Esso redigerà le istruzioni che vi si riferiscono, e veglierà alla esatta esecuzione delle disposizioni prescritte conformemente alle indicazioni della conferenza sanitaria internazionale (processo verbale 29 ed annessi), e fisserà i luoghi ove saranno stabiliti i diversi agenti del servizio sanitario.

Art. 116.

« Le potenze interessate saranno rappresentate in questo consiglio per mezzo di delegati in numero eguale a quello dei funzionari ottomani, e questi delegati avranno voce deliberativa.

ART. 117.

« Il consiglio resterà in possesso della prerogativa di nominare e rimuovere gl'impiegati sanitari di ogni rango.

ART. 118.

« I delegati stranieri accreditati presso il consiglio, presi per quanto è possibile fra uomini competenti, saranno nominati dai loro respettivi governi.

ART. 119.

« L'istituzione dei medici ispettori incaricati di sorvegliare l'andamento del servizio sanitario sarà mantenuto. Oltre quelli che esistono in Siria e nei pascialati di Erzeroum e di Bagdad, ne saranno stabiliti due di più; l'uno per la Turchia europea, l'altro per l'Asia minore. Essi avranno la loro residenza abituale a Costantinopoli.

ART. 120.

« Gli offizi sanitari e le località dei preposti saranno mantenute nella loro organizzazione attuale. Il numero degli uni e degli altri, i luoghi ove essi saranno stabiliti, la loro circoscrizione e la loro gerarchia saranno regolati dal consiglio superiore di sanità di Costantinopoli.

ART. 121.

« Il diritto di ricevere le provenienze in patente brutta di peste è ristretto ai soli offici centrali, muniti de'lazzaretti.

ART. 122.

« La facoltà di ammettere in libera pratica le provenienze in patente netta sarà mantenuta alle località dei preposti, finchè la peste non esista più. Questa facoltà cesserà in tempo di peste. Tuttavia

questi posti conserveranno in ogni tempo la facoltà di ammettere i bastimenti di cabotaggio.

ART. 123.

« Nel più breve tempo possibile un codice dei delitti e delle pene in materia sanitaria sarà promulgato in Turchia per cura del governo ottomano.

« Un tribunale speciale, la di cui istituzione sarà concertata fra le alte parti contraenti, giudicherà in avvenire di tutte le infrazioni alle leggi e regolamenti sanitari, e sarà incaricato di giudicarle: il tutto sotto la riserva espressa delle disposizioni stabilite nelle capitolazioni, e senza che possa esservi portato alcun pregiudizio.

SEZIONE II.

Disposizioni relative all' Egitto.

ART. 124.

« L'intendenza sanitaria di Alessandria, composta degli stessi elementi, e stabilita sopra le stesse basi che il consiglio superiore di Costantinopoli, avrà diritti e prerogative eguali. Siccome questo essa veglierà alla salute pubblica del paese, ed alla esecuzione delle misure che vi hanno rapporto, tanto nell'interno quanto nel littorale.

ART. 125.

« Degli ispettori sanitari e dei medici di officio saranno stabiliti da pertutto, ove sarà giudicato necessario, a spese del governo egiziano. Gli uni e gli altri dovranno esser muniti di diplomi rilasciati dalle università di Europa.

Sezione III.

Disposizioni generali relative all'oriente.

ART. 126.

« Le patenti saranno rilasciate dall' officio di sanità e vidimate dai consoli competenti.

ART. 127.

« Inerentemente all'articolo 21 del presente regolamento, sarà formalmente vietato a qualsiasi bastimento di avere più di una patente.

ART. 128.

« Il numero de'medici sanitari europei attualmente stabiliti in oriente sarà accresciuto sino a 26 divisi in quattro circondari. Le potenze segnatarie della convenzione si concerteranno con il governo della sublime Porta per l' esecuzione comune di questa misura (1).

ART. 129.

« I medici sanitari si dividono in medici centrali e in medici ordinari. I medici ordinari saranno ripartiti secondo il prospetto annesso al presente regolamento.

ART. 130.

« Vi sarà un medico centrale nelle città di Costantinopoli, Smirne, Bairuth ed Alessandria.

(1) Nel processo verbale sono riportati i medici col presente ordine 4 la Francia, 4 la Gran-Bretagna, 4 la Russia, 4 l'Austria, 4 la Spagna, uno la Grecia, uno la Sardegna, uno la Toscana, uno Napoli, uno Roma, uno Portogallo. In caso di rifiuto di una o varie di queste potenze il diritto di nomina passerà alle cinque potenze nell'ordine sopra stabilito ecc.

ART. 131.

« Il medico centrale, senza aver alcuna supremazia sopra i suoi colleghi, oltre il suo servizio come medico sanitario, sarà obbligato di riunire e coordinare in un generale rapporto le parziali relazioni del suo circondario. Questo rapporto generale sarà diretto una volta al mese in Turchia, e due volte al mese in Egitto, al corpo consolare locale e al consiglio di sanità.

ART. 132.

« In caso di vacanza i medici centrali saranno a preferenza presi per anzianità fra i medici ordinari dello stesso circondario.

ART. 133.

« I medici sanitari europei stabiliti in oriente conserveranno tutta la loro indipendenza rimpetto alle autorità locali, e non saranno responsabili che appo i governi, che li hanno istituiti.

ART. 134.

« Le funzioni dei medici sanitari consisteranno: 1. a studiare, sotto il rapporto della salute pubblica, il paese dove si trovano, il suo clima, le sue malattie, tutte le condizioni che vi si riuniscono, come ancora le misure prese per combattere dette malattie.

« 2. A percorrere a tal uopo le loro rispettive circoscrizioni tutte le volte che lo crederanno utile, ed in Egitto più spesso che sia possibile.

3. A informare di tutto ciò che è relativo alla pubblica salute il medico centrale del circondario, il corpo consolare, e se fia bisogno le autorità locali del paese, due volte il mese in Turchia, in tutte le settimane in Egitto.

« In caso di epidemia o di qualunque sospetta malattia e generalmente nei casi straordinari, il medico sanitario spedirà subito un rapporto speciale a tutte le suddette autorità e a tutti i medici sanitari e consoli delle vicine circoscrizioni, e se fia d'uopo a'medici e consoli più lontani, ai quali potrebbero queste informazioni essere utili.

« Da ultimo saranno tenuti di conformarsi dettagliatamente al presente regolamento.

ART. 135.

« In caso di sospetta malattia contagiosa i medici sanitari informeranno immediatamente l'ufficio di sanità, *e vice versa.* Fin da questo momento si stabilirà una medica consultazione, il cui risultamento sarà tosto comunicato a tutte le suddette autorità.

ART. 136.

« Dall'altra parte gli offici di sanità, i posti, le deputazioni ecc. ecc. avranno l'obbligo di fornire ai medici sanitari, soprattutto in ciò che riguarda la salute pubblica, schiarimenti regolari scritti, e dovranno ricevere questi medici nelle località dell'amministrazione sanitaria tutte le volte che questi giudicheranno opportuno di recarvisi per avere esatte notizie o verbali schiarimenti.

TITOLO X.

Disposizioni relative all'America.

ART. 137.

« Nei paesi soggetti alla febbre gialla pertinenti alle potenze segnatarie della convenzione, ed ove già

non vi fosse un regolare medico servizio, vi sarà stabilito per le cure dei governi respettivi con medici sanitari per istudiarvi cotesta malattia, il suo modo di sviluppo e di propagamento: ricercare i mezzi di prevenirla e di combatterla, dando rapporto della sua apparizione e della sua costatata cessazione alle autorità: finalmente per adempirvi officialmente, rispetto alla febbre gialla, la missione che hanno i medici sanitari di oriente per la peste.

Articolo transitorio.

« Quando il servizio dei medici sanitari d'oriente, siccome è specificato, sarà stato regolato e diviso tra le potenze contraenti, ciascuna di queste potenze nominerà ai posti che gli saranno stati assegnati, e di cui essa si sarà incaricata.

« Tuttavia i medici sanitari stabiliti dalla Francia resteranno personalmente in possesso dei posti che ora occupano, e non saranno surrogati da medici appartenenti ad altre nazioni, se non in caso di vacanza. La Francia si riserva egualmente il diritto di operare tra i medici attuali quei cambiamenti che credesse utili al bene del servizio.

« Continueranno ad essere in vigore negli stati delle alte parti contraenti le disposizioni sanitarie che non sono contrarie alla convenzione del dì 19 dicembre 1851 col presente regolamento internazionale.

« Il presente progetto di regolamento sanitario internazionale letto, discusso e addottato nelle tornate dei dì 15 e 16 del corrente mese, è stato segnato da tutti i membri della conferenza sanitaria internazionale sotto tutte le riverve fatte da ciascun

delegato, e salva l'approvazione de'loro respettivi governi ».

« Parigi 16 gennaio 1852.

« Seguono le firme dei 24 delegati e dei due segretari della conferenza ».

Nella 47ma sessione (17 gennaio), dopo breve discussione sulle tabelle quarantenarie differenti nei diversi paesi, per riportarsi al presente a seconda delle risoluzioni della conferenza alla più possibile uniformità, si passa alla lettura di un rapporto della commissione. Il quale riguarda i voti proposti dalla medesima, e formulati e adottati dalla conferenza internazionale, e sono divisi in 4 sezioni.

SEZIONE I.

« 1. *Voto.* La conferenza emette il voto che la questione sull'importazione de'morbi per mezzo delle mercanzie sia da per tutto studiata: che i governi interpellino i voti degli scienziati, e che il risultato sia oggetto di premi e di ricompense. (Proc. verb. n. 23)

« 2. *Voto.* La conferenza emette il voto che le potenze segnatarie della convenzione sanitaria si mettano d'accordo per fare esplorare le località ove si generano le malattie esotiche trasmissibili, ed il modo come si propagano cotesti flagelli. (Proc. verb. n. 32).

« 3. *Voto.* Sarebbe desiderabile che i medici sanitari fossero estesi nei punti frequentati del littorale di *Affrica*, ove dominano mortali malattie, affine di studiarle di proposito per darne alle autorità i necessari schiarimenti.

SEZIONE II.

« 4. *Voto.* La conferenza emette il voto che ciascuna potenza segnataria della convenzione si

applichi a migliorare i porti e le località circonvicine.

« 5. *Voto.* La conferenza emette il voto che ciascuna potenza faccia formare un registro esatto del numero delle navi di commercio, come ancora una statistica delle malattie e delle morti che avranno luogo nel corso di ogni anno. Cotesto prospetto statistico dovrebbe pubblicarsi con tutti i più minuti dettagli.

« Dovrebbero accordarsi premi a quei capitani o patroni di navi, gli equipaggi de'quali si fossero distinti pel loro buono stato.

« 6. *Voto.* La conferenza emette il voto che i governi stabiliscano concorsi, e dieno premi agl'inventori di scoperte, o di perfezionamenti, di cui l'immediato risultamento fosse un vero progresso nel perfezionamento delle navi, o nell'igienico miglioramento degli equipaggi.

« 7. *Voto.* La conferenza emette il voto che ciascun paese incoraggi con premi e con altri mezzi la presenza di un medico a bordo delle navi di commercio.

« 8. *Voto.* La conferenza emette il voto che ciascuna potenza faccia compilare e stampare un *manuale d'igiene navale*, per l'uso della marina mercantile.

« Le prescrizioni racchiuse in questo manuale diverranno obbligatorie.

SEZIONE III.

« 9. *Voto.* La conferenza emette il voto che in epoche determinate, ed almeno in ogni due anni, i delegati di tutte le nazioni segnatarie della convenzione sieno riuniti in uno de'porti del Mediterraneo,

ed ora in uno, ora in un altro, per conferire fra di loro quanto concerne il sanitario servizio internazionale, comunicandosi le loro osservazioni, onde convenire in comune sulle modificazioni e perfezionamenti, che loro sembrassero opportuni per proporli ai respettivi governi.

SEZIONE IV.

» 10. *Voto.* La conferenza emette il voto che il governo ottomano trovi la possibilità d'istallare medici di cantone e distretto.

« Ella emette ancora il voto che il governo ottomano fin da ora stabilisca sette medici sanitari sopra sette punti principali dell'impero, cioè in *Adrianopoli*, a *Vidino*, e a *Transvik in* Europa: a *Kutaya*, a *Cesarea*, a *Diarbechir* e ad *Angora* nell'Asia minore.

« 11. *Voto.* Per perfezionare la sorveglianza sul littorale, la conferenza propone che il numero de' posti e preposti sia accresciuto.

« 12. *Voto.* La conferenza emette il voto che il governo ottomano nel dar termine ai quattro progettati lazzaretti: cioè a quei di *Rodi*, di *Candia*, di *Tripoli* in *Barberia*, e sopra un punto della costa dell'*Anatolia* bagnata dal Marnero, ne aggiunga ancora due altri, l'uno sopra il punto *della costa dell' Adriatico*, l'altro a *Varna* sul *Marnero*.

« 13. *Voto.* Dietro la proposizione del signor Segovia (console spagnuolo), la conferenza emette il voto che s'impedisca la vendita di qualunque mercanzia, o di sostanza qualunque in istato di putrefazione o alterazione, per esser nocive alla pubblica salute.

« 14. *Voto.* La conferenza emette il voto che

il codice sanitario adottato pel Mediterraneo divenga il codice sanitario di tutti i mari.

« 15. *Voto.* Convinta è la conferenza che non ostante le cure precise da essa prese pel compimento dell' opera che le è stata confidata, questa non potrebbe essere perfetta: laonde la sola esperienza potrà rilevare alcuni errori, e le difficoltà di esecuzione, che converrebbe risolvere il più presto possibile. Quindi la conferenza nella chiusa delle sue deliberazioni esprime il voto, che nel corso di due o tre anni che sarà in vigore la convenzione sanitaria ed il regolamento che vi è annesso., la revisione di questi due atti sia manifestata, sulla domanda di due o più delle parti contraenti, per una nuova riunione di delegati.

« 16. *Voto.* La conferenza emette il voto che le parti contraenti si accordino, affinchè le leggi penali in materia sanitaria sieno il più possibilmente uniformi : 2: che le pene sieno mitigate laddove sono troppo severe. 3. che la pena di morte sparisca dal novero delle pene portate per delitti sanitari.

Dappresso cotesti voti, il medico di Portogallo propone cose utili, ma non a proposito per un congresso sanitario.

Quindi i medici toscano e napolitano fanno a gara perchè si emetta un voto, pel quale sieno invitati i governi di Rnssia e di Turchia ad opporre tutti i loro sforzi per impedire una novella introduzione del cholèra : voti già da più anni da altri emessi e da me parimenti ricordati. Il signor presidente non dubita (siccome ancora tutti i membri della conferenza), che il governo russo tutte adoprerà le necessarie

misure, e fa duopo che da se stesso ne prenda l'iniziativa (1). La citata proposta de'medici italiani è basata sulla credenza che ancora l'indiano morbo non sia divenuto indigeno all'Europa.

Il console russo emette il voto che pel vantaggio del commercio e della navigazione la vidimazione de'consoli sia gratuita. Quasi tutti i delegati, inclusive i consoli, fanno elogio al voto del signor *d'Ebeling*.

Il signor presidente comunica una lettera del signor *Henrichs* diretta alla conferenza con un'opera rimarchevole (già rimessa dall'autore a tutti i delegati) per una adozione generale di un sistema decimale per i pesi, per le misure e per le monete. La conferenza, nel render grazie all'autore , manifesta non esser argomento di sua attribuzione.

Poscia il signor Melier presenta un modello di patente che riceve talune modificazioni

Il medico greco propone che le patenti sieno redatte in due lingue, l'una nella lingua del paese, l'altra in italiano. La proposta non vien accettata, ma che la patente sia a seconda de'luoghi di destinazione.

Si tributano in fine rendimenti di grazie ai signori delegati francesi : nello stesso tempo la conferenza prega il signor presidente che nella chiusura dell'internazionale congresso sia l'interprete verso gli eccmi due ministri, che devono onorarla, dei più distinti ringraziamenti per la cortesissima ospitalità e per la facilità apprestata al compimento delle sue fatiche dal governo francese; e così ha fine la 47ma sessione.

(1) Processo verb. 47 pag. 41 — 8.

Tornata 48^{ma}ed ultima della conferenza sanitaria internazionale (19 gennaio 1852).

Alle ore 9 e mezza del mattino sono introdotti nella sala della conferenza il signor marchese *Turgot* ministro degli affari esteri accompagnato dal signor *Teodoro de Lesseps* direttore de'consolati e degli affari commerciali, ed il signor *Lefebre-Duruflé*, ministro di agricoltura e del commercio accompagnato dal signor *Iulien* capo della divisione del commercio interno. I medesimi siedono rimpetto al signor presidente del congresso.

Io non riporterò per intero i lusinghieri discorsi diretti ai membri della conferenza, ricolmi di urbanità e di cortesia di ogni sorta, non che di erudite nozioni dei due eccmi signori ministri: dirò bensì gli ultimi paragrafi dell'uno e dell'altro discorso.

Ministro degli affari esteri:

« Nel separarci, o signori, dopo aver offerto i miei personali ringraziamenti pel concorso così benevolo che ho rinvenuto in ciascun di voi, permettetemi di esprimervi un mio desiderio, di manifestarvi una speranza. Il ricordo delle vostre utili fatiche sarà un compagno dei vostri vecchi giorni, voi vi rammenterete con orgoglio di aver cooperato all'opera oggi felicemente compiuta . . . . È bene, o signori, che il sovvenire della Francia, che è stata il teatro della vostra gloria, viva sempre nei vostri cuori ! Pensate agli amici che vi siete acquistati ! e sappiate ancora che i servigi renduti all'umanità non si dimenticano mai nel nostro paese ! . . .

« Il signor presidente della repubblica, i cui sentimenti vi sono ben noti, e che aveva sì giustamente

estimata l'importanza de'vostri lavori ha voluto che il ricordo fosse consecrato presso di voi, o signori, di una risplendente maniera: e mi ha incaricato di annunziare a ciascuno dei membri stranieri della sanitaria commissione, che gli aveva conferito l'ordine di cavaliere della legion d'onore. »

Ministro di agricoltura e commercio :

« . . . . Possiate voi, o signori, portare un dolce sovvenire dell'ospitalità che la Francia è stata fortunata, e che è fiera di avervi offerta ! Possano le favorevoli impressioni, che vi seguiranno nella vostra patria, contribuire a stendere e moltiplicare ancora quelle amichevoli relazioni, que'rapporti commerciali, che sono oggi la sicura guarentigia della felicità e della pace delle nazioni !

« Testimoni degli ultimi avvenimenti che han salvata la Francia, voi potrete raccontare ai vostri compatriotti, che mentre voi meditavate a tener lontana la peste, un principe quanto prudente, altrettanto coraggioso, abbatteva sotto i vostri occhi un altro flagello non meno funesto all'umanità, l'anarchia. E se i vostri lavori sono coronati come quei di Luigi Napoleone di così felici risultamenti, potrà bentosto ripetersi a più di un popolo quel proverbio sì noto ai filosofi e ai discepoli della scuola salernitana « *Mens sana* in *corpore sano.* »

Il signor *David* presidente del congresso, oltre il riassunto de'discorsi dei signori ministri, a nome de' suoi colleghi esprime loro e verso il signor principe presidente i più vivi sensi di gratitudine e di riconoscenza, i quali non si cancellerebbero mai dalla loro mente. Quindi dopo questi tre discorsi si

chiuse con applausi il sanitario internazionale congresso (1).

(1) Vuolsi notare, che non ostante la diversità di sentire in materia sanitaria fra alcuni membri della conferenza, tutti per altro si estimarono scambievolmente, e si affezionarono : dimodoché nella sera di questo stesso giorno (19 gennaio) solennizzarono essi la chiusura del congresso con lauto banchetto, che, dopo i brindisi alla salute de'loro respettivi sovrani , finì con orazioni e poesie francesi, italiane, e latine, e con replicati ed affettuosi amplessi non senza lagrime di tutti i delegati, e dei due segretari della sanitaria conferenza.

INDICE DELLE MATERIE

Origine per un congresso sanitario internazionale progettato in Italia ed in Francia, ove si apre a Parigi nel luglio 1851 . . . . . pag. 2— 6
Cagioni per l'aut. alla pubblicazione di questi storici cenni . . . . . » 7
Titolo dato al lavoro del congresso sanitario. Nomina del presidente: quindi nella sessione del dì 14 *agosto si stabilisce una commissione per l'esame dei* 21 *art. del programma francese, in cui si escludono misure di rigore pel cholèra delle Indie* . . . . . » 8
L'aut. giunto a Parigi nel dì 17 *agosto si oppone con officiali documenti a cotesta esclusione* . . » ivi
Nomina di due commissioni, l'una pe' dritti sanitari, l'altra pel servigio sanitario del levante . . » 8— 14
Rapporto della prima commissione, di cui si adottano le proposte dei primi cinque art. . . . . . » 14— 5
Ostacoli superati nella conferenza per l'ammissione del 6 *art. sulle misure sanitarie di terra.* . . . » 16
Maggiori opposizioni incontra l'art. 7, *in ispecie pel cholèra indiano. Varii delegati e l'aut. con novelli argomenti le rischiarano: ma infine si adottano mezzane misure rigettate specialmente dai delegati romani. Il resto dell'art.* 7 *generalmente adottato* . . . . . » 16— 21
Si adotta l'art. 8 *relativo all'importazione della peste sporadica* . . . . . » 32
Non si conviene nell'istesso avviso per la febbre gialla. Succedono per cotest'art. gravi discussioni, taluna

delle quali chiarita dall'aut. contro l'avviso dell' inglese delegazione. . . . . . » 37— 8

Si adotta l'art. 9 *per le quarantene, lazzaretti, isolamento, e misure igieniche. Ma per non esser pronto il lavoro della commissione del levante si sospendono l'art.* 10—11 *sulla peste bubonica e si passa all'esame delle patenti* . . . » ivi

Abolizione proposta della patente sospetta, e nuova surrogazione alle patenti. Nomina di tre altre commissioni: pe'lazzaretti cioè, per le misure igieniche e per l'organizzazione delle magistrature sanitarie . . . . . » 39

Si escludono varie mercanzie come conduttrici di contagio: indi si ammettono facoltativamente. Gravi discussioni contro questa proposta per parte anche delle aut, ma invano . . . . . » ivi

Viva opposizione de'delegati inglesi contro l'aut. per la peste di Malta 46

Mezzane misure per le provenienze della febbre gialla: proseguono importanti discussioni sulle tre malattie peste, febbre gialla, e colera morbus, il cui risultato non ammesso da varii delegati, e con opportuni ragionamenti anche dall'autore . » 41— 58

I membri della conferenza presentati e ricevuti cortesemente dal signor principe presidente Luigi Napoleone: quindi gentilmente invitati dal ministro per l'apertura dell'assemblea legislativa. » ivi

Si torna a discutere sulla febbre gialla, in cui astengonsi dal votare i delegati romani . . . » 58— 60

L'ultimo paragrafo dell'art. 14 *per misure di rigore in gravi circostanze sanitarie è adottato all' unanimità* . . . . . » 61

Adottansi poscia le proposte della commissione pe' dritti sanitarii . . . . . » 62— 4

Adottasi pure l'articolo 15 *per le quarantene di rigore e di osservazione* . . . . . » 67

Eccetto varii rilievi anche per parte dell'aut., adottasi il rapporto sopra i lazzaretti . . . » 65— 74
Forti opposizioni incontra il rapporto delle misure igieniche, ma dopo varie modificazioni è adottato . . . . . » 74— 9
In lunghe discussioni si occupa la conferenza pel rapporto sull'oriente: anche l'aut. pronunzia sul medesimo un non breve discorso: in cui si ragiona la sua contrarietà all' ammissione della patente netta del levante . . . . . » 80— 4
La medesima dopo gravi contrasti vien ammessa dalla maggiorità dopo 8—10 *giorni di felice tragitto.* . . . . . » 84— 7
Proposta adottata de' medici sanitarii sui bastimenti a vapore . . . . . » — 88
Seguita la discussione del rapporto sull' oriente. » 90—101
Si passano a discutere i 23 *art. delle magistrature sanitarie, che incontrano non poche opposizioni: l'aut. invece di uniformità, vi trova dissonanza: propone quindi l'organamento sanitario dello stato pontificio* . . . . . » 101—110
Il n. 11 *di dett' art. per l'ammissione de'consoli stranieri nei consigli sanitarii marittimi è disapprovato. In questa discussione ha luogo un curioso incidente per parte dell'autore* . . . » 154— 55
Si passa a discutere l'art. 20 *del programma per un codice sanitario, e vien adottato all'unanimità. L'art.* 21 *del programma per un giuri arbitrario per le infrazioni sanitarie è solennemente rigettato* . . . . . » 111— 2
Si passa quindi a votare per un progetto di convenzione sanitaria: per cui la conferenza si costituisce in commissione generale in tre tornate, ove avvengono importanti rilievi . . . » ivi
Nel dì 19 *dicembre si discutono gli articoli del progetto di convenzione, generalmente adottati, ma*

colle riserve di ciascun delegato, e salva l'approvazione de'respettivi governi. Altrettanto avviene pei 137 articoli del regolamento sanitario annesso al progetto di convenzione . . » 112—164
Voti sanitarii in num. di 16 emessi dalla conferenza . . . . . , » 161— 4
Eccetto il progetto di volgersi al governo russo ed ottomano relativo al cholèra, alcuni altri progetti non sono ammessi per non esser di sanitaria competenza . . . . . » 164— 5
Chiusura del congresso nel dì 19 gennaio fatta dai ministri degli affari esteri e di agricoltura e commercio . . . . . » 166— 8
Comiato amichevole fra i delegati . . . . . » 168 *nota*

Pag.	Lin.	*Errori*	*Correzioni*
10	13	conteggio	contagio
16	9	5.	6.
25	25	osser	esser
32	18	, La	. La
34	28	possizione	posizione
44	18	relafore	relatore
120	7	queesta	questa
126	2	(2)	(1)
129	6	partenza	patente
146	21	lazareto	lazzaretto
148	28	qulle	quelle
151	30	ragolamento	regolamento
154	9	e regolare	regolare e

Estratti dal Giornale Arcadico
Tomo CXXVI.

324,012

Digitized by Google

Digitized by Google